

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 marzo 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 62. Sentenza 12-17 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Tasse automobilistiche - Controversie - Esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa in giudizio e del principio di tutela giurisdizionale e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 233/1996, 56/1995, 360/1994 e 406/1993) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 16, terzo comma) Pag. 11

N. 63. Sentenza 12-17 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri - Perequazione del trattamento economico - Personale non direttivo della Polizia di Stato - Riordino delle carriere - Inquadramento del personale - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.

[D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 1; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, artt. 3, 4, 13, 14 e 15; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, art. 13, lettere a) e b)].

(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97) » 13

N. 64. Sentenza 12-17 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Perseguibilità a querela - Esclusione per alcuni delitti, nel caso di fatto connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio, anche se quest'ultimo sia estinto già prima che l'azione penale sia stata esercitata - Ragionevolezza (vedi sentenze della Corte nn. 175/1971 e 275/1990) - Non fondatezza.

(C.P., art. 542, terzo comma, n. 2).

(Cost., art. 3) » 23

N. 65. Sentenza 12-17 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Ordinanza pretorile di reiezione di provvedimento cautelare con compensazione delle spese giudiziali - Reclamo - Collegio che decide sul reclamo della possibilità di confermare o modificare il provvedimento anche in ordine alla compensazione delle spese - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 253/1994 - Ragionevolezza dell'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale - Unicità per tutte le parti del sistema di reclamabilità - Non fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 669-terdecies, commi 1 e 4; c.p.c., art. 669-septies, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 26

N. 66. Ordinanza 12-17 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Differimento - Richiesta da parte del difensore dell'imputato impegnato in altri numerosi procedimenti penali fuori del distretto - Analoga questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 178/1991 - Possibilità per il giudice di apprezzare con la dovuta ragionevolezza le singole situazioni concrete - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 24, 25, 97 e 112) » 29

N. 67. Ordinanza 12-17 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Regione Emilia-Romagna - Scuola dell'infanzia - Assegnazione di contributi ai comuni - Presunto pregiudizio della libertà di insegnamento - Applicazione da parte del giudice *a quo* della norma oggetto di censura - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52).

(Cost., artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma) » 30

N. 68. Ordinanza 12-17 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Trattamento sanzionatorio penale - Individuazione dei beni oggetto di tutela per categoria - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 247/1997, 67/1992, 151/1986, 269 e 122 del 1993 e 312/1995) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

(Cost., artt. 42, 97, 9 e 25, secondo comma) » 33

N. 69. Sentenza 12-20 marzo 1998.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Enti locali - Impignorabilità delle somme di pertinenza degli enti locali - Operatività - Condizione ulteriore - Mancata emissione di mandati di pagamento, a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 285/1995 - Disciplina immotivatamente diversa da quella in vigore per le UU.SS.LL. - Lesione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale - Posizione del creditore dell'ente deteriore rispetto a quella del creditore di una U.S.L. - Adozione di apposita deliberazione da parte dell'organo esecutivo dell'ente locale - Carezza di elementi idonei alla individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Difetto di pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113, comma 3, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336; d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113, commi 2 e 3, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24 secondo comma) Pag. 35

N. 70. Ordinanza 12-20 marzo 1998.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Giustizia amministrativa - Potere del giudice amministrativo di sospendere con ordinanze cautelari propulsive i provvedimenti negativi e il silenzio-rifiuto dell'amministrazione - Omessa previsione - Questione non diretta a rimuovere il dubbio di legittimità costituzionale, che il giudice rimettente ha concretamente mostrato di non nutrire affatto, ma finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia definitiva da impugnazione ed eventuale annullamento da parte del giudice d'appello - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma) » 41

N. 71. Ordinanza 12-20 marzo 1998.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Contenzioso previdenziale - Esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche per i lavoratori abbienti - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 23/1973, 60 e 85 del 1979, 98/1987 e 134/1994) - Ontologica diversità di natura e di incidenza dell'istituto dell'esonero rispetto a quello del gratuito patrocinio - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., disp. att. art. 152).

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma) » 43

N. 72. Ordinanza 12-20 marzo 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 103/1995 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 e nn. 19, 125, 96 e 55 del 1997 - Carattere tendenzialmente satisfattivo delle aspettative dei pubblici dipendenti assunto dalla normativa in materia - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108)

Pag. 46

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1998.

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Disposizioni tributarie in materia di veicoli - Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di tasse automobilistiche non erariali - Fissazione delle modalità di svolgimento di tali competenze, con decreto del Ministro delle finanze - Riduzione della quota dell'accisa sulla benzina spettante alle regioni a statuto ordinario - Istituzione di una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto - Istituzione di una imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, con riserva alla competenza dello Stato circa la fissazione delle modalità di accertamento, riscossione e versamento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute - Lesione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale, in particolare, anche per mancata attribuzione di risorse in dipendenza dagli aggravati di spesa derivanti dalle norme impugnate.

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Sanità - Riduzione delle quote spettanti alle regioni in caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, da parte di queste e delle Aziende sanitarie locali, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria e in caso di mancata attuazione degli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale - Riutilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da tali riduzioni - Inquadramento nella dirigenza regionale di specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale - Fornitura a titolo gratuito, da parte del Servizio sanitario nazionale di protesi mammarie - Lesione del diritto alla salute - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione e sul principio di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione, in particolare, delle competenze regionali in materia di sanità pubblica e dell'autonomia finanziaria, per mancata attribuzione di risorse in dipendenza dagli aggravati di spesa derivanti dalle norme impugnate.

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione, di cui alla legge n. 449 del 1997 - Disposizioni concernenti il personale e le amministrazioni pubbliche - Estensione alle regioni e province autonome della disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale - Attribuzione all'«organo di direzione politica responsabile» della competenza in ordine alla riduzione di organismi collegiali - Destinazione ad economie di bilancio del 50% dei ricavi delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici e privati e dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi - Applicabilità alle regioni della normativa concernente la dismissione di attività pubbliche - Disposizioni per la riduzione delle giacenze - Norme per il contenimento del fabbisogno finanziario - Disciplina delle attività agricole - Delega al Governo per l'emanazione delle relative norme di attuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione delle competenze e dell'autonomia regionale - Incidenza sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Edilizia e urbanistica - Adozione di procedure di silenzio-assenso da parte degli enti locali, in applicazione dei decreti-legge decaduti per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61, legge n. 662 del 1996 - Validità dei relativi strumenti urbanistici «già intesi approvati» e previsione, a tal fine, che il termine di 180 giorni stabilito per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, sia raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge - Lesione del principio secondo cui cessa *ex tunc* l'efficacia dei decreti-legge non convertiti entro il termine di 60 giorni - Incidenza sulle competenze regionali - Violazione del diritto di difesa.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 17, commi 10, 22, 29; 18, 32, commi 2, 4, 5, 15; 34, comma 1; 37, 39, comma 19; 41, commi 1 e 3; 43, 44, comma 4; 47, comma 1, 48, commi 1 e 5; 49, comma 18; 55, comma 14).

(Cost., artt. 2, 3, 5, 24, 32, 77, 81, 97, 117, 118, 119 e 128)

Pag. 49

N. 15. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 febbraio 1998.

Lavoro (Collocamento al) - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro - Obbligo per le regioni di disciplinare, mediante legge, l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti - Osservanza, a tal fine, dei principi e criteri direttivi concernenti: l'attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento, la costituzione di organismi regionali, la distribuzione territoriale dei centri per l'impiego, sulla base di bacini di utenza per ambito provinciale - Trasferimento alle regioni del personale in servizio presso le agenzie per l'impiego e del personale dei ruoli del Ministero del lavoro in servizio presso le direzioni regionali e provinciali e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - Disciplina dell'attività di mediazione, tra domanda e offerta di lavoro e del sistema informativo lavoro - Lesione delle competenze regionali e dell'autonomia organizzativa in ordine alle attribuzioni trasferite dalle norme impugnate - Lesione altresì dell'autonomia finanziaria regionale in dipendenza dai maggiori oneri derivanti dai predetti trasferimenti di competenze - Eccesso di delega in relazione all'art. 4, comma 3, lett. b), e all'art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 59 del 1997.

[D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, artt. 4, comma 1, lett. a), b), c), d) e f); 7, commi 1, lett. b), 5 e 8; 10 e 11].

[Cost., artt. 115, 117, 118, 119, 123, 128 e 76, in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 4, comma 3, lett. b), 3, comma 1, lett. g)]

» 56

N. 154. Ordinanza del tribunale di Bari dell'11 aprile 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato dei quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 622, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma) Pag. 64

N. 155. Ordinanza del pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano del 24 ottobre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire del difensore (nella specie: a causa di evento sismico) - Lamentata previsione indifferenziata di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso «o rinvia» renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia.

In via subordinata: processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 486, in relazione all'art. 159, comma 1).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) » 67

N. 156. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 22 ottobre 1997.

Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Collocamento in congedo assoluto per permanente inidoneità fisica non dipendente da causa di servizio - Mancata previsione (prima dell'entrata in vigore dell'art. 75 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443) della possibilità di trasferimento, a domanda, in altri ruoli della Polizia di Stato o ad altre amministrazioni per l'esercizio di mansioni compatibili con l'invalidità, come stabilito per gli appartenenti alla Polizia di Stato - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339; legge 15 dicembre 1990, n. 395; d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma) » 71

N. 157. Ordinanza del pretore di Pescara del 9 ottobre 1997.

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega - Incidenza sui principi di tutela dell'ambiente e della salute.

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 76) Pag. 75

N. 158. Ordinanza del tribunale di Lecce del 27 giugno 1997.

Processo civile - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Facoltà per il Presidente del tribunale di disporre supplenze ex art. 105, regio decreto n. 12 del 1941 - Conseguente possibilità che il collegio giudicante sia composto anche da un vice pretore onorario - Lesione del principio di eguaglianza e del divieto di istituire giudici straordinari o speciali, se non nei limiti imposti dalla Costituzione - Violazione del principio che consente la nomina di magistrati onorari solo per le funzioni attribuite ai giudici monocratici - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione per il consentito esercizio della libera professione nello stesso circondario in cui gli stessi svolgono funzioni giudicanti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 99/1964.

(Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 5, modificato dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, 97, 103 e 106, secondo comma) » 79

N. da 159 a 178. Ordinanze della Commissione tributaria provinciale di Perugia del 29 maggio, il 5, 12 e 26 giugno e il 3 luglio 1997.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370/1993 e 113/1996.

[D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7, comma 1, lett. i), e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3) » 82

N. 181. Ordinanza della pretura di Forlì, sezione distaccata di Cesena del 5 dicembre 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Omesso versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro - Previsione, limitatamente al periodo contributivo 1° settembre 1985-30 giugno 1991, del pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento - Deteriore trattamento del datore di lavoro che anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 166/1991 ha effettuato il versamento dei contributi rispetto al datore di lavoro che l'ha omesso - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194).

(Cost., art. 3) » 84

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 62

Sentenza 12-17 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Tasse automobilistiche - Controversie - Esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa in giudizio e del principio di tutela giurisdizionale e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 233/1996, 56/1995, 360/1994 e 406/1993) - Illegittimità costituzionale.

(Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 16, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco GUIZZI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1996 dal tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Fusco Roberto e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 1277 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo di tassa automobilistica, l'adito tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui stabilisce che l'azione giudiziaria di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei tributi, per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie, può essere proposta entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza, o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

Il carattere necessario del previo esperimento della procedura amministrativa appare al giudice *a quo* in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sottolineato che, pur non comportando le predette norme costituzionali una assoluta correlazione tra la nascita del diritto soggettivo e la sua azionabilità, che può essere differita ad un momento successivo laddove lo richiedano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, tuttavia il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite imposto dalla necessità di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, proprio in ossequio al principio della piena attuazione della garanzia fissata dai ricordati precetti costituzionali.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria «di opposizione ad iscrizione a ruolo» di tributi entro centottanta giorni dalla notifica della decisione (di ricorso avverso l'iscrizione a ruolo per motivi di merito e di legittimità) dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

Viene denunciata la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione da parte della norma denunciata, che impone il previo esperimento del procedimento amministrativo giustiziale, senza che tale imposizione trovi le sue ragioni in esigenze di carattere generale o in superiori finalità di giustizia.

2. — La questione è fondata.

La norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del soggetto contribuente, nei cui confronti è stata effettuata iscrizione a ruolo di tributi (e sovrattassa), per i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo.

Questa Corte, investita dell'esame di costituzionalità di altre norme, sempre nel settore tributario, strutturate in maniera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo), ha sempre ritenuto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi con conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia, non ritenute esistenti nei casi considerati (sentenze n. 233 del 1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993).

Proprio con riferimento alla tassa automobilistica — cui la fattispecie esaminata dal giudice *a quo* si riferisce, ed alla quale si applica la nuova norma, che ha sostituito l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro con l'iscrizione a ruolo del tributo dovuto e della sovrattassa e con un meccanismo di contenzioso analogo — la citata sentenza della Corte n. 233 del 1996 ha sottolineato che si tratta di controversie sull'*an* della pretesa creditoria della pubblica amministrazione, essendo l'entità della tassa normativamente predeterminata, per cui non vi è una esigenza di accertamenti tecnici o di esame (previo) in sede amministrativa.

3. — La violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione risulta ulteriormente evidenziata dalla circostanza che, in base alla norma denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo avverso l'iscrizione a ruolo «non sospende l'esecutività del ruolo», mentre è prevista una semplice «facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato» dell'intendente di finanza (art. 16, comma 3, della legge n. 408 del 1990). Ancorché vi sia possibilità di tutela giurisdizionale contro il mancato o il viziato (per profili di legittimità) esercizio della facoltà di sospensione dell'intendente, come nei riguardi di tutti gli atti della pubblica amministrazione, è evidente che, attraverso un simile percorso, il soggetto contribuente trova una eccessiva difficoltà per la propria tutela giurisdizionale e rischia di non avere la possibilità di adire un giudice, se non dopo avere già subito quanto meno l'inizio della procedura esecutiva di riscossione per un titolo esecutivo, nei cui confronti non ha immediata tutela giurisdizionale.

4. — Di conseguenza, anche nel presente caso, si impone la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

5. — Giova, infine, richiamare anche nella presente occasione le precisazioni della precedente sentenza n. 233 del 1996 in ordine alla ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza, qualora il soggetto contribuente si sia avvalso del procedimento amministrativo in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela riconosciutagli, nonché in ordine ai poteri del giudice, avanti al quale l'azione è proposta, di verificare le modalità e il termine della concreta esperibilità della stessa azione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art. 16, comma 2, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0278

N. 63

Sentenza 12-17 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri - Perequazione del trattamento economico - Personale non direttivo della Polizia di Stato - Riordino delle carriere - Inquadramento del personale - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Non fondatezza.

[D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1992, n. 216, art. 1; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, artt. 3, 4, 13, 14 e 15; d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, art. 13, lettere a) e b)].
(Cost., artt. 3, 36, 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del perso-

nale non direttivo della Polizia di Stato), promossi con ordinanze emesse il 20 giugno e il 4 luglio 1996 (n. 3 ordinanze) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio ed il 19 febbraio 1997 dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, rispettivamente iscritte al n. 1288 del registro ordinanze 1996 ed ai nn. 240, 241, 242 e 266 del registro ordinanze 1997, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1996 e nn. 20 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Di Meo Antonio ed altri, Fontana Ernesto ed altro, Visciotta Francesco, Conte Raffaellina ed altri, Meuti Giovanni ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Piergiovanni Alleva per Di Meo Antonio ed altri, Conte Raffaellina ed altri, Meuti Giovanni ed altri, Giuseppe Abbamonte per Fontana Ernesto ed altro, Giuseppe Pericu per Visciotta Francesco e l'avvocato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio sul ricorso collettivo proposto da Orlando Gizzi ed altri ispettori della Polizia di Stato, che lamentavano la illegittima equiparazione, operata a seguito del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, ai propri livelli retributivi di quelli dei sovrintendenti della stessa Polizia di Stato, originariamente collocati in posizione funzionale ed economica inferiore a quella degli ispettori, l'adito tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 20 giugno 1996 (r.o. n. 1288 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 5 del 1992 nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della Polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispettori, senza parificarne le funzioni.

Ad avviso del collegio rimettente, tale disciplina sarebbe scaturita da una libera interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, la quale si era limitata a pronunciarsi sulla mancata equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei carabinieri, caducando l'art. 43, diciassettesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e la allegata tabella «C», relativamente a tale mancata equiparazione. Sicché, del tutto irragionevolmente i sovrintendenti, soggetti inseriti nell'ordinamento della Polizia di Stato in posizione sottordinata rispetto agli ispettori, ed ai quali restavano affidate le stesse incombenze previste dal precedente ordinamento, inferiori a quelle degli ispettori, si sono visti attribuire un trattamento economico corrispondente a quello di soggetti gerarchicamente e funzionalmente sovraordinati.

Il collegio rimettente precisa che sulla questione non incide il successivo d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, con il quale una parte dei sovrintendenti è stata inquadrata nella qualifica degli ispettori, poiché fino a quando tale inquadramento non è avvenuto, le funzioni dei sovrintendenti, nell'ambito dell'attività di Polizia, sono state organizzatoriamente inferiori a quelle degli ispettori.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti Antonio Di Meo, Maria Teresa Seneci e Flavio Tuzi, ricorrenti nel giudizio *a quo* i quali hanno insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, sottolineando, in particolare, la diversa collocazione nella scala gerarchica e i diversi compiti e funzioni degli ispettori e dei sovrintendenti ai sensi della legge n. 121 del 1981, e richiedendo che a mansioni caratterizzate da un superiore contenuto professionale sia attribuito un trattamento economico superiore rispetto a quello diretto a retribuire mansioni di minore impegno.

Nella memoria si segnala, altresì, che i sovrintendenti, oltre ad avere ottenuto la medesima classe stipendiale degli ispettori, godono, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge impugnato, di una valutazione dell'anzianità di servizio comparativamente più vantaggiosa rispetto a questi ultimi, potendo far valere ai fini economici quella maturata nella posizione precedente.

3. — Ha, altresì, spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, affermando che si richiede alla Corte

un intervento additivo, non logicamente necessitato, consistente nella formulazione di una norma che preveda un aumento di retribuzione per le qualifiche di ispettori della Polizia di Stato, ovvero una equiparazione tra le funzioni dei sovrintendenti e quelle degli ispettori stessi.

4. — Nel corso del giudizio sul ricorso collettivo proposto da Raffaele Ambrosino ed altri ispettori della Polizia di Stato contro i rispettivi decreti di inquadramento nelle diverse qualifiche di ispettore, l'adito tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 4 luglio 1996, pervenuta alla Corte costituzionale il 15 aprile 1997 (r.o. n. 240 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato) per contrasto con gli artt. 97 e 76 della Costituzione.

Ad avviso del collegio rimettente, il predetto decreto legislativo n. 197 — le cui premesse si radicano nella sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, che aveva ritenuto illegittima la tabella allegata alla legge n. 121 del 1981 nella parte in cui non prevedeva alcuna equiparazione tra gli ispettori della Polizia di Stato e i sottufficiali dei Carabinieri — anziché limitarsi ad individuare la suddetta equiparazione eliminando la omissione esistente, avrebbe dato luogo ad un «sommovimento integrale» dei ruoli della Polizia di Stato, determinando una commistione, nel nuovo ruolo degli ispettori, delle funzioni degli stessi con quelle originariamente attribuite ai sovrintendenti, nonché il sorgere di un complesso di qualifiche (quanto meno per quelle da vice ispettore e ispettore capo) i cui compiti risulterebbero sostanzialmente ridotti, quanto a qualità delle prestazioni, rispetto a quelli previsti dall'originaria riforma della pubblica sicurezza.

In particolare, per ciò che concerne gli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 197 del 1995, il Collegio rimettente rileva che essi avrebbero compresso quel ruolo d'*intelligence* originariamente attribuito agli ispettori, determinando una nuova organizzazione, che ne modifica le funzioni; quanto agli artt. 13, 14, 15 dello stesso decreto, osserva che essi determinano le modalità d'inquadramento e la progressione in carriera nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori — nonché, in via transitoria, le modalità di inquadramento in tale nuovo ruolo del personale che, alla data del 1° settembre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori — in modo irragionevole, in assenza, cioè, di una ordinata ricalificazione degli ispettori stessi nel quadro della riorganizzazione operata. Si creerebbero, cioè, posizioni e scavalcamenti senza alcun criterio logico e di buona amministrazione, frammischiando ruoli diversi e soggetti in possesso di requisiti non omogenei. E ciò in violazione sia dell'art. 97 della Costituzione, in quanto il nuovo assetto non tenderebbe alla «ottimizzazione organizzativa» della pubblica amministrazione; sia dell'art. 76 della Costituzione, poiché il decreto legislativo in questione, pur non dovendo porsi, alla stregua della delega contenuta nella legge 6 marzo 1992, n. 216, come modificativo dei principi organizzatori che avevano ispirato la riforma del 1981, ma essendo semplicemente finalizzato alla perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della predetta sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, avrebbe, invece, provveduto, obliterando le ragioni della delega stessa, ad una modifica sostanziale di quei principi.

5. — Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti Ernesto Fontana e Stanislao Aleotti, ricorrenti nel giudizio *a quo* che hanno concluso per la declaratoria d'illegittimità costituzionale della normativa impugnata, sottolineando, in particolare, che con la legge n. 121 del 1981 il legislatore aveva istituito il nuovo ruolo degli ispettori, quale forza di collegamento, e dunque intermedia, tra il ruolo esecutivo degli agenti e dei sovrintendenti ed il ruolo direttivo dei commissari, affidando loro mansioni essenzialmente di concetto ed importanti compiti d'investigazione. Con il decreto legislativo n. 197 del 1995 sarebbe stato completamente ridisegnato il ruolo degli ispettori di Polizia, stravolgendosi l'assetto configurato dalla legge n. 121 del 1981, con forte riduzione delle funzioni proprie di costoro, sminuendosi, in particolare, il ruolo di coordinamento intermedio, e contemporaneamente consentendo ai sovrintendenti (ruolo esecutivo) di transitare *ex lege* nel ruolo degli ispettori, anche scavalcando i neo ispettori. In tal modo, costoro vedrebbero appiattite le loro funzioni, e verrebbero affiancati, quando non addirittura scavalcati, dagli *ex* sovrintendenti.

Si è altresì costituito Francesco Visciotta, che ha prospettato argomentazioni adesive alle motivazioni della ordinanza di rimessione, in particolare sottolineando i precisi limiti che all'operazione di complessivo riordino aveva posto il legislatore delegante, e l'irrazionale rivisitazione che il decreto delegato avrebbe operato dei principi organizzatori che avevano ispirato la riforma della Polizia di Stato.

6. — Nel giudizio ha altresì spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione. Ha osservato, in partico-

lare, l'Autorità intervenuta che la legge n. 216 del 1992 contiene due distinte deleghe al Governo, la prima delle quali (art. 2) concerne l'adozione di un decreto legislativo per definire, in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia e delle Forze Armate; la seconda (art. 3) prevede, invece, una serie di decreti legislativi recanti le «necessarie modificazioni agli ordinamenti» del medesimo personale, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea. Il decreto impugnato è stato emanato in attuazione appunto della delega contenuta nell'art. 3. La questione sollevata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sarebbe originata, secondo l'Avvocatura, da un equivoco, quello, cioè, di far riferimento ad uno specifico criterio della legge delega, quale «il rispetto dei principi fissati dai rispettivi ordinamenti di settore», contenuto solo nell'art. 2 della delega, laddove l'art. 3 ha per oggetto proprio la modificazione degli ordinamenti del personale, con l'unica finalità di conseguire la omogeneizzazione delle discipline di settore.

Nella memoria si aggiunge che, per effetto del riordinamento di cui si tratta, il nuovo ruolo degli ispettori ha visto accrescersi, e non diminuire, le proprie funzioni, in quanto ha recepito quelle precedenti, di carattere prevalentemente investigativo, inglobandone altre, nuove e di livello superiore, quali quelle derivanti dall'attribuzione di compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e dalla responsabilità di uffici.

7.— La medesima questione è stata sollevata dallo stesso tribunale amministrativo regionale del Lazio, con altre due ordinanze di contenuto identico a quelle di cui si è riferito *sub* 4), emesse sempre il 4 luglio 1996 (r.o. nn. 241 e 242 del 1997).

8. — Nei relativi giudizi si sono costituiti rispettivamente Raffaellina Conte, Ciro Panico, Pasquale Andreozzi, Laura Marcesini (giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 241 del 1997), Giovanni Meuti, Giuseppe Pierro, Benedetto Vescovo e Salvatore Montemale, Catello Somma, Flavio Tuzi (r.o. n. 242 del 1997), insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa denunciata, con argomentazioni adesive alle motivazioni della ordinanza di rimessione.

9. — Nei giudizi è, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri che ha concluso per la infondatezza.

10. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, lettere *a)* e *b)*, del d.lgs. n. 197 del 1995 è stata, altresì, sollevata dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con ordinanza del 19 febbraio 1997 (r.o. n. 266 del 1997). Secondo il collegio rimettente, la predetta normativa si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto regolamenterebbe situazioni differenti in modo uguale, e con l'art. 97 della Costituzione, violando il principio di buon andamento della pubblica amministrazione per il fatto di determinare una commistione di ruoli diversi e di soggetti in possesso di requisiti non omogenei.

11. — Nell'imminenza della data fissata per l'udienza, la difesa di Antonio Di Meo, Maria Teresa Seneci, Flavio Tuzi, parti private nel giudizio originato dalla ordinanza r.o. n. 1288 del 1996, ha depositato una memoria con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate, sulla base del rilievo della irragionevolezza della equiparazione del trattamento economico spettante ai sovrintendenti a quello riservato agli ispettori della Polizia di Stato. In proposito, si ribadisce il diverso carattere delle mansioni di concetto affidate ai secondi rispetto a quelle, esecutive, che fanno capo ai primi.

Né l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, operata a seguito del decreto-legge n. 271 del 1994, a far tempo, peraltro, solo dal 1° gennaio 1994 — soggettivamente limitata al personale appartenente alla qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo, risultandone esclusi gli ispettori principali, ed inclusi gli ispettori capo a condizione di provenire dai ruoli del disciolto corpo della Guardia di pubblica sicurezza o da quelli del corpo di Polizia femminile — sarebbe in grado di sanare il contrasto con l'art. 36 della Costituzione, posto che il differenziale retributivo preesistente alla legge n. 216 del 1992 tra le due citate categorie di dipendenti della Polizia di Stato era di entità ben superiore a quella di uno scatto di stipendio, tenuto anche conto che lo scatto in questione è attribuito in misura percentuale rispetto non all'intero trattamento economico percepito, ma al solo stipendio in godimento, con esclusione, quindi, delle altre voci stipendiali diverse dalla retribuzione.

12. — Anche l'Avvocatura ha depositato una memoria, con la quale ha insistito per la inammissibilità della questione, e comunque, ne ha richiesto il rigetto in quanto infondata. In proposito, ha sottolineato che, a seguito della riforma attuata con la legge n. 121 del 1981, l'inquadramento del personale del Corpo delle Guardie di pub-

blica sicurezza nei nuovi ruoli della Polizia di Stato si era ispirato al criterio della collocazione degli *ex* sottufficiali del Corpo — già equiparati ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di Polizia — nel nuovo ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con la sola eccezione dei marescialli di prima classe, carica speciale, inquadrati nel nuovo ruolo degli ispettori. Pertanto, solo per la figura apicale dell'ispettore capo non si era rinvenuta una corrispondenza retributiva con sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di Polizia. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, che aveva ritenuto irragionevole tale esclusione degli ispettori dalla tabella di equiparazione allegata alla legge n. 121 del 1981, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 986 del 1991, riconosceva la corrispondenza delle funzioni connesse ai vari gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri con quelle delle qualifiche della Polizia di Stato, ivi compresi gli ispettori di Polizia.

In attuazione di tali sentenze, il legislatore ha, dapprima, con il decreto-legge n. 5 del 1992, operato l'allineamento economico equiparando altresì, ai sottufficiali dei carabinieri i sovrintendenti della Polizia di Stato, in forza dell'originario allineamento con i primi. In una seconda fase, per risolvere le più complesse esigenze di riordinamento in forza di una norma di delega contenuta nella legge di conversione del predetto decreto, sono stati emanati, in data 12 maggio 1995, diversi decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle varie Forze di Polizia, per il riordino delle carriere, delle funzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali. In tale contesto, gli ispettori di Polizia, nell'attesa di siffatto riordinamento, non potevano che permanere nella posizione economica transitoriamente prevista dalla legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 1992 e, comunque, nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, al personale del ruolo degli ispettori è stato riconosciuto un trattamento stipendiale superiore a quello dei sovrintendenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 271 del 1994. Successivamente, con il decreto legislativo n. 197 del 1995, il personale proveniente dal vecchio ruolo degli ispettori è stato reinquadrato nelle varie qualifiche del nuovo ruolo, ottenendo una progressione gerarchica, funzionale ed economica ed un correlativo trattamento economico di livello superiore a quello precedentemente percepito.

13. — Hanno depositato memorie anche le parti private dei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 241 e 242 del 1997, rispettivamente *Ciro Panico, Pasquale Andreozzi, Raffaellina Conte, Laura Marcesini e Meuti, Pierro, Vescovo, Montemale, Somma, Tuzi*, ponendo l'accento sullo svuotamento, che sarebbe stato operato dal decreto legislativo n. 197 del 1995, delle funzioni esercitate dagli ispettori, e sulla incongruenza tra procedure selettive per l'accesso al relativo ruolo e funzioni attribuite agli appartenenti al ruolo medesimo. Si rileva, altresì, che per il personale appartenente ai ruoli di assistenti e di sovrintendenti il riordino non avrebbe comportato alcuna modificazione dei compiti e delle funzioni in precedenza attribuiti.

Si lamenta, inoltre, una immissione automatica ed incontrollata in un ruolo superiore di personale già inquadrato in un ruolo inferiore, senza previo accertamento, attraverso una idonea procedura selettiva, delle relative competenze professionali.

Per le ricorrenti provenienti dal corpo delle *ex* assistenti di Polizia femminile, l'inquadramento nella posizione di ispettore superiore sarebbe fonte di ulteriori pregiudizi, in quanto esse si vedrebbero equiparate a personale proveniente dalla carriera esecutiva, al pari di quanto avviene per tutti coloro che erano inquadrati nel ruolo degli ispettori anteriormente al riordino, mentre, secondo la sentenza n. 219 del 1993 della Corte costituzionale, presentano caratteristiche peculiari, applicandosi ad esse le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato ed essendo inquadrati in una carriera di concetto.

Esse, tra l'altro, sono in possesso dei requisiti per essere inquadrati in ruoli direttivi (commissario).

Quanto alla creazione di un fittizio ruolo ad esaurimento con l'unica qualifica di ispettore capo, nel quale è inquadrato personale con qualifica di sovrintendente capo e principale, essa darebbe vita, in realtà, ad una carriera che si sviluppa *a latere* di quella ordinaria prevista per gli ispettori, realizzando una immissione nella qualifica di ispettore capo di personale appartenente ad un ruolo diverso senza concorso e senza alcuna selezione.

14. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 241 e 242 del 1997, oltre che in relazione a quello introdotto con ordinanza r.o. n. 240 del 1997, insistendo per la infondatezza delle questioni sollevate. Ha, al riguardo, ribadito che il decreto legislativo n. 197 del 1995 rispetta le finalità e il contenuto della delega conferita con la legge n. 216 del 1992, che non era stata attribuita solo per determinare un nuovo assetto in linea con la sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale, ma per incisive modificazioni nei gradi e nelle qualifiche delle Forze di Polizia. E comunque, nel decreto delegato n. 197 del 1995, il ruolo dei sovrintendenti è tenuto distinto, secondo l'Avvocatura, da quello degli ispet-

tori, mentre solo in via transitoria specifiche norme prevedono che il personale di ruolo dei sovrintendenti e vice sovrintendenti sia inquadrato nella qualifica di vice ispettore. Anche per quanto riguarda l'inquadramento del sovrintendente capo o del sovrintendente principale nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, si precisa che questi è funzionalmente subordinato agli ispettori capo del ruolo degli ispettori. Del resto, si osserva, già nella riforma di cui alla legge n. 121 del 1981, era stata introdotta l'equiparazione tra il sovrintendente di quarta, l'ispettore di prima e l'ispettore di seconda, e prevista una posizione diversa dell'ispettore di terza.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sollevate possono essere suddivise in due gruppi.

Il primo riguarda l'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con modificazioni (ma per questa norma senza variazioni), dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, censurato nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della Polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispettori, senza parificarne le funzioni, sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione (questione sollevata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza r.o. n. 1288 del 1996).

Il secondo gruppo concerne il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato). Di questo vengono impugnati gli artt. 3 e 4 in riferimento all'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo che, determinando un nuovo sistema organizzatorio della Polizia di Stato, che ridimensionerebbe la funzione attribuita agli ispettori, accomunando i compiti ad essi già assegnati con quelli originariamente spettanti ai sovrintendenti, si porrebbero in contrasto con il principio della ottimizzazione organizzatoria della pubblica amministrazione; nonché in riferimento all'art. 76 della Costituzione per la obliterazione delle ragioni della delega contenuta nella legge n. 216 del 1992, limitata alla mera perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri rispetto agli ispettori della Polizia di Stato ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 (questioni sollevate dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze r.o. nn. 240, 241 e 242 del 1997).

Inoltre viene denunciata la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 97 e 76 della Costituzione, degli artt. 13, 14 e 15 del predetto decreto legislativo n. 197 del 1995, nella parte in cui disciplinano le funzioni e le modalità di progressione in carriera nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori, nonché, in via transitoria, le modalità di inquadramento del personale che, alla data del 1° settembre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, in modo da determinare posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico. (Questioni sollevate dallo stesso tribunale amministrativo regionale del Lazio con le predette ordinanze r.o. nn. 240, 241 e 242 del 1997).

Infine viene riproposto un particolare profilo di illegittimità costituzionale, per violazione sempre degli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'anzidetto art. 13, lettere *a*) e *b*), del decreto legislativo n. 197 del 1995, nella parte in cui provvede agli inquadramenti degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, in quanto regolamenterebbe situazioni differenti in modo uguale, operando una commistione di ruoli diversi e di soggetti in possesso di requisiti non omogenei (questione sollevata dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con ordinanza r.o. n. 266 del 19 febbraio 1997).

2. — Stante la identità di alcune questioni e l'evidente connessione oggettiva di altre, deve disporsi la riunione dei giudizi per la decisione con unica sentenza.

3. — Preliminarmente deve essere precisato che tutti i profili non dedotti nelle ordinanze di rimessione, che nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale fissano il *thema decidendum*, non possono essere oggetto di esame in questa sede, così dovendosi ridimensionare le argomentazioni nuove dedotte in alcune memorie delle parti private, come nel primo gruppo, per il profilo attinente al trattamento economico, in taluni casi più favorevole per i sovrintendenti in conseguenza dell'applicazione di norme sulla valutazione dell'anzianità.

4. — L'eccezione di inammissibilità, per il primo gruppo di questioni, contenuta nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, è priva di fondamento, in quanto la questione proposta non si concreta in

una mera richiesta di adeguamento in aumento del trattamento economico — che di per sé non può essere rimesso alla Corte costituzionale, anche perché la soluzione non sarebbe logicamente necessitata e comunque comporterebbe scelte discrezionali —, ma riguarda, con finalità implicitamente caducatorie, l'esame della stretta legittimità costituzionale della norma che ha attribuito ai sovrintendenti e corrispondenti qualifiche il trattamento economico del livello VI.

5. — Nel merito, le questioni sono prive di fondamento.

6.1. — La norma denunciata con la prima ordinanza (art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, r.o. n. 1288 del 1996) è una tipica misura di perequazione del trattamento economico che rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale per ogni intervento normativo della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione. Tale discrezionalità ricomprende tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, che non incorre di per sé in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 (sentenza n. 133 del 1985), quanto la possibilità che nell'ambito del pubblico impiego siano attribuite voci retributive o indennità particolari in maniera uniforme per personale appartenente a figure e livelli differenti. Ciò, ovviamente, se non vi siano appiattimenti retributivi (sentenza n. 65 del 1997) o non si verificano altre forme sintomatiche di palese arbitrarietà o di manifesta non ragionevolezza (sentenze n. 133 del 1996 e n. 217 del 1997). Inoltre non vi è un obbligo, negli interventi legislativi in materia, di assoluta contemporaneità tra variazioni del trattamento tabellare e modifiche ordinamentali e organizzatorie di funzioni, potendo queste subire ritardi in una fase transitoria e di riforma progressiva.

Sullo stesso piano, deve escludersi che il cambiamento verso l'alto di un livello retributivo tabellare di una categoria di personale debba, in ogni caso, comportare la necessità di innalzare i livelli superiori, in modo da esigere l'ulteriore avanzamento di «un gradino» di coloro che erano in posizione sovraordinata, potendo i livelli retributivi essere anche modificati nel numero (in riduzione o in aumento), così come può pervenirsi a riunificazioni di trattamenti economici, ampliando l'ambito dei livelli, ciò naturalmente fermo il limite della non palese arbitrarietà e della non manifesta irragionevolezza.

Inoltre, il rapporto di proporzionalità della retribuzione ai fini dei principi desumibili dall'art. 36 della Costituzione deve essere effettuato con riguardo al trattamento economico complessivo in relazione alla categoria e al livello proprio dell'impiego pubblico quale configurato dalla relativa normativa, e non è suscettibile di differenziazioni personali nell'ambito del livello unificato, salvo quelle derivanti da anzianità o quelle particolari indennità o compensi per attività aggiuntive o comportanti maggiore impegno quantitativo o qualitativo.

6.2. — Il d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 e la legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216 sono andati oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalità (per la parte *de qua*, relativa alla mancata comparazione tra ispettori e sottufficiali dei carabinieri nella tabella «C» allegata alla legge n. 121 del 1981), contenuta nella sentenza n. 277 del 1991.

Infatti, le dette disposizioni hanno proceduto — operando una scelta propria del legislatore — non solo a colmare il vuoto di comparazione ed equiparazione per i sottufficiali dei carabinieri, ma anche alla unificazione completa, a decorrere dal 1° gennaio 1992, del trattamento economico (allineandolo sui livelli VI, VI-*bis* e VII) di tutti i sottufficiali dei Corpi di Polizia sia a ordinamento militare che civile (e qualifiche corrispondenti), compresi quelli appartenenti a Forze di Polizia (diverse dai Carabinieri), che erano stati mantenuti al di fuori sia dell'oggetto della pronuncia della Corte, sia delle conseguenti decisioni dei giudici amministrativi (v., per quest'ultimo profilo, sentenze n. 465 del 1997, n. 455 del 1993).

In sostanza, in considerazione delle più urgenti esigenze derivanti dall'intervento sui sottufficiali dei carabinieri, si è inteso ridurre — attraverso una compattazione verso l'alto delle posizioni economiche dei sovrintendenti, riallineate alla originaria equiparazione tra sottufficiali — le discrasie e le differenze ben più gravi che si sarebbero verificate nei confronti degli stessi vice sovrintendenti e dei sovrintendenti rispetto alle altre Forze di Polizia, pur nella consapevolezza di non potersi raggiungere, con questa operazione meramente meccanica ed economica, il risultato ottimale nei trattamenti retributivi ed ordinamentali, che mantenevano, sia pure ridotte, ulteriori discrasie. Queste sono al di fuori del contenuto della norma denunciata e dipendono principalmente dal fatto che la omogeneizzazione (in linea di principio) dei trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia — attraverso l'estensione automatica e normativa con effetti di rinvio mobile al trattamento della Polizia di Stato (da fissarsi con esclusione dei dirigenti, mediante accordi: legge n. 121 del 1981) — non era ancora affinata e completa dal punto di vista funzionale.

Si era ancora in un periodo da considerarsi pur sempre transitorio, in quanto ciascuna delle Forze di Polizia aveva all'epoca conservato il suo precedente assetto organizzativo funzionale, salvo la Polizia di Stato, che aveva conseguito, con la stessa legge n. 121 del 1981, nuove norme organizzative cui era accompagnato un nuovo ordinamento della pubblica sicurezza.

Del resto, la Corte ha chiarito che il trattamento economico dell'anzidetto personale subiva i riflessi sostanziali derivanti dalle diverse forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi, anche se l'omogeneizzazione economica era destinata ad affinarsi nel corso del tempo, nell'obiettivo di perseguire l'effettivo equilibrio di trattamenti, che presuppone l'eliminazione di differenze o carenze di meccanismi di progressione in taluni ordinamenti e l'adeguamento di moduli ordinamentali (sentenze nn. 65 e 465 del 1997).

Né può farsi a meno di sottolineare che non possono costituire motivo di illegittimità costituzionale di una norma, per un verso, gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta e non conforme ai principi in materia di pubblico impiego; per l'altro, gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta dell'applicazione di altre norme non denunciate.

7.1. — Le anzidette discrasie ed incongruenze (o la possibilità di «eventuali distorsioni», come definite dalla Avvocatura dello Stato) sono state percepite dal legislatore, che, proprio in occasione della perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a seguito della sentenza della Corte n. 277 del 1991, ha proceduto, in un disegno chiaramente transitorio, non solo ad una perequazione sempre economica delle corrispondenti posizioni delle altre Forze di Polizia, ma ha altresì avviato la successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, con il conferimento di duplice delega (differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega: artt. 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216).

Lo stesso legislatore ha poi provveduto ad un ulteriore intervento urgente correttivo, peraltro non esaustivo, ritoccando il trattamento economico del ruolo ispettori (art. 1 del decreto-legge n. 271 del 1994, convertito in legge n. 433 del 1994)

7.2. — La prima delega contenuta nell'art. 2, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, ha per oggetto la definizione «in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382», delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. La delega doveva essere esercitata con un unico decreto legislativo su proposta del Ministro dell'interno di concerto con gli altri Ministri interessati, sulla base di appositi e ulteriori criteri e principi stabiliti nei commi 3 e seguenti del suddetto art. 2. Era evidente, come ha avuto occasione di sottolineare la Corte con sentenza n. 65 del 1997, la crescente preoccupazione del legislatore di non alterare gli equilibri tra i vari ordinamenti militari.

La prima delega è stata esercitata con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che richiama anche la legge 29 aprile 1995, n. 130.

La seconda delega, prevista nell'art. 3 della citata legge n. 216 del 1992 (quella esercitata, tra l'altro, con il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, denunciato con il secondo gruppo di ordinanze: r.o. nn. 240, 241, 242, 266 del 1997) prevede «le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, esclusi dirigenti e direttivi, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge». L'esercizio della delega era previsto con più decreti legislativi su proposta dei Ministri rispettivamente interessati e per le Forze di Polizia con la concertazione del Ministro dell'interno, attesi i suoi compiti istituzionali confermati nella legge n. 121 del 1981. I principi e i criteri direttivi sono fissati con specifiche disposizioni, che prevedono anche la copertura finanziaria.

7.3. — Sulla base delle predette considerazioni è evidente che la delega, cui deve farsi riferimento per valutare l'osservanza, da parte del denunciato decreto legislativo n. 197 del 1995, dell'art. 76 della Costituzione, è quella dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, sicché è fuor di luogo il richiamo all'art. 2 e al «rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore», che riguardano una delega diversa per oggetto, procedura e criteri. Allo stesso modo è completamente arbitrario ritenere che le ragioni della delega fossero circoscritte alle esigenze di colmare il vuoto evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991, di modo che ne risultasse anche

una limitazione di oggetto. Il richiamo alla sentenza della Corte n. 277 del 1991 è contenuto nel titolo, nelle premesse e nell'art. 1 del decreto-legge n. 5 del 1992, convertito dalla legge n. 216, che a sua volta nella disposizione di conversione all'art. 1 si riferisce al decreto-legge, menzionandolo con il suo titolo.

Invece, gli artt. 2 e 3 (contenenti le due deleghe) della legge n. 216 del 1992 sono disposizioni del tutto autonome rispetto al decreto-legge e alla sua conversione, essendo stati introdotti, come norma aggiuntiva, alla legge di conversione nel corso dell'esame dello stesso disegno di legge; né poteva essere altrimenti, posto che l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge.

In realtà la legge n. 216 del 1992 ha un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno (art. 1) di conversione del decreto-legge «con le modificazioni riportate in allegato alla legge», adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma della Costituzione; l'altro (artt. 2 e 3), di legge di delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione.

Né può ritenersi che il contenuto o le premesse del decreto-legge influiscano sull'ambito della legge di delega, essendovi solo una mera contestualità nelle disposizioni legislative, senza alcun collegamento e senza richiamo nell'oggetto o nei criteri direttivi della delega, come del resto si evince anche dal titolo della legge n. 216, che riproduce il titolo del decreto-legge, distinguendo nettamente l'altra parte del testo normativo relativa alla delega.

7.4. — In ordine alla infondatezza della ulteriore censura di eccesso di delega sotto il profilo che non si sarebbero dovuti modificare il ruolo degli ispettori né le nuove funzioni di investigazione, è sufficiente rilevare che la delega di cui all'art. 3 prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, si noti, con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze armate. Di conseguenza, non può rinvenirsi nella delega l'affermazione della intangibilità della posizione del ruolo degli ispettori. Né ciò può dedursi dalle altre limitazioni contenute nell'art. 3, in quanto i compiti istituzionali sono quelli previsti per i singoli corpi, mentre gli artt. 3 e 4 del decreto legislativo di cui si tratta non coinvolgono norme fondamentali di Stato, né «attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza» (con chiaro riferimento alla prima parte del Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121).

7.5. — Neppure si ravvisa la lesione dell'art. 97 della Costituzione, ad opera delle norme denunciate del d.lgs. n. 197, in quanto le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione rientrano nelle scelte del legislatore, e non sono di per sé indice di un peggioramento dell'andamento dell'amministrazione, anche se diminuiscono o non accrescono le posizioni di singoli o di gruppi di dipendenti. Ciò quando si inseriscono in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione e alla omogeneizzazione di situazioni di ordinamenti, quali quelli delle Forze di Polizia o delle Forze armate, che in una valutazione politica dello stesso legislatore (certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole) dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, (v., per riferimenti, sentenza n. 65 del 1997), evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni.

Sul piano costituzionale le norme denunciate sono il risultato di una scelta del legislatore, che può essere anche discutibile in comparazione ad altre possibili soluzioni più o meno convenienti per particolari interessi di categorie o di settori di personale (certamente degni di apprezzamento nella sede opportuna di iniziativa); ma ciò costituisce merito di politica legislativa non sindacabile in questa sede al di fuori dei ricordati limiti di non palese arbitrarietà o di non manifesta irragionevolezza.

Né le modifiche ordinamentali e di trattamento intervenute con riferimento ai sovrintendenti ed agli ispettori erano precluse dalla delega legislativa e dai relativi criteri e principi direttivi, che espressamente prevedevano «la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, gradi, ovvero mediante la istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi», con «le occorrenti disposizioni transitorie». Come si vede, la delega era di tale ampiezza da consentire certamente modificazioni dell'ordinamento del personale e dei ruoli ai fini di migliore organizzazione. Di conseguenza, il mutamento del precedente assetto per dette categorie e ruoli non può essere riproposto neppure sotto un indiretto profilo di violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Del resto, il predetto principio costituzionale resta estraneo alla tutela delle posizioni acquisite o dei precedenti assetti normativi derivanti da una legge, quale quella n. 121 del 1981, che costituisce — come già sottolineato — solo un inizio di omogeneizzazione dei trattamenti del settore, e, si può aggiungere, non un modello

assolutamente ottimale, e, quindi, non immodificabile, in relazione anche a esigenze man mano sopravvenute di notevole rilievo, secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore, come quelle di equilibrio di interi settori di Polizia e di Forze armate.

8. — In ordine agli art. 13, 14 e 15 del predetto decreto legislativo n. 197 del 1995 deve essere sottolineato, secondo quanto, del resto, rilevato dall'Avvocatura dello Stato, che il ruolo dei sovrintendenti è rimasto distinto da quello degli ispettori, e solo in via transitoria si è operato un inquadramento degli attuali sovrintendenti e vice sovrintendenti nella qualifica di vice ispettore, mentre i sovrintendenti capo e i sovrintendenti principali inquadrati nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento rimangono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori, ridimensionandosi così taluni effetti dell'inquadramento (art. 15, comma 3).

Del resto, già con la legge 1° aprile 1981, n. 121 il sovrintendente di quarta e l'ispettore di prima erano stati posti nel livello VI, cui era seguita poi la creazione del livello VI-*bis* per l'ispettore di terza.

9. — Sulla base delle predette considerazioni risulta l'infondatezza anche dei profili di illegittimità sollevati dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano (r.o. n. 266 del 1997).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991, e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 76 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo n. 197 del 1995, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 64

Sentenza 12-17 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati in genere - Perseguibilità a querela - Esclusione per alcuni delitti, nel caso di fatto connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio, anche se quest'ultimo sia estinto già prima che l'azione penale sia stata esercitata - Ragionevolezza (vedi sentenze della Corte nn. 175/1971 e 275/1990) - Non fondatezza.**

(C.P., art. 542, terzo comma, n. 2).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dal tribunale di Bolzano, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione dell'imputato, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Alberto Valenti e Salvatore De Maria per l'imputato e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il tribunale di Bolzano solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, «nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66», nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, consente la persecuzione, in mancanza di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso articolo, quando sussista un reato connesso procedibile d'ufficio, ma questo sia estinto già prima che l'azione penale sia stata esercitata.

A parere del giudice *a quo* la norma censurata determinerebbe una disparità di trattamento, «essenzialmente relativo agli interessi della parte offesa che, nel caso di connessione con reato estinto, vede pregiudicato il suo diritto alla riservatezza, senza che sussista adeguata ragione di differenziazione rispetto al caso di mancata sussistenza del reato connesso».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e comunque infondata». Osserva l'Avvocatura che effettivamente la perseguibilità a querela dei reati contro la libertà sessuale si giustifica in funzione della tutela della riservatezza della vittima, sicché la procedibilità d'ufficio in ipotesi di connessione con altro reato a sua volta procedibile d'ufficio, rinviene il proprio fondamento nella considerazione che l'accertamento del reato connesso, ineluttabilmente svela il delitto contro la libertà sessuale, frustrando, quindi, le ragioni stesse della perseguibilità a querela. Corretto sarebbe quindi il rilievo del giudice *a quo*, nel senso che, ove il fatto non divenga notorio, per essere il reato connesso estinto — così da rendere superfluo l'inizio delle indagini preliminari — la norma paleserebbe la sua irragionevolezza, considerato che la procedibilità di ufficio del delitto contro la libertà sessuale finirebbe con il ledere la riservatezza della vittima. La norma, soggiunge l'Avvocatura, potrebbe tuttavia essere letta nel senso di richiedere che, in relazione al delitto perseguibile d'ufficio, siano state quanto meno avviate indagini dopo la iscrizione della notizia di reato, così da profilare la concreta lesione dell'interesse alla riservatezza: una lettura, questa, che potrebbe essere assecondata da una interpretazione conforme a Costituzione da parte della Corte, nel senso specificamente enunciato di disattendere l'interpretazione troppo rigida della Corte di cassazione.

Peraltro, ha concluso l'Avvocatura, la norma impugnata, oltre che funzionale alla tutela della riservatezza della vittima, pare anche volta a soddisfare l'interesse dello Stato al perseguimento dei reati, nelle ipotesi in cui quest'ultimo interesse diviene predominante rispetto al primo: il che avverrebbe proprio nel caso in cui il reato contro la libertà sessuale sia connesso ad altri reati rilevanti (come si desume dalla procedibilità di ufficio), i quali non cessano di «esistere nella loro storicità per il fatto di essere estinti prima dell'esercizio dell'azione penale».

3. — Ha spiegato atto di costituzione la parte privata, la quale ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 542 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, con riserva di presentare successiva memoria, che peraltro non è stata presentata.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Bolzano sottopone a scrutinio di costituzionalità l'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, nella parte in cui esclude la perseguibilità a querela per i delitti richiamati nel primo comma dello stesso articolo se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, anche nell'ipotesi in cui — secondo l'interpretazione costantemente offerta dalla giurisprudenza di legittimità — quest'ultimo delitto sia estinto già prima che l'azione penale sia stata esercitata.

Ritiene, infatti, il giudice rimettente, che, nel caso di connessione con un reato estinto, la persona offesa vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza — a salvaguardia del quale starebbe, appunto, la procedibilità a querela — senza potersi a tal fine evocare alcun valido argomento sulla cui base distinguere l'ipotesi dedotta rispetto al caso in cui manchi totalmente il reato connesso. Da ciò scaturirebbe, dunque, un palese contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Carta fondamentale.

2. — La questione non è fondata.

Va preliminarmente osservato che la rilevanza del quesito sottoposto all'esame della Corte non può ritenersi in alcun modo svilita dalla intervenuta abrogazione dell'art. 542 del codice penale, ad opera dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, avendo il giudice rimettente deliberato, seppure in forma implicita, l'applicabilità nel suo complesso al caso di specie della disciplina anteriormente vigente, in virtù dei principi che regolano la successione delle leggi in materia penale, ed in considerazione del fatto che la previsione oggetto di impugnativa risulta — per quel che qui interessa — testualmente identica a quella dettata dall'art. 609-*septies*, quarto comma, n. 4, del codice penale, introdotto dall'art. 8 della citata legge n. 66 del 1996. Del pari corretto si rivela, poi, il richiamo del giudice *a quo* al diritto vivente, essendo numerose e distribuite nell'arco di un lungo periodo le pronunce della Corte di cassazione secondo le quali l'estinzione del reato connesso non incide sulla procedibilità di ufficio del delitto contro la libertà sessuale, pure nell'ipotesi — si è talora sottolineato — in cui la causa estintiva sia intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale. Occorre peraltro rilevare che tale orientamento, sul quale il giudice rimettente fonda, come si è detto, l'oggetto stesso delle

proprie censure, non può essere isolato da quell'altra nutrita serie di affermazioni giurisprudenziali che, circoscrivendo entro confini del tutto peculiari il vincolo di connessione dal quale scaturisce la modifica del regime di procedibilità, ne individuano la relativa ragion d'essere, offrendo di tale regime una giustificazione plausibile e, dunque, immune da rilievi sul piano costituzionale. Si è infatti ritenuto che la connessione cui si riferisce il terzo comma dell'art. 542 cod. pen. in relazione alla particolare ipotesi di perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, è solo quella materiale e non anche processuale, seppur considerata nel più ristretto ambito delineato dall'art. 12 cod. proc. pen. rispetto alla disciplina dettata dall'art. 45 dell'abrogato codice di rito, giacché la *ratio* di tale disposizione deve individuarsi nel venir meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di questi reati, ed in particolare dell'esigenza della riservatezza, in quanto l'indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio comporta necessariamente l'accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia. Pertanto, in base a tale *ratio*, l'estensione della perseguibilità di ufficio può ravvisarsi o perché i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale — quando l'uno e l'altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell'atto di consumarne un altro o in occasione di questo — ovvero per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire l'impunità di un diverso delitto (Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, n. 3014). Si è pure puntualizzato che, in tema di reati contro la libertà sessuale, il reato è perseguibile di ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili di ufficio: in tali casi, infatti, poiché sul fatto di violenza sessuale l'attività istruttoria deve puntare l'attenzione in relazione a reati perseguibili di ufficio, non permane alcuna ragione per tutelare, attraverso la procedibilità a querela, la riservatezza della persona offesa (Cass., Sez. III, 25 maggio 1995, n. 1965).

La medesimezza dell'alveo investigativo relativo ai due reati adeguatamente giustifica, pertanto, la *regula iuris* in punto di procedibilità, senza che l'eventuale intervento di una causa estintiva in ordine al reato *ab origine* perseguibile di ufficio possa fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la ragionevolezza dell'intero costruito. Anche a voler prescindere, infatti, dalla rinunciabilità di talune cause estintive, come l'amnistia e la prescrizione (v. sentenza n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990), è del tutto evidente che l'esigenza di indagini — e, dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera sessuale — ben può postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il fatto storico nella sua integralità, onde consentire una sua corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perché quel delitto — come accertato — possa in concreto essere dichiarato estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 542, terzo comma, n. 2, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 65

Sentenza 12-17 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Ordinanza pretorile di reiezione di provvedimento cautelare con compensazione delle spese giudiziali - Reclamo - Collegio che decide sul reclamo della possibilità di confermare o modificare il provvedimento anche in ordine alla compensazione delle spese - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 253/1994 - Ragionevolezza dell'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale - Unicità per tutte le parti del sistema di reclamabilità - Non fondatezza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 669-terdecies, commi 1 e 4; c.p.c., art. 669-septies, comma 3).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 669-terdecies, commi 1 e 4, e 669-septies, comma 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997 dal tribunale di Modena sul reclamo proposto dalla Nuova Siria s.n.c. contro Rossi Olinto ed altra, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento di reclamo avverso un ordinanza pretorile che aveva disposto il rigetto del provvedimento cautelare, con compensazione delle spese giudiziali, il tribunale di Modena, adito dalla parte vincitrice avverso la sola statuizione delle spese, con ordinanza emessa il 26 febbraio 1997, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 669-terdecies, comma 1, cod. proc. civ., nella parte in cui, stabilendo che è ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o rigettato un provvedimento cautelare, non prevede altresì la reclamabilità del provvedimento con il quale siano state compensate le spese del procedimento cautelare;

2) dell'art. 669-terdecies, comma 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non stabilisce che sul reclamo il collegio pronuncia ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica, o revoca il provvedimento cautelare, «ovvero la compensazione delle spese del procedimento cautelare»;

3) «in alternativa», dell'art. 669-septies, comma 3, cod. proc. civ., nella parte in cui non stabilisce l'opponibilità del provvedimento ex art. 645 cod. proc. civ., oltre che in caso di condanna alle spese anche in quello di compensazione delle stesse.

A parere del giudice *a quo*, sarebbe esclusa «per diritto vivente» l'ammissibilità di un reclamo contro la sola statuizione sulle spese (non congiunto cioè ad un reclamo del provvedimento cautelare), ed inoltre la opponibilità ex art. 645 cod. proc. civ. della condanna alle spese, prevista dal successivo art. 669-septies, comma 3, non

potrebbe estendersi analogicamente alla compensazione delle spese stesse. Tale ultima notazione renderebbe rilevante, «almeno indirettamente», la questione di legittimità costituzionale del citato art. 669-*septies*, la cui eventuale addizione nel senso richiesto consentirebbe di superare i dubbi di legittimità costituzionale concernenti la non reclamabilità del provvedimento che ha compensato le spese.

Osserva il rimettente che la lacuna normativa da lui individuata comporterebbe una duplice irragionevolezza, sul piano sostanziale e su quello processuale: sia la condanna alle spese sia la compensazione delle stesse «negano la sussistenza di diritti soggettivi e importano diminuzioni patrimoniali»; entrambe sono poi «contenute in una statuizione di natura decisoria e destinata a diventare definitiva».

Sarebbe altresì ravvisabile una disparità di trattamento (incompatibile con il principio di equivalenza dei mezzi processuali dalla stessa Corte costituzionale affermato) tra la posizione della parte vincitrice nel merito ma insoddisfatta dalla compensazione delle spese, priva di qualsiasi rimedio impugnatorio, e quella della parte insoddisfatta dalla condanna alle spese, che invece disporrebbe pur sempre del citato rimedio dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

Considerato in diritto

1. — Secondo il tribunale di Modena, l'art. 669-*terdecies*, commi 1 e 4, cod. proc. civ. risulterebbe lesivo degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento nonché con riferimento al principio dell'equivalenza nell'attribuzione dei mezzi processuali, in quanto non prevede l'esperibilità del reclamo avverso l'ordinanza resa *ante causam*, con la quale, nel negare il provvedimento cautelare, si dichiara altresì la compensazione delle spese giudiziali. La censura è correlativamente estesa all'omessa previsione, tra i poteri del collegio che decide sul reclamo ai sensi del citato comma 4, della possibilità di confermare o modificare il provvedimento anche in ordine alla compensazione delle spese.

Il giudice *a quo* lamenta in sostanza il difetto di un'autonoma reclamabilità del provvedimento con riguardo alla compensazione delle spese, e censura «in alternativa» — ma prospettando in effetti una ipotesi subordinata — l'art. 669-*septies*, comma 3, cod. proc. civ., nella parte in cui non estende anche alla declaratoria di compensazione delle spese giudiziali l'opponibilità della condanna alle spese stesse.

2. — La censura concernente l'art. 669-*septies*, comma 3, cod. proc. civ. è manifestamente inammissibile.

Il giudice *a quo*, infatti, si trova a dover decidere in sede di reclamo e non già di opposizione, e si duole quindi di un *deficit* di tutela in un ambito processuale diverso da quello introdotto dalla norma impugnata. Donde l'irrelevanza della questione.

3.1. — Riferita la censura — che il giudice *a quo* motiva unitariamente, prendendo in contemporanea considerazione le due norme denunciate — al solo art. 669-*terdecies*, diventa agevole osservare che non è configurabile una disparità di trattamento fra le parti del processo, le quali astrattamente sono poste sullo stesso piano con riguardo al problema della reclamabilità del provvedimento emesso dal giudice cautelare di primo grado.

3.2. — Né può dirsi che, se interpretata nel senso — accolto dal rimettente, in contrasto peraltro con la prevalente dottrina e con parte della giurisprudenza — dell'irreclamabilità della (sola) compensazione delle spese processuali, la norma sia irragionevole. Al contrario, essa sarebbe da considerare del tutto coerente con quel sistema dalla cui ricostruzione, nei sensi appresso indicati, detta irreclamabilità discenderebbe.

3.2.1. — Attraverso l'istituto del reclamo il legislatore ha inteso introdurre, secondo quanto più volte rilevato da questa Corte (cfr., da ultimo, sentenza n. 421 del 1996), un generale mezzo di controllo dell'operato del giudice della cautela, affidato a un giudice diverso e collegiale.

Quest'ultimo è quindi investito del complessivo contenuto della domanda cautelare ed è titolare dei medesimi poteri conferiti al primo giudice; per cui il giudizio che s'instaura a seguito del reclamo è destinato a svolgersi sull'intero *thema decidendum* oggetto del procedimento cautelare, del quale il momento del reclamo costituisce la prosecuzione. L'integrale devoluzione della controversia al giudice collegiale implica che il provvedimento da questi adottato venga a sostituire del tutto quello reclamato, e comporta altresì che il secondo giudice non sia limitato, nella propria cognizione e nella dotazione degli strumenti decisori, dai motivi dedotti dalle parti reclamanti. Con la conseguenza che sarebbe inconfigurabile un giudizio di reclamo circoscritto ad un solo punto della decisione secondo l'ottica propria del giudizio di impugnazione, qual è viceversa quella sottesa alla prospettazione. E dunque contrasterebbe con la logica stessa dell'istituto un intervento additivo che lo piegasse alle caratteristiche

del doppio grado distogliendolo da quelle, sue tipiche, che lo connotano quale sviluppo ulteriore — seppure in una sede diversa — dell'unico procedimento cautelare. Se non è possibile scindere un profilo del provvedimento per farne il solo oggetto della modifica o della revoca, deve *a fortiori* escludersi che possa normativamente isolarsi a tal fine il capo concernente la compensazione delle spese per renderlo reclamabile autonomamente prescindendo dal merito.

3.2.2. — Che se poi si volesse invece muovere dalla diversa premessa interpretativa, secondo cui riveste carattere impugnatorio il rimedio previsto dall'art. 669-terdecies, comma 1, così come risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 253 del 1994, allora verrebbe meno ogni ragione per non condividere l'avviso espresso — nell'unico precedente sinora reso in materia — dal giudice della legittimità, secondo cui la parte rimasta anche parzialmente soccombente in ordine alla pronuncia accessoria sulle spese ha a disposizione il mezzo del reclamo (Cass. 27 settembre 1996, n. 8516, che solo in ragione di ciò ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario *ex art. 111* della Costituzione). Ma così resterebbe eliso il problema stesso che sta alla base della sollevata questione di costituzionalità.

3.3. — La norma, comunque interpretata, non viola neppure l'art. 24 della Costituzione, poiché la compensazione delle spese giudiziali — affidata, per regola generale, alla sussistenza di giusti motivi — non rappresenta in alcun modo ostacolo alla difesa dei propri diritti.

Del resto il rimettente, senza negare ciò, adduce a sostegno del prospettato dubbio d'incostituzionalità una ragione tutt'affatto diversa, riportando il rilievo di questa Corte, secondo cui «l'equivalenza dell'attribuzione di mezzi processuali esperibili dalle parti è in un rapporto di necessaria strumentalità con la garanzia di azione e difesa sancite dall'art. 24 (sentenza n. 253 del 1994)». Ma omette di considerare che tale argomento veniva utilizzato per trarne la conseguenza che una distribuzione squilibrata dei mezzi di tutela, riducendo la possibilità di una delle parti di far valere le proprie ragioni, condiziona impropriamente a danno di essa e a favore della controparte l'andamento del processo. Il che non si verifica invece nella presente specie, essendo unico per tutte le parti il sistema di reclamabilità previsto dalla denunciata normativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies, commi 1 e 4, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Modena con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-septies, comma 3, del codice di procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso tribunale in riferimento ai medesimi articoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 66

Ordinanza 12-17 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Differimento - Richiesta da parte del difensore dell'imputato impegnato in altri numerosi procedimenti penali fuori del distretto - Analoga questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 178/1991 - Possibilità per il giudice di apprezzare con la dovuta ragionevolezza le singole situazioni concrete - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 24, 25, 97 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1997 dal tribunale di Bari, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il tribunale di Bari, premesso che in un procedimento penale era stata avanzata richiesta di differimento del dibattimento per essere il difensore dell'imputato impegnato in altri numerosi procedimenti penali fuori del distretto, e che la richiesta doveva considerarsi tempestivamente proposta, risultando che soltanto il giorno precedente il difensore era stato investito del mandato, ha, con ordinanza del 14 maggio 1997, denunciato, in riferimento agli artt. 112, 24, 25 e 97 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 486 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la possibilità, per il giudice, di valutare — in caso di impedimento dedotto dal difensore nominato dall'imputato in data immediatamente prossima a quella dell'udienza in cui debba celebrarsi il dibattimento — la diligenza e la lealtà del comportamento tenuto dall'imputato nella scelta di difensore impedito a comparire, e la non strumentalità di detta nomina a fini dilatori»;

che, secondo il giudice *a quo*, resterebbe paralizzato l'esercizio dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), vulnerato il diritto di difesa del pubblico ministero (art. 24 della Costituzione), compromesse l'attuazione della giurisdizione da parte del giudice naturale precostituito per legge ed il razionale funzionamento della giustizia (artt. 25 e 97 della Costituzione);

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 178 del 1991, ha già affrontato un'analoga questione, precisando che l'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale lascia al giudice la possibilità di apprezzamento delle situazioni concrete, secondo canoni di ragionevolezza, per contemperare le diverse esigenze in sede di applicazione della norma adesso denunciata; e che tale linea interpretativa risulta costante nella giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso che il legislatore ha inteso conciliare le esigenze di buona e rapida amministrazione della giustizia con il diritto dell'imputato di essere assistito dal difensore di fiducia, con possibilità per il giudice di sindacare — con adeguata motivazione guidata da criteri di logicità — la «scelta» operata rigettando la richiesta di rinvio se ricorrono esigenze di buona amministrazione della giustizia o se la richiesta di rinvio sia dettata da intenti dilatori;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 97 e 112 della Costituzione, dal tribunale di Bari, con ordinanza del 14 maggio 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il relatore: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0282

N. 67

Ordinanza 12-17 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Regione Emilia-Romagna - Scuola dell'infanzia - Assegnazione di contributi ai comuni - Presunto pregiudizio della libertà di insegnamento - Applicazione da parte del giudice *a quo* della norma oggetto di censura - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52).

(Cost., artt. 33, secondo e terzo comma, e 117, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio»), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dal Comitato bolognese «Scuola e Costituzione» ed altre contro la regione Emilia Romagna, iscritta al n. 574 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione del Comitato bolognese «Scuola e Costituzione» ed altre nonché gli atti di intervento della FISM-Federazione italiana scuole materne ed altra e della regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani, Sergio Panunzio, Federico Sorrentino, Corrado Maureri e Maria Virgilio per il Comitato bolognese «Scuola e Costituzione» ed altre, Giovanni Giacobbe, Nicola Picardi, Mauro Giovannelli e Giuseppe Totaro per la FISM-Federazione italiana scuole materne ed altra e gli avv.ti Giandomenico Falcon e Giulio Corrales per la regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna — adito dal Comitato bolognese «Scuola e Costituzione», dalla Chiesa evangelica metodista, dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno e dalla Comunità ebraica di Bologna, per l'annullamento della delibera con cui il Consiglio regionale aveva dettato i criteri di assegnazione dei contributi ai comuni per l'attivazione di un sistema pubblico integrato della scuola dell'infanzia — ha, con ordinanza emessa il 17 ottobre 1996 (pervenuta alla Corte il 28 luglio 1997), sollevato, in relazione agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo, Cost., questione di legittimità costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52, nel suo complesso «a causa dello stretto legame intercorrente tra le norme della stessa, ciascuna inautonoma senza l'altra»;

che il giudice *a quo* richiamata la sentenza parziale pronunciata in pari data (17 ottobre 1996) — con cui, dopo aver dichiarato inammissibili tutte le doglianze dei ricorrenti, ad esclusione di tre, aveva accolto quella relativa all'avvenuta ripartizione di fondi anche in favore di comuni che non avevano stipulato le relative convenzioni —, motiva la rilevanza della questione solo affermando che le denunciate norme «costituiscono elemento dirimente della controversia, favorevolmente decisa in data odierna soltanto in relazione ad un limitato aspetto»;

che, secondo il TAR, la scuola materna costituirebbe il grado preparatorio dell'istruzione elementare e svolgerebbe un ruolo formativo della personalità infantile ed educativo, proponendosi la diffusione della scuola stessa senza squilibri e disegualianze sul territorio nazionale: per cui, proprio in ragione di tale diffusione, il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, nel riordinare l'intero sistema scolastico di istruzione e formazione, avrebbe individuato tale settore come primo campo di sperimentazione di iniziative ed azioni specifiche da assumersi da parte della giunta, così ricomprendendolo «a pieno titolo» nel settore scolastico;

che, infatti, la denunciata legge, in armonia con la risoluzione della Giunta, prevederebbe: *a)* all'art. 2, la realizzazione di un sistema integrato di scuola dell'infanzia secondo una logica di coordinamento fra le diverse offerte educative; *b)* all'art. 3, il sostegno finanziario ai comuni che attivino convenzioni finalizzate alla qualificazione e al sostegno delle scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni e cooperative senza fini di lucro; *c)* all'art. 4, un fondo per la promozione delle convenzioni fra comuni e scuole dell'infanzia private; *d)* all'art. 5, la ripartizione del fondo stesso fra i comuni che abbiano stipulato le convenzioni con scuole dell'infanzia private nelle quali siano previsti oneri a carico dei comuni per contributi di spesa corrente e di investimento;

che dunque l'obiettivo della legge — stante anche la modificazione del titolo in «Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia» — si rivolgerebbe alla parte formativa ed educativa del bambino, riguardando quindi la materia dell'istruzione; materia che, ex art. 33, comma primo, della Costituzione, è affidata allo Stato, mentre alle regioni l'art. 117, comma primo, della Costituzione, sulla base dei criteri enunciati dall'art. 34, commi terzo e quarto, della Costituzione, attribuisce il diverso compito di legiferare nella materia dell'assistenza scolastica, salva la competenza legislativa nelle materie dell'istruzione artigiana e professionale;

che, oltre ai succitati articoli, risulterebbe violato anche l'art. 33, comma terzo, della Costituzione, secondo il quale gli enti privati possono istituire scuole senza oneri a carico del bilancio pubblico; e al riguardo il TAR sottolinea (senza peraltro indicare l'art. 33, comma primo, della Costituzione in dispositivo) che ogni contribuzione pubblica, ove rivolta direttamente al funzionamento ed alla gestione della scuola, contiene il rischio di un'ingerenza sull'organizzazione della scuola, con pregiudizio della libertà di insegnamento;

che davanti a questa Corte si è costituito il Presidente della giunta regionale, chiedendo la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza della questione;

che ha depositato memoria d'intervento, concludendo allo stesso modo, anche la FISM (Federazione italiana scuole materne), sia nella sua dimensione nazionale sia nell'articolazione regionale costituita dalla Federazione dell'Emilia-Romagna, in qualità di firmataria del protocollo d'intesa con la regione, nel quale si individua lo schema-tipo di convenzione per la costituzione del sistema integrato;

che si sono altresì costituite le parti ricorrenti nel giudizio *a quo*, insistendo per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della denunciata legge;

che tutte le parti hanno depositato, nell'imminenza dell'udienza, ampie ed articolate memorie a sostegno dei rispettivi assunti e conclusioni;

Considerato che, in via preliminare, va dichiarato ammissibile l'intervento della FISM (Federazione italiana scuole materne) nella dimensione nazionale e nell'articolazione periferica costituita dalla Federazione Emilia Romagna, in quanto le rispettive posizioni sono suscettibili di restare direttamente incise dall'esito del giudizio (cfr. sentenza n. 421 del 1995), in quanto tale giudizio ha evidenti riflessi su atti riferentisi a convenzioni specifiche tra i comuni cui vengano assegnati i contributi e gli enti gestori delle scuole dell'infanzia rappresentati, com'è pacifico, dalla stessa FISM (anche attraverso la sottoscrizione del protocollo d'intesa che individua lo schema-tipo di convenzione);

che, sempre in via preliminare, va effettuata, come di seguito, la necessaria verifica dei requisiti d'ammissibilità della sollevata questione, segnatamente della rilevanza, il cui difetto è stato dalle parti eccepito;

che il rimettente ha denunciato la legge regionale n. 52 del 1995 nel suo complesso sottolineando, con condivisibile giudizio, lo «stretto legame intercorrente tra le norme della stessa»; e dunque la censura d'incostituzionalità presenta carattere unitario, per cui non è consentita la scissione di essa attraverso il frazionamento dei possibili diversi profili applicativi;

che con sentenza — coeva all'ordinanza di rimessione — d'accoglimento di parte del ricorso per violazione della stessa legge, il giudice *a quo* ha già fatto applicazione di quest'ultima ravvisando, nell'ammissione ai contributi anche di comuni che non abbiano stipulato convenzioni, un motivo d'illegittimità dell'atto impugnato dai ricorrenti;

che, oltre a pronunciare come sopra nel merito, egli ha anche dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la parte connessa alle determinazioni d'interesse della FISM, non essendo stata questa chiamata a partecipare a quel giudizio; inammissibilità che, senza alcuna spiegazione, non è stata dichiarata anche in relazione ai motivi di ricorso fondati sulla dedotta illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità della legge regionale;

che, pertanto, ai fini della motivazione sulla rilevanza, il giudice *a quo* avrebbe dovuto dar conto del fatto che non si fosse ormai esaurito il suo potere decisorio, rimanendo come unico oggetto del giudizio *a quo* le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti; e ciò tanto più in quanto questi avevano prospettato i dubbi di costituzionalità in logica subordinazione all'ipotesi che l'impugnata delibera fosse ritenuta conforme a legge;

che, viceversa, il rimettente si è limitato ad affermare in modo apodittico, senza alcun riferimento ai relativi presupposti, la rilevanza della sollevata questione, il cui accoglimento peraltro finirebbe col rendere inutiliter data la sentenza ch'egli ha già come sopra pronunciato in riconoscimento di un interesse legittimo fatto valere dai ricorrenti;

che, quindi, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 (Integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6 «Diritto allo studio»), sollevata dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 33, commi secondo e terzo, e 117, comma primo, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il relatore: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 68

Ordinanza 12-17 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ambiente (Tutela dell') - Trattamento sanzionatorio penale - Individuazione dei beni oggetto di tutela per categoria - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 247/1997, 67/1992, 151/1986, 269 e 122 del 1993 e 312/1995) - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431). (Cost., artt. 42, 97, 9 e 25, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431, promossi con sette ordinanze emesse tra il 19 marzo ed il 28 maggio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 416, 490, 491, 495, 496, 633 e 634 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 28, 35 e 40, prima serie speciale dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con sette ordinanze di identico contenuto, emesse tra il 19 marzo e il 28 maggio 1997 (r.o. nn. 490, 491, 495, 496, 633, 634 del 1997), nel corso di altrettanti procedimenti penali nei quali era chiamato ad applicare, tra l'altro, l'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma;

che, ad avviso del giudice *a quo*, essa si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 42 e 97 della Costituzione (per quanto il richiamo a tale secondo parametro, pur presente nella parte motiva di tutte le ordinanze, figuri, poi, nel dispositivo delle sole ordinanze r.o. nn. 416 e 491 del 1997), rimandando alla nozione di aree protette quale desumibile dalla espressa elencazione normativa di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 312 del 1985, che individua i beni oggetto di tutela per categoria;

che siffatta elencazione sarebbe illegittima, non consentendo che la individuazione dei beni con naturale attitudine al vincolo, e conseguenti limitazioni al diritto di godimento e di disposizione, avvenga nelle forme del giusto procedimento, sia al fine di rendere conoscibili le ragioni che connotano il particolare pregio del bene, sia per consentire ai privati di introdurre le proprie osservazioni ed istanze;

che, inoltre, la norma in questione recherebbe *vulnus* all'art. 9 della Costituzione, introducendo un regime particolarmente affittivo senza alcuna certezza che lo stesso sia in rapporto di sintonia con interessi effettivamente sussistenti, proprio per non essere la tutela del valore ambientale affidata a concreti atti della pubblica autorità di individuazione del bene da tutelare;

che, parimenti, essa, per il suo carattere prevalentemente formale, risulterebbe irragionevolmente più affittiva rispetto alla previsione di cui all'art. 734 cod. pen., che considera la deturpazione di fatto ed in concreto del bene ambientale;

che, nella prospettazione del giudice rimettente, l'art. 1-*sexies* violerebbe, altresì, l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per il contrasto con il principio della legalità, avuto riguardo alla indeterminatezza della pena da applicare, oltre che della condotta incriminata, individuata con generico riferimento alla violazione delle disposizioni dello stesso decreto-legge n. 312 del 1985;

che in tutti i predetti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità delle questioni, non avendo il giudice rimettente esposto alcun elemento descrittivo delle fattispecie oggetto dei procedimenti penali *a quibus* e, nel merito, per la manifesta infondatezza;

Considerato che l'identità delle questioni consente che esse siano trattate e decise congiuntamente;

che, per quanto riguarda la eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, essa risulta infondata in quanto, pur nella lacunosità delle ordinanze di rimessione con riguardo al punto della motivazione sulla rilevanza delle questioni sollevate nei giudizi *a quibus* è possibile, tuttavia, rinvenire elementi idonei a consentire una valutazione positiva sulla sussistenza della rilevanza stessa;

che, nel merito, quanto al rilievo secondo il quale la legge n. 431 del 1985 elenca i beni da tutelare per categoria, anziché affidare la relativa individuazione ad atti concreti della pubblica autorità, questa Corte ha ripetutamente affermato che la *ratio* della introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati risiede nella valutazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza (sentenze nn. 247/1997, 67/1992 e 151/1986; ordinanza n. 431/1991);

che tali considerazioni rendono altresì ragione della manifesta infondatezza dell'ulteriore censura relativa alla mancata osservanza, nell'apposizione del vincolo di cui si tratta, delle forme del giusto procedimento, la cui disciplina, del resto, è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto dei principi costituzionali (sentenza n. 312/1995);

che, quanto alla lamentata violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questa Corte ha già ritenuto infondate analoghe questioni sollevate con riferimento al medesimo rilievo, osservando che «la scansione... dell'ambito sanzionatorio e della conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli, sulla base della tipologia di condotte incriminate... risulta, alla luce sia della interpretazione adeguatrice operata dalla giurisprudenza che dell'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, corrispondere ai precetti di determinatezza della sanzione penale, soddisfacendo, inoltre, il canone di adeguatezza e congruità della pena nel rapporto di proporzionalità, sia nel minimo che nel massimo, alla tutela del bene presidiato dalla norma» (sentenza n. 247/1997; v. anche sentenze nn. 122/1993 e 67/1992);

che, d'altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto in evidenza che l'accentuata severità del trattamento, che può risultare dalla norma di cui si tratta, trova giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel ricordato carattere generale, immediato ed interinale, della tutela che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessità di reprimere comportamenti tali da produrre all'integrità ambientale danni gravi e talvolta irreparabili (sentenze nn. 269 e 122 del 1993);

che questa Corte ha, altresì, già esaminato il problema del diverso, e più grave, livello sanzionatorio previsto dall'art. 1-*sexies* rispetto al trattamento riservato a chi compia opere di trasformazione non autorizzata in zona vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, osservando che le censure avverso un differente trattamento sanzionatorio operante su piani diversi, quali sono quelle di cui si tratta, sono manifestamente infondate per la non comparabilità dei due sistemi presi in considerazione, l'uno dei quali (legge n. 1497 del 1939) prevede una tutela diretta alla preservazione di cose e località di particolare pregio estetico isolatamente considerate, mentre l'altro (decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431) introduce una tutela del paesaggio improntata a integrità e globalità, implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico culturale;

che, anche per quanto concerne l'offensività in concreto delle condotte incriminate, è sufficiente richiamare l'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il quale l'accertamento della stessa è in ogni caso devoluto al sindacato del giudice penale (v., da ultimo, sentenza n. 247 del 1997);

che, pertanto, tutte le questioni sollevate dal giudice *a quo* devono essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevate, in riferimento agli artt. 42, 97, 9, 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0284

N. 69

Sentenza 12-20 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Impignorabilità delle somme di pertinenza degli enti locali - Operatività - Condizione ulteriore - Mancata emissione di mandati di pagamento, a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente - Omessa previsione - Richiamo alla sentenza della Corte n. 285/1995 - Disciplina immotivatamente diversa da quella in vigore per le UU.SS.LL. - Lesione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale - Posizione del creditore dell'ente deteriore rispetto a quella del creditore di una U.S.L. - Adozione di apposita deliberazione da parte dell'organo esecutivo dell'ente locale - Carenza di elementi idonei alla individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale - Difetto di pregiudizialità - Manifesta inammissibilità.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113, comma 3, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336; d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 113, commi 2 e 3, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24 secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, promossi con ordinanze emesse il 22 novembre 1996 dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra la

S.I.A. s.p.a. ed altri e il comune di Pozzuoli ed altra iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1997, ed il 26 luglio 1996 dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Costa Illuminata ed il comune di Catania ed altra iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi contro il comune di Pozzuoli, il pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con ordinanza del 22 novembre 1996, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2 (*recte*: art. 113, commi 2 e 3), del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336.

2. — La citata norma dispone che «Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità».

Rileva il rimettente che siffatta disciplina, applicabile agli enti locali, risulta diversa da quella in vigore per le unità sanitarie locali a seguito della sentenza n. 285 del 1995 con cui questa Corte ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, della data della deliberazione di impegno da parte dell'ente».

Dalla diversità delle discipline, riferibili agli enti locali e alle unità sanitarie locali, discenderebbe, secondo il giudice *a quo*, che il creditore (che abbia proceduto al pignoramento) di somme di pertinenza di un ente locale verrebbe a trovarsi in una posizione peggiore rispetto al creditore di una unità sanitaria locale. Infatti, mentre l'ente locale esecutato potrebbe, agli effetti dell'impignorabilità (delle somme di sua pertinenza), limitarsi ad opporre al creditore precedente la delibera di quantificazione delle somme destinate ai fini indicati dal legislatore, la unità sanitaria locale i; sarebbe tenuta anche a provare che dalla data di detta deliberazione non sono stati emessi — a titoli diversi da quelli vincolati — mandati di pagamento se non seguendo uno specifico ordine cronologico. Con conseguente violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Una ulteriore violazione dello stesso principio viene ravvisata dal rimettente nella rilevabilità d'ufficio della nullità, sancita dal secondo comma della disposizione denunciata, per effetto della quale il creditore di un ente locale, diversamente da quello di una unità sanitaria locale, potrebbe veder frustrata la propria pretesa esecutiva anche in mancanza di opposizione da parte del debitore esecutato.

Secondo lo stesso rimettente, la disciplina censurata violerebbe, infine, l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto il creditore di un ente locale che intenda contestare l'impignorabilità delle somme di competenza dell'ente medesimo sarebbe tenuto a provare l'illegittimità della delibera di quantificazione adottata dall'ente. In relazione a ciò, la rilevabilità d'ufficio della nullità finirebbe per comprimere il diritto di difesa del credi-

tore precedente, sotto molteplici aspetti. Quest'ultimo, prima ancora dell'eventuale intervento d'ufficio del giudice dell'esecuzione, avrebbe l'onere di provare la pignorabilità delle somme di competenza dell'ente esecutato, senza che nel procedimento esecutivo sia configurabile un'attività istruttoria e, in caso di dichiarazione di nullità dell'esecuzione, sarebbe tenuto ad instaurare un procedimento di cognizione, proponendo opposizione avverso l'ordinanza dichiarativa di nullità. Il creditore precedente potrebbe, poi, essere privato di un grado di giurisdizione sulla questione della pignorabilità delle somme di competenza dell'ente esecutato non essendo appellabile la sentenza pronunciata all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi. Sicché, sarebbe configurabile il doppio grado di giurisdizione soltanto ove il debitore esecutato proponga opposizione all'esecuzione per impignorabilità delle somme. E la compressione del diritto di difesa del creditore risulterebbe ancora più evidente considerando che il pignoramento di somme risultate poi impignorabili non sarebbe in alcun modo riconducibile al comportamento del creditore precedente.

3. — Nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi a carico del comune di Catania, il pretore di Catania, con ordinanza del 26 luglio 1996, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, nella parte in cui non prevede, quale condizione per l'impignorabilità delle somme di competenza degli enti locali, la mancata emissione, dalla data di delibera semestrale di quantificazione degli importi delle somme destinate alle finalità di cui al comma 2, di mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.

Rileva preliminarmente il rimettente che questa Corte, con sentenza n. 285 del 1995, ha adeguato la disciplina previgente per le unità sanitarie locali in tema di impignorabilità delle somme di competenza di queste ultime a quella, più rigorosa, in vigore per gli altri enti locali, in base all'assunto che «le due posizioni giuridiche [delle unità sanitarie locali e degli enti locali] messe a confronto sono praticamente analoghe». Con la disposizione denunciata il legislatore avrebbe introdotto per gli enti locali una disciplina nuovamente differenziata rispetto alle unità sanitarie locali, ponendo quale unica condizione per la impignorabilità delle somme di pertinenza degli enti locali l'adozione della delibera semestrale di quantificazione delle somme. Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea, altresì, che se il mancato rispetto dell'ordine cronologico nella emissione di mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati si fosse verificato in relazione ad una procedura esecutiva avviata contro una unità sanitaria locale, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre l'assegnazione delle somme pignorate, con evidente disparità di trattamento tra creditori delle unità sanitarie locali e creditori degli enti locali.

La disposizione denunciata violerebbe, ad avviso del rimettente, anche l'art. 97, primo comma, della Costituzione che impone il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione per le differenti conseguenze che l'inosservanza dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento comporterebbe riguardo alle unità sanitarie locali e agli enti locali.

4. — Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Con successiva memoria, presentata solo nel secondo giudizio, la difesa erariale sostiene che la sentenza n. 285 del 1995 di questa Corte avrebbe integrato la disciplina delle unità sanitarie locali mediante un rinvio non ricettizio alla disciplina degli enti locali e che, pertanto, la successiva modificazione di quest'ultima si estenderebbe direttamente alla prima facendo venir meno la disparità di trattamento denunciata dal rimettente.

Mentre, sempre secondo l'Avvocatura, la diversa qualificazione come ricettizio del rinvio contenuto nella stessa sentenza comporterebbe l'immodificabilità, ad opera del legislatore, della disciplina recepita. Ciò che esulerebbe dai poteri attribuiti dal nostro ordinamento a questa Corte e finirebbe per porsi in contraddizione con le stesse motivazioni poste a base della citata sentenza che avrebbe inteso affermare, attraverso il richiamo all'art. 3 della Costituzione, solo la necessità di equiparare il trattamento di situazioni omogenee e non già la immodificabilità di una determinata disciplina.

La norma denunciata avrebbe, poi, ad avviso della difesa erariale, una sua razionale giustificazione nella difficoltà, per gli enti locali, di rispettare la rigida normativa previgente, restando la tutela dei creditori contro i possibili abusi da parte della pubblica amministrazione in ogni caso assicurata dalle norme sulla responsabilità degli amministratori. Considerazioni tutte che comproverebbero l'infondatezza anche delle diverse censure di violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal decreto legislativo n. 336 del 1996, nella parte in cui non prevede, quale condizione ulteriore per l'impignorabilità delle somme di pertinenza degli enti locali, la mancata emissione, dalla data di delibera di quantificazione delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari ed all'espletamento dei servizi locali indispensabili, di mandati di pagamento, a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa. Ciò determinerebbe, secondo il rimettente, la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, stante la diversa disciplina attualmente in vigore per le unità sanitarie locali ex art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, convertito nella legge n. 67 del 1993, quale risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 285 del 1995. Ad avviso del rimettente, infatti, il creditore che abbia proceduto al pignoramento di somme di pertinenza di un ente locale verrebbe a trovarsi, per effetto della disciplina denunciata, in una situazione peggiore rispetto al creditore di una unità sanitaria locale: mentre al primo l'ente esecutato potrebbe limitarsi ad opporre, agli effetti dell'impignorabilità, la delibera semestrale di quantificazione delle somme, per il secondo l'impignorabilità sarebbe condizionata anche all'osservanza da parte dell'ente esecutato, nell'emissione dei mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, dell'ordine cronologico delle fatture e degli impegni di spesa.

Ritiene, infine, il rimettente che il comma 2 del precitato art. 113 nella parte in cui prevede, per la fattispecie di impignorabilità delle somme ivi indicate, l'adozione di apposita deliberazione da parte dell'organo esecutivo dell'ente locale, «a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio», violerebbe l'art. 3 della Costituzione, ponendo il creditore di un ente locale in una situazione peggiore rispetto al creditore di una unità sanitaria locale, in quanto il primo potrebbe vedere frustrata la propria pretesa esecutiva anche in mancanza di opposizione da parte del debitore e sarebbe lesivo del diritto di difesa del creditore procedente garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione per le implicazioni di carattere processuale che la rilevabilità d'ufficio della nullità verrebbe a determinare sotto molteplici aspetti.

2. — Il pretore di Catania dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995 come modificato dal decreto legislativo n. 336 del 1996, nella parte in cui non prevede, quale condizione ulteriore per l'impignorabilità delle somme di pertinenza degli enti locali, la mancata emissione, dalla data di delibera di quantificazione degli importi delle somme destinate alle finalità ivi indicate, di mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture o degli impegni di spesa.

Oltre ai parametri richiamati nell'ordinanza del pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, il rimettente evoca anche quello di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, in relazione alle diverse conseguenze che la inosservanza dell'ordine cronologico nell'emissione dei mandati di pagamento di somme non vincolate comporterebbe per le unità sanitarie locali e per gli enti locali.

3. — I giudizi che investono la stessa disposizione di legge devono essere riuniti.

4. — La questione sollevata dal pretore di Catania è fondata nei termini di seguito precisati. Occorre premettere che la disciplina dell'impignorabilità delle somme di pertinenza delle unità sanitarie locali era contenuta nell'art. 1, comma 5, del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 9 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67) a tenore del quale: «Le somme dovute a qualsiasi titolo alle unità sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

La riferita disciplina risultava sostanzialmente diversa da quella applicabile agli enti locali per i quali l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68), poneva quale condizione dell'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati dal legislatore, oltre la deliberazione trimestrale di quantificazione degli importi delle somme di cui sopra, la mancata emissione dalla data di adozione della predetta delibera di «mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento» o, se si trattava di somme non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente.

Questa Corte con sentenza n. 285 del 1995, premesso che le due posizioni giuridiche (delle unità sanitarie locali e degli enti locali) messe a confronto erano omogenee e che, pertanto, la diversità di disciplina delle stesse risultava lesiva del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, convertito nella legge n. 67 del 1993, «nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantifichi preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, della data di deliberazione di impegno da parte dell'ente».

L'identità di disciplina tra unità sanitarie locali ed enti locali introdotta dalla citata sentenza è stata eliminata dall'art. 113 del decreto legislativo n. 77 del 1995, entrato in vigore in data 17 maggio 1995, che, abrogando la precedente normativa di riferimento per gli enti locali, al comma 3 subordina «l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2» alla sola condizione che «l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità». Ed è proprio in riferimento alla nuova diversità di disciplina che viene sollevata dal rimettente la stessa questione di costituzionalità già decisa dalla sentenza n. 285 del 1995.

In proposito, una precisazione appare necessaria. Secondo quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato poiché la sentenza n. 285 del 1995 disporrebbe per le unità sanitarie locali un rinvio non ricettizio alla disciplina degli enti locali, la intervenuta modificazione di quest'ultima si comunicerebbe direttamente alle unità sanitarie locali eliminando in radice la stessa possibilità di una qualsiasi diversità tra le due discipline (e tra le due categorie di enti).

L'erroneità della tesi risiede nello stesso presupposto da cui muove, posto che il riferimento ad un rinvio non ricettizio asseritamente operato con la più volte citata sentenza non trova alcun conforto nella lettera e nel contenuto della stessa sentenza.

Privo di fondamento è anche l'assunto della difesa erariale della immodificabilità della disciplina delle unità sanitarie locali quale conseguenza per così dire necessitata del carattere ricettizio del rinvio. È, infatti, evidente che una sentenza di questa Corte non può in alcun caso comportare una limitazione della libertà del legislatore diversa da quella rappresentata dall'osservanza della Costituzione.

Mentre va dunque ribadita la persistente diversità di disciplina tra unità sanitarie locali ed enti locali, quel che si tratta di accertare è se tale diversità risulti o meno conforme alla Costituzione.

In proposito, attesa la identità delle questioni affrontate, debbono essere richiamate le considerazioni svolte da questa Corte nella citata sentenza n. 285 del 1995 riguardo sia all'omogeneità delle due situazioni giuridiche (delle unità sanitarie locali e degli enti locali) poste in confronto che alla irragionevole disparità di trattamento in cui si traduce la diversità di disciplina di tali categorie di enti (e dei rispettivi creditori). La norma denunciata accordando, come si è visto, ai soli enti locali la possibilità di opporre l'impignorabilità di somme di denaro indipendentemente dalla osservanza di un determinato ordine cronologico nell'emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati risulta immotivatamente diversa da quella in vigore per le unità sanitarie locali ed in quanto tale lesiva del principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Si deve, pertanto, far luogo ad una dichiarazione di incostituzionalità che, nei limiti dell'ordinanza di rimessione, riconduca la disposizione denunciata in termini corrispondenti alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, convertito nella legge n. 67 del 1993, come risulta a seguito della sentenza di questa Corte n. 285 del 1995.

5. — Resta assorbita ogni altra censura.

6. — La questione sollevata dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, è manifestamente inammissibile in quanto l'ordinanza di rimessione risulta priva di elementi idonei alla individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e, quindi, del carattere di pregiudizialità rispetto ad esso della questione sottoposta all'esame della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 3, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente;

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 70

Ordinanza 12-20 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Potere del giudice amministrativo di sospendere con ordinanze cautelari propulsive i provvedimenti negativi e il silenzio-rifiuto dell'amministrazione - Omessa previsione - Questione non diretta a rimuovere il dubbio di legittimità costituzionale, che il giudice rimettente ha concretamente mostrato di non nutrire affatto, ma finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia definitiva da impugnazione ed eventuale annullamento da parte del giudice d'appello - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 10 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede espressamente il potere del giudice amministrativo di sospendere, con ordinanze cautelari propulsive, i provvedimenti negativi e il silenzio-rifiuto dell'amministrazione;

che, in particolare, il giudice remittente, adito per l'annullamento di un provvedimento di rigetto di domanda di concessione di contributo in conto capitale ad impresa artigiana per l'acquisto di attrezzature e macchinari, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 (Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano), precisa che, con ordinanza cautelare n. 2831/1995 in pari data, ha accolto temporaneamente la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento negativo impugnato, ordinando alla amministrazione competente di riesaminare la situazione controversa e di regolarla nuovamente a titolo provvisorio, vale a dire concedendo al ricorrente il richiesto contributo ovvero, ove ne ricorressero i presupposti, negandolo nuovamente in presenza di altre legittime ragioni ostative non evidenziate con l'impugnato provvedimento negativo;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il remittente premette di condividere l'orientamento giurisprudenziale a suo avviso riconducibile alle sentenze nn. 284 del 1974, 227 del 1975 e 8 del 1982 di questa Corte ed espresso dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6 del 30 aprile 1982 e nelle ordinanze nn. 17 dell'8 ottobre 1982 e 14 del 1 giugno 1983, secondo il quale, in forza dei principi fissati

dagli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 103, primo comma, e 113 della Costituzione, la tutela cautelare dovrebbe ammettersi anche in relazione al silenzio-rifiuto ed ai provvedimenti negativi dell'amministrazione che incidono sugli interessi legittimi all'acquisizione di un bene della vita (cosiddetti interessi legittimi pretensivi);

che lo stesso remittente ricorda di avere adottato, in numerose fattispecie analoghe a quella oggetto del giudizio a *quo*, ordinanze «propulsive» di sospensione di provvedimenti negativi, tutte annullate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, che, pur ammettendo in linea di principio la sospensibilità dei provvedimenti negativi e del silenzio-rifiuto, ha subordinato l'esercizio del potere cautelare del giudice amministrativo a condizioni talmente rigide da escludere nella sostanza la tutela cautelare per una larga fascia di interessi pretensivi;

che viceversa, secondo il remittente, il giudizio cautelare, analogamente a quello di ottemperanza, potendo implicare l'affermazione del dovere dell'amministrazione di provvedere mediante un *facere* specifico, deve essere ricondotto nell'ambito della giurisdizione estesa al merito, attesa anche l'unitarietà, nella fase cautelare, del momento di cognizione e di quello esecutivo, essendo l'eseguibilità, anche con mezzi coercitivi, connotato proprio ed indefettibile del tipo di tutela richiesto, tanto più che il giudice, nell'indagine circa la ricorrenza dei presupposti della tutela cautelare, può e deve compiere anche una comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella controversia;

che, conseguentemente, ad avviso del giudice a *quo*, la costante interpretazione restrittiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, che costituisce nei suoi confronti «diritto vivente», vanificherebbe l'esigenza costituzionale di assicurare effettiva tutela agli interessi legittimi pretensivi anche nella fase cautelare, e si porrebbe, quindi, in contrasto, con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che il giudice remittente riferisce di aver adottato in numerose fattispecie analoghe a quella che forma oggetto del giudizio principale una interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, a suo avviso, conforme ai principi risultanti dagli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, propiziata dalle sentenze nn. 284 del 1974, 227 del 1975 e 8 del 1992 di questa Corte e seguita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, secondo la quale la tutela cautelare deve ammettersi anche in relazione al silenzio-rifiuto ed ai provvedimenti negativi della pubblica amministrazione che incidano su interessi legittimi cosiddetti pretensivi, interessi che abbiano cioè ad oggetto l'acquisizione di un bene della vita;

che tale orientamento, secondo quanto riferito dallo stesso giudice remittente, non ha potuto pienamente realizzarsi in Sicilia, poiché il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, giudice amministrativo di secondo grado in quella regione, pur ammettendo in linea di principio la sospensibilità dei provvedimenti negativi e del silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione, ha tuttavia circondato il potere cautelare del giudice amministrativo di così stringenti limiti e lo ha subordinato a così rigide condizioni da escludere qualsiasi tutela cautelare per una larga fascia di interessi pretensivi, con conseguente vanificazione della pienezza del principio costituzionale;

che il medesimo giudice remittente mostra nondimeno, nelle ampie argomentazioni svolte sul punto nell'ordinanza di remissione, di ritenere senz'altro corretto e conforme a Costituzione l'orientamento da lui adottato, ed erroneo, invece, quello seguito dal Consiglio di giustizia amministrativa, come si desume dall'ordinanza con la quale, in pari data, il giudice *a quo* ha accolto, sia pure temporaneamente, la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento negativo impugnato, rinviando l'ulteriore e definitiva trattazione dell'istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile dopo la restituzione degli atti del giudizio da parte di questa Corte;

che, in effetti, la domanda incidentale ha potuto essere accolta solo sulla base di quell'interpretazione ampia dei poteri del giudice cautelare che oggi viene richiesto a questa Corte di introdurre con una pronuncia di illegittimità costituzionale;

che in questo contesto è evidente che la questione sottoposta all'esame di questa Corte non è volta a rimuovere un dubbio di legittimità costituzionale, che il remittente ha concretamente mostrato di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa, ma è finalizzata a proteggere l'emananda pronuncia definitiva dall'alea di una impugnazione e di un eventuale annullamento da parte del giudice d'appello;

che, poiché una finalità siffatta è estranea alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. - -

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0307

n. 71

Ordinanza 12-20 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contenzioso previdenziale - Esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche per i lavoratori abbienti - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 23/1973, 60 e 85 del 1979, 98/1987 e 134/1994) - Ontologica diversità di natura e di incidenza dell'istituto dell'esonero rispetto a quello del gratuito patrocinio - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., disp. att. art. 152).

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre ed il 17 dicembre 1996 dal pretore di Macerata nei procedimenti civili vertenti tra Salvucci Giuseppe e Clementi Enrico e l'INAIL, iscritte ai nn. 37 e 113 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 8 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione di Salvucci Giuseppe e dell'INAIL;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi gli avvocati Franco Agostini per Salvucci Giuseppe e Rita Raspanti per l'INAIL;

Ritenuto che nel corso di due giudizi previdenziali — promossi contro l'INAIL da due assicurati, onde ottenere la costituzione di altrettante rendite per malattie professionali — il pretore di Macerata, con due ordinanze di identico contenuto emesse rispettivamente il 5 novembre ed il 17 dicembre 1996, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. «nella parte in cui consente, nella ipotesi ivi prevista, l'esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche ai lavoratori abbienti»;

che — affermata la rilevanza della questione, in ragione della ritenuta condizione di abbenza di entrambi i ricorrenti — premette in fatto il rimettente che l'accertata infondatezza delle domande comporterebbe l'esonero dei soccombenti dal pagamento delle spese processuali, ai sensi della norma censurata (nuovamente in vigore a seguito della sentenza n. 134 del 1994 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 483, che l'aveva abrogata);

che, a giudizio del rimettente, tuttavia, l'intervenuta dichiarazione d'illegittimità — in cui non è stata effettuata alcuna distinzione circa l'operatività dell'esonero nei confronti dei lavoratori abbienti e non abbienti — ha comportato un nuovo sbilanciamento del rapporto riguardante il trattamento normativo fra tali categorie di lavoratori, non risultando giustificata l'estensione del privilegio anche ai lavoratori abbienti, che non beneficiano della tutela costituzionale di cui al terzo comma, dell'art. 24, della Costituzione;

che, infine, a giudizio del rimettente, all'accoglimento della questione non sarebbe di ostacolo un'eventuale indeterminatezza della categoria dei non abbienti, nei cui confronti soltanto dovrebbe residuare l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., potendo operarsi la relativa determinazione, in caso di omesso intervento sul punto ad opera del legislatore, da parte dell'interprete mediante il ricorso alla normativa sul patrocinio gratuito;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INAIL, chiedendo, sulla base di identiche motivazioni, la declaratoria d'incostituzionalità della denunciata norma, la quale crea un'ingiustificata situazione di privilegio a favore della categoria dei lavoratori abbienti rispetto a quella dei non abbienti;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 37 del 1997, si è costituito il ricorrente nel processo *a quo* il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che i due giudizi, riguardanti questioni identiche, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che, secondo il rimettente, l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., «nella parte in cui consente, nella ipotesi ivi prevista, l'esonero dal pagamento delle spese di giudizio anche ai lavoratori abbienti», violerebbe: *a*) l'art. 3 della Costituzione, attesa l'ingiustificata situazione di privilegio della categoria dei lavoratori abbienti rispetto a quella dei non abbienti, con conseguente disparità di trattamento; *b*) l'art. 24, terzo comma, della Costituzione, assicurando questo alla sola categoria dei non abbienti la predisposizione di una più accentuata tutela giurisdizionale (tra cui va ricompreso l'esonero dal pagamento delle spese di soccombenza nelle controversie previdenziali) rispetto al generale consorzio dei cittadini;

che, ripetutamente investita del vaglio di costituzionalità della stessa norma, questa Corte ha affermato e ribadito che lo strumento dell'esonero dalle spese di lite del lavoratore soccombente, lungi dall'alterare la *par condicio* delle parti nel giudizio, costituisce un meccanismo atto a neutralizzare la minore resistenza del lavoratore stesso, venendo pertanto a porsi quale mezzo di ripristino di una uguaglianza che, seppure esistente sul piano formale, è suscettibile di cadere ove il rischio del processo, apparendo troppo gravoso, distolga il soggetto dal far valere le sue pur fondate pretese (v. sentenze n. 23 del 1973, n. 60 e n. 85 del 1979, n. 98 del 1987 e n. 134 del 1994);

che, in particolare, con la citata sentenza n. 60 del 1979, la Corte ha precisato che il patrocinio a spese dello Stato (specificamente disciplinato per le controversie di lavoro e previdenza dagli artt. 9 e segg. della legge 11 agosto 1973, n. 533), in quanto volto a consentire a tutti i cittadini — e quindi anche a quelli aventi un reddito

annuo non superiore ai due milioni di lire (art. 11, secondo comma) — la possibilità di agire e di difendersi in giudizio, si differenzia nettamente dal beneficio dell'esonero, prescindendo quest'ultimo dalle condizioni economiche del soggetto interessato;

che, con sentenza n. 135 del 1987, dopo aver confermato la perdurante attualità della già evidenziata *ratio* della norma, questa Corte — pur rilevato come non valessero ancora tutte le ragioni storiche sottese alla previsione dell'esonero (non potendosi continuare a non tenere conto delle mutate condizioni economiche raggiunte dai lavoratori e dunque della loro possibile situazione di abbienza) — ha tuttavia ritenuto sottratta al suo potere la concreta determinazione delle due categorie, la quale presuppone una scelta affidata alla discrezionalità del legislatore, non surrogabile da un intervento della Corte stessa;

che, con la citata sentenza n. 134 del 1994, l'integrale intervento abrogativo della disciplina dell'esonero operato dal comma 2 dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, è stato a sua volta dichiarato costituzionalmente illegittimo, sulla considerazione che esso — trascurata ogni distinzione tra soggetti abbienti e non abbienti — aveva indiscriminatamente ripristinato la situazione di disparità sostanziale nel processo, limitando di fatto la possibilità di agire della parte privata e così non tutelando a sufficienza la condizione del soggetto inabile al lavoro;

che — ribadita l'ontologica diversità di natura e di incidenza dell'istituto dell'esonero rispetto a quello del gratuito patrocinio, di cui alla citata legge n. 533 del 1973 — questa Corte non può non riaffermare che verrebbe ad invadere indebitamente la sfera discrezionale del legislatore in materia, ove operasse essa stessa, attraverso l'invocata pronuncia d'incostituzionalità, una concreta individuazione dei criteri oggettivi di identificazione delle due diverse categorie di lavoratori abbienti e non, e anche ove demandasse tale compito al giudice del caso concreto;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Macerata, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 72

Ordinanza 12-20 marzo 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 103/1995 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 e nn. 19, 125, 96 e 55 del 1997 - Carattere tendenzialmente soddisfacente delle aspettative dei pubblici dipendenti assunto dalla normativa in materia - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1994 dal pretore di Bari sul ricorso proposto da Ragone Giovanni contro le Ferrovie dello Stato S.p.A., iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita, il pretore di Bari, con ordinanza emessa il 3 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte il 23 maggio 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti);

che, secondo il giudice *a quo* — il quale richiama nel contesto dell'ordinanza di rimessione le decisioni di altri organi giudicanti ordinari e amministrativi che hanno sollevato identica questione —, la norma censurata (soppravvenuta in corso di lite) si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108 della Costituzione, nella parte in cui — disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali — sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché — escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale — lede il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione;

Considerato che identiche questioni sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn. 19 e 125 del 1996 e n. 55

del 1997, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo — assunto dalla normativa *de qua* — delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che in tali decisioni — con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili;

che in conseguenza — valutato il rapporto tra l'intervento normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa — è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato «all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore» (sentenza n. 103 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, 102 e 108 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0309

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 14

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1998
(della regione Veneto)*

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Disposizioni tributarie in materia di veicoli - Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di tasse automobilistiche non erariali - Fissazione delle modalità di svolgimento di tali competenze, con decreto del Ministro delle finanze - Riduzione della quota dell'accisa sulla benzina spettante alle regioni a statuto ordinario - Istituzione di una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto - Istituzione di una imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, con riserva alla competenza dello Stato circa la fissazione delle modalità di accertamento, riscossione e versamento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute - Lesione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale, in particolare, anche per mancata attribuzione di risorse in dipendenza dagli aggravati di spesa derivanti dalle norme impugnate.

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Sanità - Riduzione delle quote spettanti alle regioni in caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, da parte di queste e delle Aziende sanitarie locali, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria e in caso di mancata attuazione degli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale - Riutilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da tali riduzioni - Inquadramento nella dirigenza regionale di specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale - Fornitura a titolo gratuito, da parte del Servizio sanitario nazionale di protesi mammarie - Lesione del diritto alla salute - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione e sul principio di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione, in particolare, delle competenze regionali in materia di sanità pubblica e dell'autonomia finanziaria, per mancata attribuzione di risorse in dipendenza dagli aggravati di spesa derivanti dalle norme impugnate.

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione, di cui alla legge n. 449 del 1997 - Disposizioni concernenti il personale e le amministrazioni pubbliche - Estensione alle regioni e province autonome della disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale - Attribuzione all'«organo di direzione politica responsabile» della competenza in ordine alla riduzione di organismi collegiali - Destinazione ad economie di bilancio del 50% dei ricavi delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici e privati e dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi - Applicabilità alle regioni della normativa concernente la dismissione di attività pubbliche - Disposizioni per la riduzione delle giacenze - Norme per il contenimento del fabbisogno finanziario - Disciplina delle attività agricole - Delega al Governo per l'emanazione delle relative norme di attuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione delle competenze e dell'autonomia regionale - Incidenza sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Edilizia e urbanistica - Adozione di procedure di silenzio-assenso da parte degli enti locali, in applicazione dei decreti-legge decaduti per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61, legge n. 662 del 1996 - Validità dei relativi strumenti urbanistici «già intesi approvati» e previsione, a tal fine, che il termine di 180 giorni stabilito per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, sia raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge - Lesione del principio secondo cui cessa *ex tunc* l'efficacia dei decreti-legge non convertiti entro il termine di 60 giorni - Incidenza sulle competenze regionali - Violazione del diritto di difesa.

(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 17, commi 10, 22, 29; 18, 32, commi 2, 4, 5, 15; 34, comma 1; 37, 39, comma 19; 41, commi 1 e 3; 43, 44, comma 4; 47, comma 1; 48, commi 1 e 5; 49, comma 18; 55, comma 14).

(Cost., artt. 2, 3, 5, 24, 32, 77, 81, 97, 117, 118, 119 e 128).

Ricorso della regione del Veneto, in persona del vice presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, avv. Bruno Canella, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di G.R. n. 58 del 14 gennaio 1998, di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv. proff. Giuseppe Franco

Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, suppl. ord. n. 302 del 30 dicembre 1997, (*) recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, nella sua interezza e con particolare riguardo all'art. 17, commi 10, 22 e 29, all'art. 18, all'art. 32, commi 2, 4, 5 e 15, all'art. 34, comma 1, all'art. 37, all'art. 39, comma 19, all'art. 41, commi 1 e 3, all'art. 43, all'art. 44, comma 4, all'art. 47, comma 1, all'art. 48, commi 1 e 5, all'art. 49, comma 18, all'art. 55, comma 14.

FATTO

1. — La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, suppl. ord. n. 302, del 30 dicembre 1997, (*) contiene disposizioni gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni.

In particolare, tutte le disposizioni specificamente impugnate — il cui contenuto verrà più oltre dettagliatamente esposto — indebitamente comprimono l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.

Tali previsioni normative sono, dunque, costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Quanto all'art. 17, comma 10, violazione degli artt. 3, 5, 117, 118 e 119 della Costituzione.

La previsione normativa ora indicata dispone che «la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali» sono, a decorrere dal 1° gennaio 1999, «demandati alle regioni a statuto ordinario». Dette attività debbono peraltro essere svolte «con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze», ancorché sentita la Conferenza Stato-regioni. Lo stesso decreto provvede ad approvare uno «schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi ... l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche». La riscossione coattiva, invece, è svolta «a norma del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43».

Come codesta ecc.ma Corte costituzionale ha da tempo chiarito, l'art. 119 della Costituzione consente allo Stato — cui spetta determinare le «forme» e i «limiti» dell'autonomia finanziaria (e quindi tributaria) delle regioni — di identificare il «tipo di tributo» regionale, «nella sua configurazione e nei suoi elementi costitutivi», nonché il «momento quantitativo» dell'esercizio della potestà tributaria (sentenza n. 214 del 1987). La disposizione impugnata va ben al di là di questi confini. Essa, infatti, pretende addirittura di imporre (oltretutto per tramite di un futuro decreto ministeriale) un modello standardizzato di disciplina dell'esercizio dell'autonomia tributaria regionale (già di per sé tutt'altro che soddisfacente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 281 del 1970), che manifestamente eccede l'ambito dei concetti di «forme» e di «limiti» (ex art. 119 Cost.) per come chiariti dalla riferita pronuncia di codesta ecc.ma Corte. In questo modo, non risulta violato solo l'art. 119 Cost., ma sono incisi anche gli artt. 117 e 118 (che in via di principio non dovrebbero essere coinvolti in campo tributario), atteso che la normativa censurata irrompe nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali e compromette l'autonomo e differenziato esercizio delle funzioni amministrative regionali, imponendo lo stesso idetico modello di attività a tutte le regioni.

La scelta del legislatore statale è, del resto, irrazionale (e violativa anche dell'art. 3 Cost., in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 119), in quanto pretende di omogeneizzare, per l'intero territorio nazionale, le modalità di esercizio di tutte le attività indicate, in totale assenza di qualsivoglia ragione giustificativa. Le esigenze di omogeneità, invero, richiederebbero tutt'al più la determinazione di alcuni criteri generali uniformi, lasciando alle singole regioni il potere di muoversi autonomamente nel loro ambito. Qui, invece, si è andati molto più in là, assoggettando tutte le regioni alle stesse regole. L'irrazionalità è particolarmente evidente per quanto concerne la convenzione-tipo per l'affidamento a terzi del servizio di riscossione. Poiché le modalità della riscossione (e quindi le relazioni con gli utenti) dovrebbero essere disciplinate comunque dal futuro decreto ministeriale, la convenzione dovrebbe evidentemente disciplinare i soli rapporti fra l'Amministrazione regionale e i concessionari. Epperò, se l'adozione di una convenzione-tipo si potrebbe giustificare nella diversa fattispecie del successivo comma 11 (convenzione con i tabaccai al fine della riscossione delle tasse automobilistiche), poiché in quel caso vengono in gioco

(*) Supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 1997.

i rapporti fra l'Amministrazione e gli utenti (interessati ad un servizio ispirato a regole analoghe su tutto il territorio nazionale), nel caso che ne occupa il solo interesse che traspare è quello dello Stato a far valere ovunque le sue regole, senza che l'omogeneità così imposta trovi fondamento in un interesse generale.

In questo quadro, il rinvio ad un successivo decreto ministeriale aggrava l'illegittimità, poiché la legge censurata non delimita in alcun modo la discrezionalità del Ministro (che risulta dunque carente di idoneo fondamento legislativo), e certo non garantisce le regioni pel solo fatto di prevedere che la Conferenza Stato-regioni sia dal Ministro stesso «sentita».

Ancora più radicalmente, infine, si deve dire che la disposizione impugnata risulta illegittima in quanto affida alle regioni compiti onerosi senza la previsione di copertura finanziaria, anche qui in violazione degli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost. Ci troviamo qui infatti di fronte all'ennesimo caso di «federalismo per abbandono», che vede lo Stato sbarazzarsi di funzioni, accollandone gli oneri alle regioni a costo (per lo Stato!) zero. L'anomalia della vicenda, del resto, è palesata dallo stesso legislatore statale che per descrivere il passaggio alle regioni dei compiti sopra indicati utilizza l'ambiguo ed impreciso termine «demandare».

2. — Quanto all'art. 17, comma 22, violazione degli artt. 5 e 119 della Costituzione.

La previsione normativa ora menzionata dispone la riduzione della quota dell'accisa sulla benzina, spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12, legge 28 dicembre 1995 n. 549, «da lire 350 a lire 242 per ciascun litro». L'autonomia finanziaria della ricorrente ne risulta gravemente compromessa.

Si deve premettere che l'accisa sulla benzina è un tributo proprio delle regioni, ai sensi del menzionato art. 3, comma 12, legge n. 549 del 1995. Se ne impone, ora, la riduzione unilaterale, nel presupposto di una sorta di compensazione «interna» del carico fiscale nel settore della circolazione automobilistica. Sennonché, è del tutto evidente che, a fronte di una riduzione certa della capacità impositiva delle regioni, si contrappone uno sperato e meramente eventuale riequilibrio, derivante dall'incremento di altre entrate. Che si tratti di un riequilibrio solo sperato è confessato dallo stesso legislatore statale, nel momento in cui qualifica come un dover essere (o forse un *wishful thinking*) gli effetti in termini di gettito della nuova disciplina. È però un principio costituzionale non scritto — ma non per questo meno palese — che la finanza regionale debba contare su previsioni di entrata certe e non aleatorie (altrimenti le regioni, tipico ente di programmazione, non potrebbero programmare nemmeno il rapporto tra le entrate e le uscite!). Di qui, la violazione degli indicati parametri costituzionali.

3. — Quanto all'art. 17, comma 29, violazione degli artt. 5, 32 e 119 della Costituzione.

La previsione normativa ora menzionata istituisce una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. Si tratta di una tipica «tassa ambientale», che tuttavia non viene in alcun modo disciplinata come si confà a tributi di questo tipo. In particolare, le regioni non vengono qualificate (come invece accade in riferimento alle tasse sui consumi di combustibili, come dispone l'art. 6 della legge 14 giugno 1990 n. 158) come compartecipi del relativo gettito (ancorché il presupposto sia il rischio ambientale che deriva da certe attività, destinato a prodursi in riferimento a certi ambiti territoriali ben determinati, essenzialmente regionali); non si destina il gettito all'adozione di interventi di prevenzione o risanamento ambientali, ancorché ciò sia imposto dall'esigenza costituzionale di tutela della salute della collettività, in riferimento ai singoli ambiti regionali.

4. — Quanto all'art. 18, violazione degli artt. 3, 5 e 119 della Costituzione.

L'indicata disposizione istituisce una «imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili» (comma 1). Le modalità di accertamento, riscossione e versamento sono però irragionevolmente riservate allo Stato, come pure lo è la determinazione dell'aliquota (comma 2). Tanto, oltre a violare il principio di ragionevolezza, viola sicuramente l'autonomia finanziaria regionale, atteso che della «regionalità» dell'imposta resta traccia solo nel *nomen*, in assenza di qualunque autonomia della regione in ordine alle sue caratteristiche. La regione, inoltre, in violazione del principio di leale cooperazione, non è neppure coinvolta nel procedimento di redazione del regolamento ministeriale recante la disciplina dell'imposta (che del resto non trova alcuna delimitazione nella legge censurata, anche qui in violazione della riserva di legge di cui all'art. 119 Cost.).

5.1. — Quanto all'art. 32, commi 2, 4, 5 e 15, violazione degli artt. 2, 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 32, dedicato agli «interventi di razionalizzazione della spesa» in materia sanitaria, prescrive alle regioni la assegnazione alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali di obiettivi di risparmio sulla spesa per la acquisizione di beni e servizi, in vista di un risparmio complessivo regionale nel 1998 del 2,25% rispetto alla spesa del 1996, tenuto conto dei tassi di inflazione nei due anni successivi (comma 1): la disciplina consente alle regioni di tenere conto sia dei risultati di razionalizzazione della spesa già ottenuti dalle singole aziende sia delle peculiarità sociali, economiche e demografiche del territorio servito.

Lo scopo perseguito appare ragionevole e non viene qui contestato, come non lo è il metodo prefigurato per il suo raggiungimento.

Ciò che si lamenta è però che il comma 2, nel disciplinare le conseguenze dell'eventuale inadempimento: equipara, sul piano delle fattispecie da sanzionare da parte dello Stato, l'inadempienza delle regioni e quella delle «relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere»;

conseguentemente consente una sanzione a carico della regione e del suo sistema sanitario complessivo in relazione ad un eventuale inadempimento localizzato anche in una sola azienda, fattispecie che dovrebbe competere alla regione sanzionare, sul piano istituzionale, finanziario e disciplinare, e non allo Stato;

fa irragionevolmente gravare, senza necessità di tutela di alcun interesse costituzionalmente meritevole, conseguenze sanzionatorie su soggetti pubblici ed utenti che non hanno in alcun modo concorso al fatto ritenuto lesivo;

consente l'intervento statale sul sistema sanitario regionale, in funzione sanzionatoria e, nel caso di omissione di singole aziende, sostitutiva dell'intervento regionale, senza che sia contemplata alcuna proceduralizzazione: non sono previsti preavvisi, diffide, termini per provvedere; non sussiste alcuno scrupolo di rispetto delle esigenze del metodo della leale collaborazione che codesta ecc.ma Corte ha da tempo individuato, in analoghi contesti, come vincolanti;

demanda allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, una discrezionalità del tutto illimitata, salva la soglia massima del 3%, e salvo il parere della conferenza Stato-città, nel dosare la sanzione finanziaria, in assenza di parametri che consentano di proporzionare la sanzione all'inadempimento.

5.2. — Il comma 4 dello stesso art. 32 applica alle regioni che, entro il 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 662 del 1996, e che non abbiano provveduto alla completa istituzione delle residenze territoriali e alla chiusura degli ospedali psichiatrici, le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo.

Il termine è di irragionevole brevità, a motivo degli investimenti immobiliari e degli interventi edilizi, di grande complessità e di significativa lunghezza, da porre in atto.

L'inosservanza eventuale del termine è sanzionata ancora una volta in forma irragionevolmente grave e priva di proporzionalità all'entità dell'eventuale inadempimento, oltre che rimessa nell'*an* e nel *quomodo* ad una eccessiva discrezionalità dell'autorità statale.

5.3. — Il comma 5 dell'art. 32 disciplina il riutilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riduzioni di cui al comma 2, devolvendole al finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato luogo all'inadempienza o a progetti speciali a favore di fasce sociali deboli. Lo stesso comma destina le risorse derivanti dalle riduzioni di cui al comma 23 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 e al comma 4 della stessa legge finanziaria n. 449 del 1997 alla realizzazione di un progetto obiettivo in tema di salute mentale e «a titolo incentivante, a favore di aziende... che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali psichiatrici».

Tale disciplina:

prevede la possibilità di assegnazione di risorse non direttamente alle regioni, ma alle singole aziende, da parte Ministro, con evidente aggiramento non solo del sistema di finanziamento del Servizio sanitario regionale come disciplinato dalla legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni, e dunque della autonomia finanziaria regionale, ma anche della capacità di governo della sanità da parte della regione;

rimette al Ministro della sanità la determinazione della quota di fondi da assegnare alle regioni, con il solo vincolo del parere della Conferenza Stato-regioni, salvo l'avvalimento dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore della sanità, che sono peraltro meri organi statali centrali;

concede al Ministro una irragionevole discrezionalità nella riassegnazione dei fondi, non significativamente correlata a parametri legislativamente disciplinati e caratterizzati dalla necessaria correlazione con finalità di interesse pubblico, a rilevanza costituzionale, nella cui individuazione e nel cui perseguimento le regioni abbiano parte;

contempla la attivazione, pur limitatamente alla psichiatria, di un potere sostitutivo ibrido, comportante la nomina di commissari *ad acta* definiti «regionali», ma nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la regione interessata: dal che non è dato evincere se il soggetto od organo sostituito sia la stessa regione che dà l'intesa o l'azienda, verso la quale dovrebbe essere la regione ad intervenire.

5.4. — Il comma 15 dell'art. 32 facoltizza le regioni ad autorizzare spese sanitarie in favore di categorie di non cittadini precedentemente non assistite dal Servizio sanitario, ma non mette a disposizione alcuna risorsa aggiuntiva destinata a coprire le relative spese. Così facendo si compromette l'autonomia finanziaria regionale e

all'un tempo si pregiudica il diritto costituzionale alla salute, poiché non si aumentano le risorse ancorché i compiti addossati al SSN vengano ampliati, così rischiando di fornire un servizio inefficiente sia ai cittadini italiani che ai cittadini extracomunitari.

6. — Quanto all'art. 34, comma 1, violazione degli artt. 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 34, comma 1, prescrive l'inquadramento progressivo in ruolo come dirigenti di primo livello degli specialisti ambulatoriali in regime convenzionale, medici e non, sia pure in aree di attività specialistica individuate dalle regioni.

A prescindere dalla ragionevolezza di una simile scelta legislativa, che sovraccarica di altro personale, anche in soprannumero, le regioni e le aziende, proprio in un momento in cui la legislazione statale si orienta non solo verso la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico, ma verso una diversificazione delle forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni, rimane il fatto che l'inquadramento ingenera, rispetto al rapporto convenzionale, un significativo aggravio di spesa a carico del SSN, a cui non fa riscontro alcuna messa a disposizione delle risorse necessarie, con conseguente pregiudizio per l'autonomia finanziaria regionale, ma anche per la capacità regionale di governo del sistema sanitario nel suo insieme e in specie dei flussi di spesa, con particolare riguardo a quella corrente nel settore del personale. Ciò, poi, nello stesso momento in cui si impone una ulteriore riduzione della spesa complessiva, nelle forme del già contestato art. 32.

Può essere invocato in proposito il principio, elaborato dalla giurisprudenza della ecc.ma Corte, del parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria (v. già sentenza n. 355/1993).

7. — Quanto all'art. 37, violazione degli artt. 2, 3, 32, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 37 assolve, pur con colpevole ritardo, ad un obbligo morale del legislatore nazionale verso una patologia purtroppo sempre molto diffusa, consentendo la fornitura gratuita a carico del SSN della protesi mammaria alle assistite che abbiano subito un intervento di mastectomia. Come sempre, tuttavia, nessuna risorsa sanitaria aggiuntiva viene messa a disposizione delle regioni, pur in tempi di stretta sulla spesa. L'autonomia finanziaria e il governo della spesa vengono così pregiudicati insieme al diritto alla salute, a parole meglio protetto ma in fatto costretto nelle strettoie di una competizione crescente tra patologie per la aggiudicazione di risorse sempre più scarse.

8. — Quanto all'art. 39, comma 19, violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione.

L'art. 39, comma 19, estende alle regioni ed alle province autonome la disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale, ma nel far ciò:

equipara indebitamente le regioni, la cui autonomia gode di garanzia costituzionale su diversi versanti, ad enti quali le camere di commercio, gli enti del SSN e gli enti locali in generale, la cui posizione costituzionale è del tutto diversa e meno protetta;

reitera, prolunga nel tempo e generalizza misure di contenimento dell'utilizzo di personale che codesta Corte ha già statuito dover essere temporanee e preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa della riforma sanitaria o di un riassetto generale del settore (sentenza n. 416/1995, sulla legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724, con richiami alle precedenti sentenze nn. 610/1988, 245/1984, 307/1983).

Nel lamentare la perdurante protrazione di una artificiosa emergenza, la Regione ricorrente non può non constatare la violazione dei richiamati parametri costituzionali.

9. — Quanto all'art. 41, commi 1 e 3, violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 41, commi 1 e 3, detta norme generali relative alla revisione degli organi collegiali e al trattamento economico del personale, applicandole presumibilmente anche alle regioni, in difetto di esenzione delle medesime, equiparandole così a categorie di enti non munite di alcuna garanzia costituzionale di autonomia. In particolare il comma 1, attribuendo la competenza, in ordine alla revisione, all'«organo di direzione politica responsabile» la legge censurata invade il campo riservato alla ricorrente in ordine alla distribuzione dei compiti interna alla propria organizzazione, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale riservata all'autonomia regionale.

Quanto al comma 3, esso incide sull'autonomia della regione in riferimento al trattamento economico del proprio personale e all'organizzazione dei propri uffici.

Non pare, del resto, trattarsi di misure urgenti e provvisorie volte al contenimento del disavanzo pubblico (sentenze nn. 356/1992, 128 e 357/1993, 222/1994), quanto di vere e proprie misure organizzative, caratterizzate da una scelta di principio non provvisoria, ma a regime.

10. — Quanto all'art. 43, violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

L'art. 43, in particolare al comma 3, introduce una disciplina generale, applicabile anche alle regioni in difetto di espressa esenzione, delle convenzioni con soggetti pubblici e privati per la fornitura a titolo oneroso di consulenze o servizi aggiuntivi. Tanto, vincolando la destinazione del 50% dei ricavi delle convenzioni stipulate ai fini di cui al comma 1 ad economie di bilancio.

Tale prescrizione è incompatibile con l'autonomia finanziaria regionale, oltre che con quella legislativa ed amministrativa, che esigono che le Regioni possano liberamente conformare gli strumenti operativi in questione, come i loro ricavi.

Anche in questo caso le misure in oggetto sono a regime, e non transitorie.

11. — Quanto all'art. 44, comma 4, violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Altre censure devono venire sollevate contro l'art. 44, comma 4, che estende l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997 alle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, epperò anche alle regioni. Così facendo — sembra di poter dedurre dalla non limpida formulazione del testo — si consente allo Stato di imporre soppressioni e fusioni di enti, trasformazioni in soggetti di diritto privato, nonché varie altre prescrizioni organizzative anche alle regioni, omettendo qualunque procedura di raccordo e comprimendo intollerabilmente l'autonomia organizzativa regionale. Di qui, la violazione degli indicati parametri costituzionali, anche nel caso in cui il significato della censurata disposizione stesse nell'estensione dei principi di cui al riferito art. 14 alle regioni, in qualità di principi fondamentali della legislazione statale.

12. — Quanto agli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, violazione degli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Gli artt. 47, comma 1, e 48, commi 1 e 5, dettano disposizioni concernenti rispettivamente le limitazioni ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore di enti caratterizzati da giacenze di disponibilità liquide, il concorso del sistema delle autonomie regionali agli obiettivi della finanza pubblica mediante il blocco del fabbisogno finanziario, la sospensione dei pagamenti «ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali».

Tale disciplina, quanto meno:

è intrinsecamente irragionevole, ai limiti della comprensibilità, almeno quanto al comma 5 dell'art. 48: non è ad esempio dato comprendere quale titolo di pagamento dovrebbe sussistere a favore di terzi in assenza di rapporti giuridici e negoziali; e quanto all'art. 47, comma 1, non è dato comprendere quale sia la assegnazione di competenza delle regioni sulla cui entità il Tesoro con proprio decreto determina l'importo minimo delle giacenze, compreso tra il 10 e il 20% delle assegnazioni stesse;

demanda, almeno quanto al comma 1 dell'art. 47, al Ministro del tesoro la determinazione delle categorie di enti e del limite di giacenza che attiva la ripresa dei pagamenti statali, in violazione della riserva di legge di cui all'art. 119;

equipara ancora una volta regioni ed altri enti, locali e non, privi di autonomia costituzionalmente garantita o comunque dotati di minore garanzia;

non configura misure temporanee o di emergenza, ma struttura vincoli permanenti;

limita in termini pesantissimi l'autonomia finanziaria regionale, e con essa quella legislativa ed amministrativa, introducendo fattori di incertezza e di imprevedibilità gestionale.

13. — Quanto all'art. 49, comma 18, violazione degli artt. 3, 24 e 77, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

L'art. 49, comma 18, della legge impugnata dispone: «Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio-assenso previste dai decreti-legge (segue il consueto rosario di decreti iterati e reiterati) i cui effetti sono stati fatti salvi ai sensi dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge».

Tale previsione (che peraltro si segnala anche per lo stile a dir poco zoppicante) è palesemente violativa delle attribuzioni della ricorrente. Si deve preliminarmente ricordare che l'ultimo dei decreti dell'illegittima catena cui la disposizione fa riferimento, saldatasi (non già con la conversione, bensì) con la mera sanatoria di cui all'art. 2, comma 61, della legge n. 662 del 1996, disponeva (all'art. 5, comma 3, che introduceva un nuovo comma 3 art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142) che «L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla

data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine... i piani si intendono approvati». Tale previsione normativa si esprimeva, di per sé, a pesantissimi dubbi di legittimità costituzionale, in ragione della grave compressione dell'autonomia regionale determinata dall'imposizione del silenzio-assenso in una materia di competenza regionale quale è l'urbanistica. I dubbi, però, divengono certezze a seguito dell'entrata in vigore della disposizione qui censurata.

I termini del problema sono chiarissimi. Nessuno dei decreti che recavano la previsione del silenzio-assenso aveva mai potuto determinare, in fatto, la lesione del potere regionale di approvazione degli strumenti urbanistici locali: poiché la vigenza del decreto non poteva eccedere i sessanta giorni, il termine di centottanta giorni per la maturazione del silenzio-assenso non poteva — evidentemente — utilmente decorrere. È dunque evidente che il problema dell'illegittimità costituzionale si sarebbe posto solo al momento della conversione, poiché solo allora le previsioni del decreto — *naturaliter* provvisorie — sarebbero state stabilizzate grazie alla novazione della loro fonte, determinata dalla legge di conversione. È altrettanto evidente che, una volta convertito l'ultimo decreto, il termine di centottanta giorni avrebbe potuto cominciare a decorrere utilmente, essendo venuto meno l'ostacolo temporale di cui all'art. 77 della Costituzione. Tale decorso, tuttavia, avrebbe potuto riguardare i procedimenti di approvazione solo *pro futuro*, e certo non avrebbe potuto in alcun modo incidere sul passato. La conversione, però, non è mai intervenuta, né vi ha provveduto la legge impugnata. Né per il passato né per il futuro, dunque, il meccanismo del silenzio assenso può essere operativo.

Del tutto inopinatamente, però, la legge non dispone ciò che la legge di conversione avrebbe potuto (e cioè l'utile decorso del termine per il futuro), ma dispone addirittura ciò che non avrebbe potuto neppure la legge di conversione, e cioè l'utile decorso del termine per il passato. Siamo così di fronte ad un nuovo personaggio di quella vera e propria galleria di mostri costituzionali cui da tempo il legislatore statale ci ha abituati.

La legge impugnata non ha, invero, fatto salvi gli effetti dei decreti legge non convertiti. Nessuno di essi — per le ovvie ragioni logico-costituzionali sopra accennate — aveva prodotto alcun effetto in ordine all'utile decorso del termine per il silenzio-assenso. Ha, invece, consentito addirittura ai decreti di produrre oggi effetti che non avevano potuto produrre ieri, del tutto al di fuori a previsione di cui all'art. 77, terzo comma, secondo periodo, della Costituzione (che fissa chiaramente i contorni della legge di sanatoria: cfr. l'inequivocabile sentenza n. 244 del 1997). La violazione di tale dizione costituzionale (in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, cui si riconnette) è dunque evidente.

Non basta, altrettanto evidente è la violazione del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione (anche qui in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione). La legge impugnata, infatti, ha in buona sostanza completamente ignorato il limite della provvisorietà che la Costituzione impone ai decreti-legge adottati dal Governo. Scopertamente, la legge pretende di operare una vera e propria saldatura *a posteriori* dei decreti-legge della catena, tentando la trasformazione alchemica della provvisorietà in continuità e definitività. Tutto ciò, però, non è consentito dall'art. 77 della Costituzione, e codesta ecc.ma Corte costituzionale lo ha limpidamente affermato già nella sentenza n. 360 del 1996, che peraltro aveva considerato il solo fenomeno della reiterazione. Qui, siamo di fronte al caso ancor più grave di un mix fra reiterazione e saldatura degli effetti dei decreti stabilita *ex post* dal legislatore, che risulta ancora più sconcertante.

Violato, altresì, è anche l'art. 24 della Costituzione (in riferimento agli artt. 5, 117 e 118). È infatti evidente che la regione non aveva interesse ad impugnare la previsione sul silenzio-assenso una volta che questa era recata da un decreto-legge, vista l'impossibilità logico-costituzionale dell'applicabilità dell'istituto. La legge impugnata (assai più che sanare, si ripete) resuscita però i decreti non convertiti, impedendo però alla regione di dolersi nei confronti di questi, ormai decaduti. Di qui, la violazione del diritto di difesa (di agire in giudizio innanzi codesta ecc.ma Corte), in riferimento a specifiche attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione.

Violato, altresì, è l'art. 3 della Costituzione (in riferimento agli artt. 5, 117 e 118). Nella prima parte della disposizione impugnata, come si è riportato, si afferma che sono considerati validi gli strumenti urbanistici «già intesi approvati» (*sic!*) a seguito dell'applicazione dei decreti non convertiti. Nessuno dei decreti della catena, tuttavia, aveva potuto produrre — come di è detto — l'effetto del verificarsi del silenzio-assenso (nemmeno il primo nei confronti dei procedimenti *in itinere*, visto che era destinato pur sempre a disporre per l'avvenire, secondo i principi generali). Lo stesso legislatore lo riconosce, del resto, nel momento stesso in cui (ancorché illegittimamente) pretende di saldare un decreto all'altro proprio fine di determinare l'effetto del silenzio-assenso. Vi è pertanto un'intima contraddittorietà (una «irrazionalità interna»), che risulta violativa dell'art. 3 della Costituzione, ma allo stesso tempo viola gli artt. 5, 117 e 118, poiché si rivela lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente.

14. — Quanto all'art. 55, comma 14, violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

La riferita previsione normativa detta un'analitica disciplina delle attività agricole, ancorché da attuarsi in sede di adozione di apposito decreto legislativo delegato. La lesione delle attribuzioni regionali sembra essere immediata (e precedere dunque l'attuazione con decreto legislativo), poiché il coinvolgimento regionale si limita al parere della Conferenza Stato-regioni, mentre in nessun punto, fra i principi e criteri direttivi indicati, si dà conto della esigenza di salvaguardia delle attribuzioni regionali. Tanto, in materia di sicura competenza regionale.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1997, n. 449, «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», nella sua interezza e con particolare riguardo all'art. 17, commi 10, 22 e 29, all'art. 18, all'art. 32, commi 2, 4, 5 e 15, all'art. 34, comma 1, all'art. 37, all'art. 39, comma 19, all'art. 41, commi 1 e 3, all'art. 43, all'art. 44, comma 4, all'art. 47, comma 1, all'art. 48, commi 1 e 5, all'art. 49, comma 18, all'art. 55, comma 14.

Milano-Roma, addì 26 gennaio 1998

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - avv. prof. Massimo LUCIANI

98C0137

N. 15

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 febbraio 1998
(della regione Lombardia)*

Lavoro (Collocamento al) - Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro - Obbligo per le regioni di disciplinare, mediante legge, l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti - Osservanza, a tal fine, dei principi e criteri direttivi concernenti: l'attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento, la costituzione di organismi regionali, la distribuzione territoriale dei centri per l'impiego, sulla base di bacini di utenza per ambito provinciale - Trasferimento alle regioni del personale in servizio presso le agenzie per l'impiego e del personale dei ruoli del Ministero del lavoro in servizio presso le direzioni regionali e provinciali e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri - Disciplina dell'attività di mediazione, tra domanda e offerta di lavoro e del sistema informativo lavoro - Lesione delle competenze regionali e dell'autonomia organizzativa in ordine alle attribuzioni trasferite dalle norme impugnate - Lesione altresì dell'autonomia finanziaria regionale in dipendenza dai maggiori oneri derivanti dai predetti trasferimenti di competenze - Eccesso di delega in relazione all'art. 4, comma 3, lett. b), e all'art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 59 del 1997.

[D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, artt. 4, comma 1, lett. a), b), c), d) e f); 7, commi 1, lett. b), 5 e 8; 10 e 11].

[Cost., artt. 115, 117, 118, 119, 123, 128 e 76, in relazione alla legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 4, comma 3, lett. b), e 3, comma 1, lett. g)].

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, on. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 34436 del 4 febbraio 1998, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via T. Taramelli n. 22, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di alcuni articoli del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 1998.

FATTO.

Il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega ad esso attribuita dall'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro in quattro capi, intitolati rispettivamente: «Conferimento di funzioni», «Servizi regionali per l'impiego», «Trasferimento di risorse alle regioni e soppressione degli uffici» e «Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro — Sistema informativo del lavoro».

L'art. 1, al primo comma, individua l'oggetto del decreto, stabilendo che con esso viene disciplinato il «conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato», e, al secondo comma, enumera le funzioni e i compiti mantenuti allo Stato ai sensi degli artt. 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lett. a), della legge n. 59/1997.

L'art. 2 conferisce alle regioni e agli enti locali, elencandole dettagliatamente, le funzioni e i compiti in materia di collocamento (comma 1) e in materia di politica attiva del lavoro (comma 2).

All'art. 3 viene stabilita la competenza generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine alle attività in materia di eccedenze del personale temporanee e strutturali.

I commi 2 e 3 del suddetto articolo prevedono, tuttavia, limitate competenze regionali in materia, disponendo che l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e per la dichiarazione di mobilità venga svolto presso le regioni che esprimono motivato parere e contemplando, inoltre, la possibilità per le regioni di promuovere accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

Nel Capo II, relativo ai «Servizi regionali per l'impiego», l'art. 4 attribuisce alle leggi regionali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, il compito di disciplinare l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e compiti conferiti, dettando criteri direttivi ben precisi ai quali le disposizioni regionali dovranno essere ispirate [art. 4, comma 1, lett. da a) ad h)].

Più in particolare, la legge regionale dovrà prevedere l'attribuzione alle province, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) e g) della legge n. 59/1997, delle funzioni in materia di collocamento (lett. a); la costituzione di una commissione regionale permanente tripartita con poteri di proposta valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale (lett. b); la costituzione di un organismo istituzionale che realizzi l'integrazione tra servizi dell'impiego, politiche attive e politiche formative del lavoro (lett. c); la costituzione di una struttura regionale con funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politiche del lavoro (lett. d); la gestione del collocamento ordinario da parte delle province tramite «centri per l'impiego» (lett. e); la distribuzione dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti (lett. f); l'eventuale attribuzione alle province dei servizi connessi ai compiti regionali in materia di politica attiva del lavoro (lett. g); la possibile attribuzione all'ente di cui alla lett. d) di ulteriori funzioni (lett. h).

Chiudono l'art. 4 le disposizioni dei commi 2 e 3 che prevedono, rispettivamente, l'individuazione da parte delle province di strumenti di raccordo con gli altri enti locali, e un termine (31 dicembre 1998) entro il quale i servizi per l'impiego dovranno essere organizzati.

Gli artt. 5 e 6 dispongono la soppressione di una serie di organismi di livello regionale e di livello provinciale.

In particolare, l'art. 5 dispone la soppressione della Commissione regionale per l'impiego con effetto dalla data di costituzione della commissione regionale permanente tripartita di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), alla quale vengono trasferite le relative funzioni, mentre l'art. 6 prevede la costituzione, da parte delle province, di un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro e la conseguente soppressione di una serie di organi collegiali provinciali, trasferendone le funzioni alle province [(art. 6, comma 2, lett. a) - i)].

Per quanto concerne i trasferimenti alle regioni, l'art. 7, al comma 1, stabilisce che con decreti della Presidenza del Consiglio, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto, vengono individuati i beni, le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire e le modalità di tale trasferimento, e, al comma 5, prevede che con successivi decreti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per l'adozione della disciplina regionale, la Presidenza del Consiglio procede al trasferimento effettivo dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1.

L'art. 7, inoltre, individua, al comma 1, criteri dettagliati da seguire per la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, e del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego, disciplinando, nei successivi commi da 2 a 6, le ulteriori modalità di tale trasferimento.

Al comma 8, l'art. 7 disciplina il trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione dei conferimenti di compiti e funzioni contemplati dal decreto.

Un'ulteriore soppressione di uffici periferici statali viene disposta dall'art. 8, mentre l'art. 9 stabilisce regole per il conferimento di funzioni e il trasferimento di beni alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Chiudono il decreto gli artt. 10 e 11 che disciplinano, rispettivamente, l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e il Sistema informativo del lavoro.

Numerose disposizioni del decreto legislativo n. 469/1997 risultano lesive della sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni oltre che viziata da eccesso di delega e, in quanto tali, sono da considerarsi illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione degli artt. 115 e 123 della Costituzione e dei principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di autonomia organizzativa delle regioni da parte dell'art. 4, comma 1, lett. *b)*, *c)* e *d)*.

L'art. 4 attribuisce alle regioni il compito di disciplinare con legge l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, elencando al comma 1, lett. *a)* - *h)*, una serie di «principi e criteri direttivi» cui il legislatore regionale dovrà attenersi.

Alla lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 1, il legislatore delegato impone alla legge regionale, rispettivamente, la costituzione di una Commissione regionale permanente tripartita, di un organismo istituzionale permanente e di un ente pubblico regionale.

Di ciascuna di tali strutture regionali il decreto individua le funzioni, definendo la prima «quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale»; il secondo, quale «organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative»; e affidando alla terza funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio nella materia della politica attiva del lavoro. Ma vi è di più. L'art. 4, detta criteri ben precisi in ordine alla composizione e alla natura giuridica di tali strutture: definisce, infatti, la commissione regionale permanente tripartita quale organo collegiale nel quale deve essere assicurata la presenza di un rappresentante regionale competente per materia delle parti sociali [per la cui individuazione la lett. *b)* indica ulteriori criteri] e del consigliere di parità nominato ai sensi della legge n. 125/1991; prevede, quali membri dell'organismo istituzionale di cui alla lett. *c)*, i rappresentanti istituzionali delle regioni, delle province e degli altri enti locali; configura la struttura regionale di cui alla lett. *d)* come dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e contabile.

A ben vedere il decreto detta, più che di «principi e criteri direttivi», una disciplina analitica dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.

Le funzioni amministrative vengono, in sostanza, trasferite alle regioni già pesantemente «ingessate» e questa ingessatura, toccando la definizione delle competenze conferite, diventa inderogabile da parte della legge regionale.

Il trasferimento delle funzioni amministrative deve comunque, pur nella salvaguardia dell'equilibrio politico degli interessi in gioco, lasciare alla regione di formulare con propria legge, e secondo le proprie esigenze politiche, l'organizzazione regionale in materia.

È evidente, dunque, come con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b)*, *c)*, *d)*, il Governo abbia integrato una palese violazione del principio di autonomia organizzativa delle regioni.

L'autonomia organizzativa è una garanzia assicurata dalla Costituzione alle regioni sia dall'art. 115, in base al quale «le regioni sono enti autonomi con propri poteri e proprie funzioni secondo i principi fissati dalla Costi-

tuzione», sia dall'art. 123, che, al primo comma, stabilisce che: «Ogni regione ha uno Statuto, il quale in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative alla organizzazione interna della regione».

Trattandosi di un valore garantito dalla Costituzione lo Stato, nell'esercizio dei propri poteri nei confronti delle regioni, non può esimersi dal rispettare l'autonomia organizzativa regionale, essendo i poteri statali subordinati alla Costituzione sia quanto a fondamento giuridico, sia quanto ai limiti al loro esercizio.

La stessa Corte costituzionale, chiamata in varie occasioni a pronunciarsi in ordine a disposizioni di legge statale lesive dell'autonomia organizzativa delle regioni, si è pronunciata nel senso di dichiararne l'incostituzionalità.

In particolare, già dal 1989, con sentenza n. 407, questa ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge (art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554), in quanto posta in violazione dell'art. 123, nella parte in cui individuava la Giunta regionale quale organo competente a disporre le assunzioni di personale in deroga per le USL e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni.

Successivamente, con sentenza 28 luglio 1993, n. 355, questa ecc.ma Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6 e 4, e comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, relativo al riordino della disciplina in materia sanitaria, nella parte in cui, nell'attribuire specifiche competenze alle regioni, individuavano l'organo interno regionale competente ad esercitare quelle funzioni (Presidente della Giunta su conforme delibera della giunta stessa)».

In tale pronuncia la Corte ha chiaramente affermato il principio in base al quale «la ripartizione delle funzioni regionali fra i vari organi interni della regione rientra nella materia dell'organizzazione interna, riservata alla regione stessa».

Ancora più chiaramente, con sentenza 26 ottobre 1995, n. 461, questa ecc.ma Corte ha ribadito il principio in base al quale «la ripartizione delle funzioni tra i vari organi delle regioni e delle province autonome rientra nella sfera dell'organizzazione interna, riservata agli Statuti e alle leggi degli enti in questione: una volta individuata la funzione, non spetta alla fonte statale determinare, anche, con una disposizione di dettaglio, l'organo della regione o della provincia autonoma cui la stessa funzione deve essere affidata, così da interferire sulla ripartizione delle funzioni tra i diversi organi degli stessi soggetti».

Il combinato disposto degli artt. 115 e 123 della Costituzione, nonché il consolidato orientamento assunto dalla Corte in materia non lasciano sussistere dubbi in ordine alla illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. b), c), e d) del decreto legislativo n. 469/1997.

Una volta conferita alle regioni la competenza in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro, era, infatti, onere del Governo lasciare alla competenza regionale l'individuazione, la composizione e le funzioni degli organi deputati a svolgere i compiti conferiti, dettando eventualmente solo le indicazioni generali e di principio sul modello organizzativo.

2. — Violazione degli artt. 115, 118, commi 2 e 3, e 128 della Costituzione e della giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di delega da parte dell'art. 4, primo comma, lett. a).

L'art. 4, comma 1, lett. a), stabilisce che la legge regionale, nel disciplinare l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, deve attribuire, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f), g) e h) della legge n. 59/1997, alle province le funzioni e i compiti relativi al collocamento, già conferiti alle regioni dall'art. 2, comma 1, del decreto stesso.

Tale disposizione appare incoerente con l'impianto logico su cui l'intero decreto sembra poggiare.

Se, infatti, nell'ambito del dibattito relativo alle modalità di conferimento di funzioni amministrative in materie non rientranti nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione, il decreto dimostra di accogliere la tesi sostenuta dalle regioni, disponendo, agli artt. 1 e 2, in materia di lavoro, materia sicuramente non contemplata dall'art. 117 della Costituzione, il conferimento di funzioni in prima battuta dallo Stato alle regioni e, successivamente, da queste agli Enti locali, con nessuna coerenza, all'art. 4, comma 1, lett. a), impone alle regioni di trasferire tutte le competenze in materia di collocamento, alle province.

Il disposto dell'art. 4, comma 1, lett. a), in sostanza, determina una eccessiva rigidità nell'ulteriore conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, quando, invece, avrebbe, coerentemente con l'impostazione generale del decreto e, in particolare, con l'art. 2, dovuto lasciare alle regioni un maggiore margine di autonomia nell'ulteriore delega di funzioni agli enti locali.

La natura della delega conferita alle regioni dal decreto legislativo n. 469/1997 impone, al contrario, di ritenere legittima una più ampia discrezionalità del legislatore regionale nell'ulteriore delega di funzioni e compiti agli enti locali.

Non vi è dubbio, infatti, che la delega attribuita alle regioni dal decreto impugnato rientri in quella categoria di deleghe che la Corte costituzionale, in varie sentenze, ha definito «devolutive».

Questa ecc.ma Corte, infatti, interpellata più volte in ordine alla possibilità da parte delle regioni di proporre conflitto di attribuzioni contro lo Stato a tutela di funzioni delegate, ha individuato varie categorie di deleghe.

A tal proposito, nella sentenza n. 559 del 1988, ha stabilito che le competenze delegate non sono tutelabili attraverso il ricorso al conflitto di attribuzione nel caso in cui si tratti di delega c.d. «libera», ossia di delega rimessa al potere discrezionale dello Stato, non avendo la regione, in tale situazione, un potere costituzionalmente garantito la cui titolarità è condizione indispensabile per l'ammissibilità del conflitto. Del pari tale mezzo non è consentito, a parere della Corte, quando nella medesima materia concorrono poteri statali e poteri regionali, sia pure giuridicamente ordinati in maniera diversa, in quanto la presenza di poteri statali fa sì che non sia configurabile una sfera di attribuzioni esclusive costituzionalmente assegnate alle regioni.

Il conflitto, è invece, stato ammesso dalla Corte in presenza di un ulteriore tipo di delega caratterizzato dal duplice profilo della «traslatività» e della «necessità».

La prima condizione, a parere di questa ecc.ma Corte, si realizza qualora la «titolarità di una determinata funzione viene (temporaneamente) tolta dalla sfera di competenza dello Stato e assegnata nel contempo a quella regionale, con la conservazione, in capo al primo del solo potere di indirizzo».

Si tratta, in altre parole, di quella delega che in dottrina è qualificata come «devolutiva o traslativa» e che costituisce la fattispecie di delegazione più vicina al trasferimento di funzioni, «in quanto in essa l'accrescimento di competenza del delegato è consequenziale ad una correlativa diminuzione della stessa nel soggetto delegante».

La seconda condizione si realizza allorché la delega sia volta a consentire «l'esercizio organico delle competenze trasferite». La delega, cioè, spiega la Corte, deve essere finalizzata a realizzare una saldatura funzionale tra le competenze delegate e quelle trasferite, una saldatura tale che l'eventuale limitazione o invasione delle competenze delegate alla regioni finisca per contraddire o impedire quell'esercizio organico che si è voluto attribuire alle funzioni «proprie» delle regioni.

La Corte ha, inoltre, indicato una serie di elementi sulla base dei quali tali forme di deleghe sono individuabili, tra i quali, oltre al loro carattere di deleghe a tempo indeterminato, «il conferimento di funzioni anche normative "di organizzazione e di spesa" e di "attuazione" il trasferimento anche di uffici e personale, la possibilità di subdelega, la preponderante finalizzazione all'esercizio organico predetto». (v. anche sentenze nn. 1112/1998 e 245/1996).

Alla luce degli elementi forniti da questa ecc.ma Corte ai fini della individuazione della «delega devolutiva», tale natura non può non riconoscersi anche alla delega in materia di lavoro conferita alle regioni dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 469/1997.

A ciò si aggiunga che il decreto impugnato rappresenta uno dei tanti decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nella legge n. 59/1997, con la quale il Governo è stato incaricato di conferire funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali ai fini della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa, e nella cui *ratio* giustificatrice non può non rinvenirsi anche la ulteriore e più ampia finalità di permettere alle regioni «l'esercizio organico delle competenze trasferite».

Se, dunque, questa ecc.ma Corte ha riconosciuto, ritenendo sussistente l'interesse regionale alla tutela di una sfera costituzionalmente garantita, la legittimazione delle regioni a proporre conflitto di attribuzione a tutela di funzioni delegate con una delega di natura devolutiva, a maggiore ragione dovrebbe ritenere, in presenza degli stessi presupposti, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a) del decreto, che, nonostante la delega traslativa disposta, agli artt. 1 e 2, a favore delle regioni, impone al legislatore regionale il trasferimento alle province di tutte, indiscriminatamente, le funzioni delegate relative al collocamento.

D'altra parte, il Governo, nell'imporre tale indiscriminato e obbligato trasferimento dalle regioni alle province, trasformando le regioni in mero passacarte, non sembra aver tenuto nel debito conto la sostanziale differenza del ruolo che la Costituzione ha attribuito, nel nostro ordinamento, rispettivamente, alle regioni e agli altri enti locali.

L'autonomia riconosciuta dalla Costituzione (art. 128) alle province e ai comuni, infatti, deve svolgersi nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni. A differenza

di quanto disposto per le regioni (art. 115 della Costituzione), manca nella Costituzione ogni delimitazione della sfera dell'autonomia provinciale e comunale, la cui determinazione è lasciata alle leggi della Repubblica. L'art. 115 della Costituzione attribuisce, invece, alle regioni natura e rilevanza costituzionale quali enti che caratterizzano la «forma» e la struttura dello Stato come Stato regionale.

Il decreto legislativo n. 469/1997 sembra così guardare, con occhio ipermetrope, piuttosto alle proposte della Commissione Bicamerale, che non alla Costituzione attualmente vigente, correndo però il rischio, nell'inseguire — appunto — le proposte, che le contingenti scelte politiche (in questi giorni si ipotizza di proposte tendenti alla decostituzionalizzazione delle province) spingano poi in una direzione diversa da quella in cui il decreto delegato vorrebbe andare!

3. — Violazione degli artt. 115, 123, della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale in materia di autonomia organizzativa regionale; violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione all'art. 4, comma 3, lett. b) della legge n. 59/1997 da parte dell'art. 4, comma 1, lett. f).

L'art. 4, comma 1, dopo aver affidato, alla lett. e), alle province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni in materia di collocamento, tramite strutture denominate «centri per l'impiego», alla lett. f), prevede la «distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche».

La rigida individuazione dei bacini di utenza per ambito provinciale e per grandezza demografica dell'utenza, operata dalla suddetta disposizione, risulta chiaramente scorretta.

È di tutta evidenza che l'individuazione delle dimensioni ottimali di tali bacini debba essere oggetto di valutazione da parte delle singole amministrazioni regionali.

Tale disposizione toglie alle regioni qualsiasi potestà di programmazione sul territorio, integrando una palese violazione dell'autonomia organizzativa costituzionalmente attribuita alle regioni.

Per tali motivi l'art. 4, comma 1, lett. f) espone alle stesse censure di incostituzionalità già mosse alle lett. b), c) e d) dell'art. 4, comma 1.

Tale norma, inoltre, non sembra rispettare uno dei principi ai quali, ai sensi della legge di delega, il legislatore delegato avrebbe dovuto ispirarsi nell'emanazione dei decreti di attuazione.

L'art. 4, comma 3, lett. b) della legge n. 59/1997 impone, infatti, al Governo il rispetto, nell'attività di conferimento, del «principio di completezza, con l'attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnate ai sensi della lett. a), e delle funzioni di programmazione».

Che la fissazione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego rientri nelle funzioni di programmazione attribuite alla regione appare indubitabile.

L'art. 4, comma 1, lett. f) è, dunque, viziato di eccesso e di delega e, in quanto tale, viola la disposizione costituzionale dell'art. 76.

4. — Violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione da parte da parte dell'art. 7.

L'art. 7 introduce modalità di trasferimento del personale generiche ed inaccettabili.

In particolare, al comma 1, nel disporre in ordine al trasferimento del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, con riferimento al personale in servizio presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, stabilisce, alla lett. b), il criterio del trasferimento nella misura del 70%.

È di tutta evidenza come non possa ritenersi sufficiente una mera indicazione quantitativa (70%) in assenza di ulteriori criteri di tipo qualitativo.

Il Governo, inoltre, nel quantificare *a priori* le percentuali di personale, indifferenziato quanto a qualifiche e a specializzazione, dimostra di non avere avuto alcun conto delle funzioni in concreto trasferite, quasi ignorasse l'ovvia connessione tra trasferimento delle funzioni e trasferimento del personale.

L'intera disciplina contenuta nell'art. 7 denota una certa superficialità del Governo nell'affrontare il tema dei trasferimenti.

Del tutto ingenua appare, in particolare, la previsione del primo comma in ordine alla previa concertazione con le Organizzazioni sindacali ai fini dell'individuazione, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire: come se in queste scelte non fosse prevalente la funzionalità delle competenze trasferite alle regioni sull'interesse personale dei dipendenti ministeriali.

Tale concertazione, nella previsione del comma 4, raggiunge persino l'intensità dell'«intesa» per quanto riguarda i criteri di priorità nella scelta del personale da trasferire.

Anche il comma 5, nel combinato disposto con il comma 8, che disciplina il trasferimento alle regioni delle risorse necessarie all'attuazione decreto, appare fortemente incostituzionale.

Il comma 5, stabilisce, infatti, che «Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata».

Il comma 8, a sua volta, valuta le risorse da trasferire nel 1998 e nel 1999 «nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997, per le funzioni e i compiti conferiti».

È evidente che nel computo delle risorse da trasferire, essendo stato effettuato sulla base delle spese sostenute dal Ministero nel 1997 per le funzioni e i compiti conferiti, non si è tenuto conto delle maggiori spese derivanti dal mantenimento al personale trasferito della posizione retributiva già maturata, così come assicurato dal comma 5.

Tanto più che la scelta del personale da trasferire non è stata fondata sul criterio delle mansioni svolte, ma è stata determinata del tutto casualmente, con una quantificazione percentuale.

La maggiore spesa derivante dal mantenimento al personale trasferito della posizione retributiva già maturata non potrà quindi che rimanere a carico delle regioni, con evidente violazione dell'art. 119 della Costituzione.

L'art. 119 della Costituzione, infatti, dopo aver sancito, al primo comma, il principio dell'autonomia finanziaria delle regioni, stabilisce che «alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni normali».

E non può dubitarsi del fatto che le funzioni trasferite dal decreto impugnato alle regioni in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro siano da considerarsi funzioni normali della regione.

Risulta così violato l'art. 119, come interpretato da una ormai copiosa giurisprudenza costituzionale, in base alla quale ogni trasferimento di funzioni alle regioni deve essere accompagnato da una corrispondente copertura finanziaria.

5. — Violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione all'art. 3, comma 1, lett. g), da parte degli artt. 10 e 11.

L'art. 10, introduce la possibilità che l'attività di mediazione possa essere svolta da imprese, società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni e da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni, condizionando l'esercizio di tale attività all'autorizzazione del Ministero del lavoro.

Tale disposizione, inoltre, disciplina in maniera dettagliata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, i requisiti oggettivi e soggettivi necessari, e i principi ai quali le imprese autorizzate dovranno attenersi nell'esercizio di tale attività, rinviando ad un successivo decreto del Ministero del lavoro l'individuazione dei criteri per il controllo del corretto esercizio delle attività, per la revoca dell'autorizzazione e per gli ulteriori adempimenti necessari per l'esercizio della suddetta attività.

In particolare, il comma 10 dell'art. 10, nel disporre che nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito, appare fortemente criticabile in quanto il principio di gratuità ivi accolto potrebbe, nella prassi, tradursi in forme di pagamento «in nero».

L'art. 11, disciplina il Sistema informativo del lavoro, definendolo come l'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative ai compiti alle funzioni di cui agli artt. 1, 2 e 3, al quale attribuisce la funzione di «strumento per l'esercizio di funzioni di indirizzo politico amministrativo» con caratteristiche nazionalmente unitarie.

L'art. 11, inoltre, oltre a prevedere un obbligo generalizzato — per il Ministero del lavoro, le regioni, gli enti locali e i soggetti autorizzati alla mediazione — di connessione al SIL, concede alle imprese di fornitura del lavoro temporaneo e ai soggetti autorizzati alla mediazione la facoltà di accedere, mediante convenzione, alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL, le cui tariffe saranno determinate annualmente con decreto del Ministro del lavoro.

Sempre attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso le imprese di fornitura del lavoro temporaneo e i soggetti autorizzati alla mediazione possono, accedere, inoltre, alle banche dati dei servizi informativi regionali e locali e, tramite questi, eventualmente anche a quelle del SIL (art. 11, comma 5). Ulteriori collegamenti con il SIL sono previsti per le Camere di commercio e per altri enti funzionali.

I commi da 8 a 10 prevedono l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 281/1997, di un organo tecnico con compiti di raccordo in materia di SIL tra il Ministero del lavoro, le regioni e le amministrazioni locali.

In ordine alle disposizioni degli artt. 10 e 11, va osservato che, se è vero che l'art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 59/1997, cui tali articoli fanno espresso rinvio, prevede che con i decreti delegati dovranno essere «individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali», è però altrettanto vero che, in seguito al conferimento operato dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 469/1997, la maggioranza delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro sono state attribuite alla competenza regionale.

Nella disciplina dell'attività di mediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro e del Sistema informativo del lavoro si sarebbe dovuto, in ogni caso, tener conto di tale trasferimento.

Il Governo, in sostanza, avrebbe dovuto limitarsi, seguendo il dettato dell'art. 3, comma 1, lett. g), della legge di delega, a conferire a idonee strutture organizzative funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali, lasciando, quanto all'organizzazione e al funzionamento delle stesse, un certo margine di discrezionalità alle regioni.

La disciplina contenuta negli artt. 10 e 11, attribuendo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la maggioranza delle competenze sia in materia di attività di mediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro (si pensi ai poteri del Ministero in ordine alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività e ai controlli sulle imprese autorizzate), che in ordine al Sistema informativo del lavoro (si pensi alle limitatissime competenze regionali in materia di SIL), forza eccessivamente la delega contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 59/1997, ponendosi, in tal modo, in contrasto con i principi fissati in materia dall'art. 76 della Costituzione.

L'eccesso di delega pare palese e assai pericoloso. L'art. 3, comma 1, lett. g) prevede che «siano individuate le modalità e condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali».

Pretendere da ricavare da tale formulazione una autorizzazione alla riforma di settori così delicati come la mediazione tra domanda e offerta nel mercato del lavoro appare un insulto, oltre che al Parlamento, che si vede spogliato dall'intervento su temi così importanti, all'intelligenza degli interpreti.

Già, in realtà, non si possono non nutrire alcuni dubbi sulla genericità di alcuni principi e criteri contenuti nella legge n. 59: qui però si va ben oltre; si ricava da una generalissima formulazione, attinente a temi diversi, una delega alla riforma sostanziale dell'uno (la mediazione) o, un domani, di un altro settore.

P. Q. M.

La regione Lombardia, così come rappresentata e difesa, chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), f); 7, commi 1, lett. b), 5 e 8; 10 e 11 del decreto legislativo n. 469/1997, per violazione degli artt. 76, 115, 117, 118, 119, 123 e 128 della Costituzione.

Roma, addì 6 febbraio 1998

Prof. avv. Beniamino CARAVITA DI TORITTO

N. 154

*Ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal tribunale di Bari
nel procedimento civile vertente tra Azzollini Maria ed altri, n. q. e l'A.N.A.S.*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato dei quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalità del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza sul diritto di proprietà.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 622, art. 3, comma 65).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1572 r.g. dell'anno 1991 tra Azzollini Maria, Di Cagno Abbrescia Simeone e Di Cagno Abbrescia Amalia, tutti elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Paolo Laterza dal quale sono rappresentati e difesi come da mandato a margine dell'atto di citazione, attori contro l'ANAS - Azienda nazionale autonoma delle strade, domiciliata *ex lege* in Bari presso l'Avvocatura dello Stato, rappresentata e difesa dall'avv. dello Stato Vito Rotunno, convenuta.

All'udienza collegiale del 14 marzo 1997 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 31 marzo 1994 e riportate in narrativa.

F A T T O

Con atto di citazione notificato l'8 marzo 1991 i signori Maria Azzollini, Simeone e Amalia Di Cagno Abbrescia, nella qualità di eredi di Giovanni Di Cagno Abbrescia, premesso che con decreto dell'11 marzo 1981 il prefetto di Bari aveva disposto, in favore dell'ANAS, l'occupazione di urgenza, per la durata di un quinquennio decorrente dall'emissione del provvedimento, di porzioni di terreno di proprietà del loro dante causa in località Torre a Mare, occorrenti per l'ampliamento da due a quattro corsie della s.s. 16 nel tratto Torre a Mare-Mola di Bari; che il 30 aprile 1981 era seguita l'immissione nel possesso delle aree e l'11 maggio 1981 la redazione dello stato di consistenza ad opera dell'impresa delegata per la procedura; che dopo la notifica dell'indennità provvisoria di espropriazione, effettuata in data 13 dicembre 1982, non accettata dal Di Cagno Abbrescia, e la richiesta, formulata in data 7 novembre 1986, di produzione del certificato di destinazione urbanistica, non aveva fatto seguito alcun altro atto della procedura espropriativa; che erano decorsi i termini di occupazione legittima ed era stato realizzato l'ampliamento della sede stradale; tanto premesso convenivano in giudizio l'ANAS dinanzi al tribunale di Bari per conseguire il pagamento dell'indennità di occupazione legittima; il risarcimento del danno da occupazione illegittima per il periodo compreso tra la scadenza dell'occupazione legittima e la irreversibile trasformazione delle aree occupate e il controvalore di queste ultime, occorrendo anche a titolo di risarcimento danni.

Si costituiva l'ANAS con comparsa del 24 aprile 1991 precisando che l'espropriazione non era avvenuta nei termini perché la relativa indennità non era mai stata determinata dalla competente commissione nonostante ne fosse stata fatta richiesta sin dal 1983 e concludeva per il rigetto della domanda perché infondata e parzialmente prescritta.

Così instaurato il contraddittorio, veniva ammessa ed espletata c.t.u. diretta a quantificare il valore venale delle superfici utilizzate per la realizzazione dell'ampliamento stradale con riferimento all'epoca di ultimazione dell'opera; a quantificare l'indennizzo per il periodo di occupazione legittima; e, ove il compimento dell'opera fosse risultato successivo al periodo di occupazione legittima, il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima.

All'udienza del 31 marzo 1994, gli attori precisavano le conclusioni chiedendo la condanna dell'ANAS al pagamento degli importi accertati nella stima peritale a titolo di indennità per occupazione legittima; di indennizzo per occupazione illegittima; e a titolo di risarcimento danni per illegittima acquisizione delle aree, importi da maggiorarsi di interessi e rivalutazione; ovvero la condanna della convenuta al pagamento delle somme che il tribunale avesse riconosciute come dovute nonché delle spese e competenze di giudizio, mentre l'ANAS chiedeva dichiararsi l'incompetenza in merito alla domanda relativa alla occupazione legittima ed accogliere le altre istanze attoree nei limiti di giustizia.

Rimessa la causa al Collegio, nelle difese conclusive gli attori eccepivano, sotto vari profili, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, sopravvenuta nelle more del giudizio.

M O T I V I

Ritiene il tribunale di dover esaminare preliminarmente le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dagli attori che appaiono rilevanti e non manifestamente infondate.

Quando alla rilevanza, l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 trova applicazione nella decisione della presente controversia che concerne una tipica fattispecie di occupazione appropriativa, caratterizzata dall'intervenuta dichiarazione di p.u. (come risulta dall'epigrafe del decreto di esproprio che richiama il decreto del ministro dei LL.PP. approvativo del progetto dell'opera ai fini, appunto, della dichiarazione di p.u.); dalla mancata emanazione del provvedimento ablatorio nonostante la scadenza dell'occupazione legittima; dalla irreversibile trasformazione delle superfici occupate per l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica.

Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva quanto segue.

In primo luogo la norma ripropone lo stesso meccanismo di determinazione del danno introdotto dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 369/1996. È infatti, rispetto a quest'ultima norma, che parificava il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva all'indennità di esproprio, la nuova disciplina introduce alcune differenziazioni che, ad una prima lettura apprezzabili, si rilevano ad un più attento esame trascurabili e, in quanto tali, sostanzialmente elusive dei principi dettati dalla citata pronuncia n. 369/1996.

Infatti, l'esclusione della decurtazione del 40%, prevista per l'indennità di esproprio nel caso di cessione volontaria del cespite espropriando, sarebbe stata inevitabile anche con la precedente normativa attesa la incompatibilità tra l'istituto della cessione e l'occupazione acquisitiva: se effetto di quest'ultima è l'acquisto della proprietà del bene a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, è evidente che non residua possibilità per il volontario trasferimento del fondo (cessione) da parte del privato.

Pertanto, l'unica sostanziale novità introdotta dall'art. 3, comma 65, legge n. 662/1996 è l'aumento del 10% rispetto all'indennità di esproprio, aumento che, in termini reali, si riduce al solo 5% essendo corrispondente, l'importo risarcitorio, alla semisomma tra valore venale e reddito dominicale rivalutato e dunque pari approssimativamente al 50% del valore venale.

Ora se è vero che con la citata pronuncia n. 369/1996 la Corte costituzionale ha ammesso la possibilità di un intervento normativo ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla p.a. al proprietario dell'immobile incorporato nell'opera pubblica, ha peraltro stabilito che la ragionevolezza di una siffatta riduzione dipende dall'equilibrato componimento degli interessi in gioco che la norma determinativa del danno risarcibile deve assicurare.

L'entità del risarcimento che scaturisce dalla norma in esame non rappresenta certamente la «ragionevole riduzione» della misura della riparazione dovuta dalla p.a. al proprietario dell'immobile: di qui la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, stante la radicale diversità strutturale e funzionale degli istituti del risarcimento del danno e dell'indennità di esproprio; e la violazione dell'art. 42, comma 2, della Costituzione per la perdita di garanzia che deriva al diritto di proprietà da una così affievolita risposta dell'ordinamento all'illecito compiuto dalla p.a., con le ulteriori negative incidenze, sottolineate dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia, che un tale privilegio può comportare anche sul piano del buon andamento e legalità dell'attività amministrativa.

Sussistono inoltre ulteriori e non manifestamente infondati dubbi di legittimità in riferimento all'art. 3 della Costituzione rappresentati dall'applicabilità della disciplina in esame alle sole occupazioni illegittime intervenute anteriormente al 30 settembre 1996.

Tale limite temporale determina, come sottolineato dalla difesa degli attori, una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che hanno subito un'illegittima occupazione prima del 30 settembre 1996 e soggetti che l'abbiano subito successivamente i quali otterrebbero, invece, il ristoro integrale del danno: laddove, proprio per le occupazioni acquisitive più risalenti nel tempo, il distacco temporale tra la privazione del bene e la liquidazione del risarcimento, unitamente alla decurtazione di quest'ultimo, penalizza fortemente il diritto del privato, essendo, come rileva in motivazione la citata sentenza n. 369/1996 «di non apprezzabile rilievo l'incremento che alla voce risarcitoria può derivare dalla sua natura di debito di valore».

Siffatta disparità sembra essere stata giustificata da ragioni di disponibilità di bilancio, come denuncia la collocazione della norma nel contesto della legge contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ma tale ragione non può costituire, specie quando siano in gioco valori costituzionalmente protetti, valida giustificazione per l'applicazione nel tempo di differenti normative.

In conclusione ritiene il collegio di sollevare, su eccezione di parte, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, commi 1 e 42, comma 2 della Costituzione.

Gli atti vanno pertanto trasmessi alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

Il tribunale di Bari, terza sezione civile, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dall'attrice e meglio precisate in motivazione; per l'effetto, sospende il procedimento in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai presidenti delle Camere.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile del tribunale, l'11 aprile 1997.

Il presidente: LOFOCO

L'estensore: MARTUCCI-ZECCA

N. 155

*Ordinanza emessa il 24 ottobre 1997 dalla pretura di Ancona, sezione distaccata di Fabriano
nel procedimento penale a carico di Buselli Ezio*

Processo penale - Dibattimento - Legittimo impedimento a comparire del difensore (nella specie: a causa di evento sismico) - Lamentata previsione indifferenziata di rinvio o sospensione del dibattimento - Irragionevolezza del previsto rinvio nel presupposto interpretativo che l'eliminazione dell'inciso «o rinvia» renderebbe la disposizione riconducibile ai casi di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento della amministrazione della giustizia.

In via subordinata: processo penale - Rinvio o sospensione del dibattimento per legittimo impedimento a comparire del difensore - Sospensione del corso della prescrizione - Mancata previsione - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 486, in relazione all'art. 159, comma 1).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale n. 30110/97 r.g. mod. 23, n. 4144/94 r.n.r., a carico di Buselli Ezio, ha emesso la seguente ordinanza.

All'udienza del 24 ottobre 1997 il difensore di Buselli Ezio, dopo aver presentato tempestivamente richiesta di rinvio ai sensi dell'art. 486 c.p.p. in quanto il suo assistito abita in uno stabile gravemente danneggiato dal sisma, insisteva nella predetta istanza.

Quanto sopra costituisce una causa di legittimo impedimento ai sensi dell'art. 486 c.p.p.

Si pone però il problema del termine di prescrizione del reato. In assenza di una norma specifica, tale termine di prescrizione continuerebbe a decorrere necessariamente per tutto il periodo di durata del legittimo impedimento, che si preannuncia non breve.

Vero è che, in tutte le occasioni di eventi tellurici della portata simile a quello in essere, sono state emanate leggi eccezionali che dispongono la sospensione dei termini di prescrizione per «l'esercizio dei diritti». Ma, a parte il fatto che ancora tale legge eccezionale non è stata emanata, né si possono conoscere, ovviamente, i termini in cui verrà redatta, va osservato che la sospensione del termine di prescrizione relativo all'esercizio del diritto — che si legge come una sorta di *stilema* in tutte le leggi eccezionali riguardanti le «provvidenze» a favore di zone terremotate — riguarda certamente i diritti soggettivi dei privati, ma non sembra possa applicarsi in assenza di esplicita previsione all'azione penale, che costituisce esercizio del c.d. potere punitivo dello Stato, insuscettibile di esprimersi in termini di «esercizio di un diritto», com'è proprio dei rapporti intersoggettivi.

La recentissima ordinanza del Ministro dell'interno del 13 ottobre 1997, ha poi disposto la sospensione dei termini «relativi alle controversie giurisdizionali ed amministrative» (comma sesto dell'art. 11 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997). È però assai dubbio, anche qui, che tale sospensione riguardi i termini di prescrizione, agli effetti di cui al primo comma dell'art. 159 c.p., proprio perché trattasi di previsione di carattere assai generale ed anche questa dettata, almeno secondo l'interpretazione migliore, in riferimento alle posizioni soggettive di coloro che operano nel processo; anzi, poiché l'art. 11 sopra citato tratta unicamente la materia fiscale, non è da escludere, ed anzi appare più che probabile, che le controversie «giurisdizionali ed amministrative», di cui parla la norma, siano solo quelle in materia tributaria. Né si possono trascurare, in ogni caso i delicatissimi problemi che sorgerebbero da un eventuale deroga a fonti normative a carattere primario (le leggi processuali, ivi comprese quelle sulla sospensione) recata dall'ordinanza del Ministro che, sia pure a carattere normativo, fonte primaria non è.

Molto spesso la Corte costituzionale è venuta ad occuparsi sia della sospensione che dell'interruzione della prescrizione, in riferimento ad ipotesi denunciate dai giudici di merito. Numerose sono i provvedimenti di reiezione di tali questioni, sia con sentenze, sia, più spesso con ordinanze di manifesta inammissibilità, sempre sul presupposto che non è possibile una pronuncia additiva (per di più in *malam partem*) che introduca un nuovo caso di sospensione o interruzione del corso della prescrizione del reato, essendo questa una scelta che appartiene alla sfera insindacabile e discrezionale del legislatore.

Va subito detto, in punto di rilevanza della questione che si intende prospettare, che non può, ad avviso di questo pretore, costituire un precedente rilevante nella fattispecie l'ordinanza della Corte n. 115 del 28 aprile

1983, la quale fa perno sul difetto di rilevanza, prospettandosi la prescrizione come astratta ed ipotetica. Il quadro normativo attuale prevede invece pericoli ben concreti di prescrizione, soprattutto nei successivi gradi di giudizio, e ciò è un dato innegabile, nè ascrivibile, se non in minima parte, ad un lassismo degli organi giudiziari ovvero a posizioni strumentali dei difensori.

Si fronteggiano da un lato le esigenze che i processi vengano celebrati in termini ragionevoli, dall'altro il diritto dell'imputato, «legittimamente impedito» ad una idonea difesa per cause rientranti nella sua sfera ovvero in quella del suo difensore. Terreno di frequente elaborazione concettuale, al riguardo, è stato quello dello «sciopero» degli avvocati. Assai indicativa, addirittura più che per la statuizione in sé per le implicazioni che necessariamente comporta, Cass., sez. VI, 17 dicembre 1992-5 luglio 1993, imp. Montapuoli. Testualmente: «...la corte di merito ha legittimamente applicato il principio del bilanciamento di interessi, posti dall'ordinamento a base dei diritti di tutela processuale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, dando prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l'estinzione del reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell'imputato, concernente il pur legittimo esercizio dei diritti personali di libertà indicati nel ricorso, in particolare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze.

La ragione che giustifica tale scelta va rinvenuta nella concreta possibilità di alternativa, rispetto allo svolgimento della difesa di fiducia dell'imputato... mediante l'istituto della difesa d'ufficio, a fronte della impossibilità di sospensione del corso della prescrizione del reato, limitata ai casi tassativamente indicati nell'art. 159 c.p., ed in mancanza di eguale previsione per il caso di esercizio del diritto di sciopero da parte del difensore dell'imputato, nella forma dell'astensione dalle udienze, che pure costituirebbe una apprezzabile eccezione alla regola generale (artt. 157 e 160 c.p.) se il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere discrezionale di valutazione comparata degli interessi generali, intendesse introdurla». Più che di bilanciamento, in realtà, appare trattarsi di due principi in tensione non sanabile, cosicché prevale l'uno e l'altro viene sacrificato, a seconda delle ipotesi. In particolare pare avallata un'interpretazione dell'art. 486 c.p.p. che presuppone una sorta di gerarchia nell'ambito della più generale nozione di «legittimo impedimento»: cosa sarebbe avvenuto, ad esempio, nella fattispecie esaminata dalla Cassazione, laddove l'imputato o il suo difensore fossero ammalati in maniera tale da non poter presenziare all'udienza? La risposta appare evidente, nel senso che in tal caso l'art. 486 c.p.p. avrebbe precluso comunque la trattazione del processo. E dunque, sembra, che in alcune ipotesi, si avrebbe una sorta di impedimento assoluto, in altre ipotesi l'impedimento non sarebbe così grave da non essere comparativamente valutato (o, in termini più brutali, da dover cedere il passo) rispetto alle esigenze di un celere svolgimento del processo.

Peraltro appare assolutamente inesatto presupporre, sia pure in via implicita, questa sorta di gerarchia nell'ambito degli impedimenti di cui all'art. 486 c.p.p., così come non convince il riferimento concettuale ad una sorta di composizione fra le contrapposte istanze, quelle relative al potere punitivo dello Stato e quelle relative all'effettiva possibilità del diritto di difesa.

Quanto al primo punto, notiamo che il primo comma dell'art. 486 c.p.p. parla di «assoluta impossibilità a comparire». Tale impossibilità a comparire è — sintatticamente ancor prima che logicamente — legata a caso fortuito, forza maggiore, altro legittimo impedimento.

Che non vi sia alcuna gerarchia tra le tre ipotesi è anche confermata dal quinto comma, il quale, relativamente al difensore, si limita a parlare di «assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento», laddove è lapalissiano che il legittimo impedimento, a *fortiori*, non può non ricomprendere anche il caso fortuito e la forza maggiore operanti nella sfera del difensore.

D'altro canto il giudice dispone della c.d. discrezionalità tecnica, per cui deve valutare nel merito se sussistono o meno le condizioni di legge per il legittimo impedimento, ma non può stabilire l'opportunità di valutare la gravità del legittimo impedimento e, conseguentemente, decidere se trattare o meno il processo. In altre parole, il legittimo impedimento dell'imputato o del suo difensore c'è o non c'è, una volta stabilito che vi sia, non può mai il giudice «affievolire» il diritto di difesa sotteso all'impedimento quando vi sia un interesse «più forte» e quindi capace di «degradare» l'interesse contrapposto (prendendo in prestito una immagine del diritto amministrativo).

Ma anche nella specifica motivazione alla base della soccombenza del diritto di difesa di fronte al diritto (*rectius*, potestà punitiva) statale, non può affatto condividersi l'affermazione secondo cui la difesa, non esercitata dal difensore di fiducia, sarebbe comunque garantita al difensore d'ufficio. Tale difensore, necessariamente nominato ai sensi dell'art. 97, quarto comma c.p.p., avrebbe pur sempre diritto al termine a difesa che presumibilmente chiederebbe, proprio stante la situazione d'impedimento del collega: infatti non è accettabile l'interpretazione propugnata da taluno, secondo la quale al difensore nominato ex art. 97, quarto comma c.p.p. non si applicherebbe l'art. 108 c.p.p. e ciò sia perché tale interpretazione è smentita dal dato letterale (l'art. 108 c.p.p. parla di «nuovo difensore dell'imputato... designato in sostituzione», l'art. 97, quarto comma prevede che «il giudice o

il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile» cfr. anche, sull'applicabilità a tale particolare sostituto dell'art. 102 c.p.p., Cass., sez. prima, n. 3296 dell'8 ottobre 1991) sia, e soprattutto, perché il nuovo codice ha cercato di perseguire l'effettività della difesa anche del difensore nominato d'ufficio, con poteri e facoltà sostanzialmente uguali a quelli del difensore di fiducia.

Pertanto non è affatto assicurata quella pronta celebrazione del dibattimento, idonea ad evitare la prescrizione, laddove la difesa sia affidata al difensore d'ufficio, perché quest'ultimo, *ex art.* 108 c.p.p. potrebbe (e verosimilmente lo farà) chiedere il termine a difesa, con conseguente spostamento dell'udienza.

L'effettivo contemperamento dei due valori costituzionali di cui si sta discutendo sarebbe invece assicurato dalla sospensione del corso della prescrizione del reato nel caso di impedimenti *ex art.* 486 c.p.p. Dal ragionamento sopra fatto, è evidente che, nel caso tale contemperamento non possa raggiungersi, dovrebbe sempre essere assicurato il diritto di (effettiva) difesa, ma è altrettanto evidente che la possibilità di esercizio dell'azione penale verrebbe nel concreto vanificata dal decorso del termine di prescrizione, dovendosi pertanto sacrificare uno dei due valori di rilievo costituzionale (scegliere il minore dei mali). Il risultato è comunque inaccettabile perché la certezza del diritto e la tutela del bene giuridico, oggetto della tutela penale, hanno particolare rilievo costituzionale.

Ma, come sopra accennato, tale risultato si potrebbe raggiungere solamente attraverso una previsione legislativa, peraltro auspicata da più parti. Un'espressa previsione, cioè, che, nel caso in cui occorra necessariamente provvedere a differire la trattazione del processo per il legittimo impedimento dell'imputato e/o del suo difensore per non ledere il diritto di difesa, sia nel contempo assicurata l'effettività dell'esercizio del potere punitivo da parte dello Stato.

A questo punto non può non riscontrarsi, a parere di questo giudice, una tendenza evolutiva, sullo specifico punto della prescrizione, della giurisprudenza della Corte costituzionale.

Secondo una prospettiva che si potrebbe definire sanzinatoria rispetto a comportamenti strumentali, si segnala, in questo *iter*, la sentenza n. 10 del 9-23 gennaio 1997. È importante notare che il giudice remittente aveva prospettato, in alternativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, comma 2 e 124, commi 1 e 2 del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di reiterazione della dichiarazione di ricusazione, il giudice potesse ugualmente emettere la sentenza, ovvero nella parte in cui era preclusa la sospensione dei termini di prescrizione dei reati per i quali si procedeva.

La Corte dichiarava assorbita dalla dichiarazione di illegittimità dell'art. 37, comma 2, la questione prospettata in tema di prescrizione, senza dunque entrare nel tema dell'inammissibilità della questione.

Ancora più importante appare la precedente sentenza n. 114 del 23-31 marzo 1994. A parte l'auspicata regolamentazione legislativa della questione, va sottolineato l'esame condotto dalla Corte dei rapporti fra l'art. 486 c.p.p. e la possibilità di sospendere il processo. L'Avvocatura dello Stato aveva rimarcato la possibilità secondo la quale l'art. 486 c.p.p., nella sua portata letterale, sembrava demandare al giudice la possibilità di scelta tra sospensione o rinvio, potendosi quindi ravvisare nella possibile sospensione una di quelle cui fa riferimento il primo comma dell'art. 159 c.p.p. La Corte non accoglieva tale interpretazione. In particolare, veniva osservato che né sotto la vigenza del codice abrogato né con riferimento al nuovo codice di rito risultava essersi affermata in dottrina o in giurisprudenza una tesi interpretativa che avesse ricondotto le ipotesi di stasi dibattimentale dovute all'impedimento dell'imputato o del suo difensore nell'alveo del concetto di sospensione del procedimento penale.

Occorre però osservare a questo punto:

1) È sicuro che l'art. 486 c.p.p. incorre in una «disarmonia terminologica» laddove fa riferimento alla sospensione o al rinvio in maniera indifferenziata: su ciò la Corte costituzionale è d'accordo;

2) Laddove il legislatore prevede che, in caso di legittimo impedimento, il giudice «sospende o rinvia» il dibattimento, tale espressione appare ridondante da un lato e di assai ardua comprensione dall'altro.

È evidente che, se sospensione e rinvio hanno un diverso significato, e non possono non averlo, il giudice, laddove si verifichi l'impedimento potrà, secondo la portata letterale della norma, dalla quale non si può prescindere, sospendere o rinviare. Ma, se sospende, non rinvia, se rinvia, non sospende. Sospensione del dibattimento e rinvio sono sicuramente compatibili, come ci confermano l'art. 477 c.p.p. (che parla di «prosecuzione») e gli artt. 508 e 509 c.p.p. (che parlano di fissazione della data della nuova udienza), ma quello che ciò sta a significare è semplicemente che anche nel caso di sospensione, la regola generale è che la successiva udienza venga comunque prefissata.

A fronte di tale assetto normativo, o l'espressione di cui sopra va intesa nello stesso senso di cui agli artt. 477, 508, 509 c.p.p. i quali non configurano altro che varie ipotesi di sospensione con rinvio ad udienza fissa, ovvero

non ha alcun significato logico, non potendo certo i due termini corrispondere a concetti equivalenti. Ciò nonostante, i due termini, nei massimari, si trovano utilizzati in maniera assolutamente indifferente ed intercambiabile. Nella prassi assolutamente dominante, poi, ancora più curiosamente, l'interpretazione data all'*endiade* usata nell'art. 486 c.p.p. («sospende o rinvia»), è quella di un differimento ad altra udienza, ove si ritenga sussistente il legittimo impedimento. È verosimilmente tale ultima situazione quella cui fa riferimento la sentenza n. 114/1994, laddove parla di linea interpretativa presupposta dal giudice *a quo*, sin qui priva di adeguati contrasti, e che non può essere disattesa dalla Corte. Sempre nella prassi la sospensione prevista dall'art. 486 c.p.p. viene anche vista come sospensione *ad horas* nell'ambito di un'udienza fissata nella medesima giornata: anche tale interpretazione, tuttavia, se pure può essere comprensibile dal punto di vista pratico, non trova alcun supporto nel diritto positivo, poiché si fonda sull'indimostrato ed indimostrabile assunto che il legislatore, laddove parla di sospensione del processo, intenda riferirsi ad un'interruzione di fatto, circoscrivibile al massimo nell'arco di una giornata.

Ritiene invece questo giudice che la linea interpretativa, cui fa cenno, incidentalmente, la Corte, possa essere contrastata alla luce di quanto sopra detto. Se così è, le alternative non possono essere che due:

la congiunzione «o» è una sorta di refuso, un *lapsus* in cui è incorso il legislatore, dovendosi intendere non «sospende o rinvia» bensì «sospende e rinvia», con ciò ritornandosi nell'ipotesi di rinvio ad udienza fissa conseguente alla sospensione del processo. Basta una mera interpretazione del dato letterale, in tale ipotesi;

l'espressione «sospende o rinvia» è insuscettibile di qualsiasi interpretazione logica o accettabile, non potendosi tra l'altro individuare — se effettivamente essi sono due istituti differenti ed alternativi — quali siano i casi in cui il giudice sospende e quali siano quelli in cui rinvia: tale difficoltà è adombrata dalla stessa Corte nella predetta sentenza n. 114.

La riconduzione del sistema a razionalità e civiltà è possibile non mediante una sentenza additiva, bensì attraverso una sentenza declaratoria di illegittimità dell'inciso «o rinvia». Dopo tale declaratoria, il periodo è perfettamente comprensibile, ragionevole, impedendo anche l'indebito decorso del periodo di prescrizione: la sospensione del processo diviene non ipotesi controversa bensì previsione tassativa, perché richiamata dal primo comma dell'art. 159 c.p.

In via subordinata, non appare a questo giudice azzardata l'altra opzione ripetutamente sollecitata dai giudici di merito sia perché l'inerzia del legislatore, a fronte degli auspici manifestati dalla stessa Corte, persiste, sia perché la portata additiva di un'eventuale sentenza declaratoria di incostituzionalità si limiterebbe a rendere esplicito un principio che appare insito nel sistema normativo, e che non può essere applicato proprio in virtù della specifica portata letterale del primo comma dell'art. 159 c.p.p. Che poi si tratti di una pronuncia *in malam partem* non sembra determinante, perché la declaratoria verrebbe ad incidere in un tessuto normativo che non può non definirsi a carattere strettamente processuale, e solo in via indiretta, di diritto penale sostanziale, limitatamente ai riflessi sulla regolamentazione della causa estintiva del reato.

Sotto tale ultimo profilo, andrebbe condivisa la recentissima ordinanza del pretore di Verbania (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 dell'8 gennaio 1997, pag. 87) la quale denuncia l'illegittimità costituzionale secondo paradigmi già tracciati (e sinora non condivisi dalla Corte). Sul punto va solo precisato che il contrasto con l'art. 97 della Costituzione non si verificherebbe sotto lo stretto profilo dell'andamento dell'attività giurisdizionale (l'art. 97 della Costituzione non riguarda l'attività giurisdizionale in senso stretto secondo la giurisprudenza della Corte) ma per l'ingiustificato aggravio che comporterebbe sotto il profilo organizzativo-burocratico delle cancellerie, dal momento che le strutture giudiziarie dovrebbero farsi carico di destinare personale e risorse rispetto a numerosi procedimenti il cui esito probabile sarebbe quello di un'estinzione del reato: vistoso, in tal senso, è il caso dell'ingente personale delle procure circondariali.

Ciò posto, va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'inciso «o rinvia» contenuto nel primo e nel terzo comma dell'art. 486 c.p.p., per contrasto con il principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 della Costituzione, nonché con l'art. 112 della Costituzione, relativo all'esercizio dell'azione penale, che sarebbe altrimenti neutralizzato.

In via alternativa e subordinata, va denunciata l'incostituzionalità dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159 c.p., nella parte in cui non prevede fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il «legittimo impedimento» che rende necessario il differimento del processo.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p., limitatamente all'inciso «o rinvia» contenuto nel primo e terzo comma del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.

In via subordinata, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, primo comma c.p., nella parte in cui non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento, per contrasto con gli artt. 97 e 112 della Costituzione.

Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, dandosi atto della lettura in udienza per gli altri soggetti destinatari. Si notifichi altresì a Buselli Ezio.

Fabriano, addì 24 ottobre 1997

Il pretore: MARZIALI

98C0272

N. 156

Ordinanza emessa il 22 ottobre 1997 dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Lepore Mario contro il Ministero dell'interno

Impiego pubblico - Corpo degli agenti di polizia penitenziaria - Collocamento in congedo assoluto per permanente inidoneità fisica non dipendente da causa di servizio - Mancata previsione (prima dell'entrata in vigore dell'art. 75 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443) della possibilità di trasferimento, a domanda, in altri ruoli della Polizia di Stato o ad altre amministrazioni per l'esercizio di mansioni compatibili con l'invalidità, come stabilito per gli appartenenti alla Polizia di Stato - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339; legge 15 dicembre 1990, n. 395; d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1057/1992, proposto da Mario Lepore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Valgimigli e dalla dott. proc. Manuela Mazza, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo a Bologna, via Rubbiani n. 3; contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna e domiciliato presso gli uffici della stessa, in via G. Reni n. 4; per l'annullamento del provvedimento n. 9186 del 5 marzo 1992, con cui il Ministero dell'interno respinge l'istanza di trasferimento del ricorrente a una corrispondente qualifica di un ruolo della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere trasferito ad altri ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere dott. Silvio Ignazio Silvestri;

Nessuno comparso alla pubblica udienza del 22 ottobre 1997;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il signor Lepore Mario è un agente di custodia che, in data 20 aprile 1990, a seguito di incidente stradale, ha riportato l'amputazione del piede sinistro.

Il 10 ottobre 1991 è stato visitato dalla commissione medica ospedaliera che ha riscontrato il Lepore affetto da «esiti di amputazione post-traumatica al terzo medio di gamba sinistra (proteizzato)». La commissione ha altresì precisato che «l'infermità non dipende da causa di servizio».

In data 28 ottobre 1991, il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato alla direzione della Casa di lavoro di Castelfranco Emilia, dove il ricorrente prestava servizio, che «con decreto in corso di perfezionamento, il nominato in oggetto viene posto in congedo assoluto per permanente inidoneità fisica al servizio di istituto a decorrere dal 10 ottobre 1991».

Il signor Lepore, in data 30 ottobre 1991, ha presentato al Ministero di grazia e giustizia domanda di trasferimento ad altri ruoli della Polizia di Stato e/o penitenziaria oppure ad altre amministrazioni dello Stato ove poter svolgere mansioni compatibili alla sua invalidità, in applicazione dell'art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.

L'istanza è stata rigettata dal Ministero dell'interno in data 5 marzo 1992, con prot. n. 9186, in forza dell'assunto che la norma sopracitata troverebbe applicazione solo nei confronti degli appartenenti a ruoli del personale della Polizia di Stato.

Avverso tale diniego il sig. Lepore ha presentato ricorso, deducendo le seguenti censure.

1. — Erronea e falsa interpretazione dell'art. 2, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, d.lgs. 21 agosto 1945, n. 508.

L'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982, dispone che «il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego».

Il provvedimento impugnato limita l'applicazione di tale disposizione ai soli ruoli del personale della Polizia di Stato, però il Ministero dell'interno non avrebbe tenuto in alcun conto il d.lgs. lgt. del 21 agosto 1945 n. 598 che, all'art. 1, secondo comma, dispone esplicitamente che «gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza».

Tale equiparazione dovrebbe intendersi riferita proprio al personale della Polizia di Stato; a tale proposito, la legge 1° aprile 1982, n. 121, da una parte ha soppresso il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e, dall'altra, ha stabilito che i ruoli del personale del disciolto Corpo esplicante funzioni di polizia «assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato». Ciò conseguirebbe che gli agenti di pubblica sicurezza, ai quali l'art. 1 del decreto legislativo n. 508/1945 equiparava a tutti gli effetti gli agenti di custodia, sono oggi identificabili nella Polizia di Stato.

2. — Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.

Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 16, legge n. 121/1981, il Corpo degli agenti di custodia è ricompreso tra le Forze di Polizia — unitamente a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato — non avrebbe alcuna ragionevolezza ritenere che la norma di tutela del personale inidoneo trovi applicazione solo per una e non per le altre forze di polizia. Equivarrebbe a introdurre una disciplina di privilegio incomprensibilmente differenziata e, dunque, in violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Perciò, in via subordinata, il ricorrente chiede che il tribunale voglia dichiarare rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, per contrasto con l'art. 3, Cost., nella parte in cui non consente al personale del Corpo degli agenti di custodia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti di istituto, di essere trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo alle argomentazioni del ricorrente e chiedendo una pronunzia di reiezione.

All'udienza pubblica del 22 ottobre 1997 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, agente di custodia in congedo dal 10 ottobre 1991, a seguito di un incidente stradale avvenuto non in dipendenza dal servizio, ha riportato l'amputazione del piede sinistro. Conseguentemente, è stato posto in congedo assoluto per permanente inidoneità fisica al servizio di istituto. Egli ha allora presentato domanda di trasferimento ad altri ruoli della Polizia di Stato o ad altre amministrazioni dello Stato ove poter svolgere mansioni compatibili con la sua invalidità, invocando l'art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 339. L'istanza è stata rigettata in quanto, secondo il Ministero, la norma richiamata si applicherebbe esclusivamente nei confronti degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato.

Impugnando tale diniego, il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982 in combinato disposto con l'art. 1, terzo comma, del d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508. Egli non nega che la norma invocata nella sua istanza si riferisca espressamente al personale della Polizia di Stato, tuttavia richiama la disposizione del decreto legislativo luogotenenziale sopra citato, secondo cui «gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti altri agenti di pubblica sicurezza». Tale equiparazione dovrebbe intendersi riferita proprio al personale della Polizia di Stato, posto che la legge 1° aprile 1981, n. 121, ha soppresso il Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza ed ha stabilito che i ruoli del personale del disciolto Corpo, esplicante funzioni di polizia, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.

Le argomentazioni del ricorrente non convincono, proprio perché il corpo degli agenti di pubblica sicurezza, cui erano equiparati gli agenti di custodia, è stato soppresso, perciò è venuto a mancare uno dei punti normativi di riferimento. Oltretutto, l'art. 3, terzo comma, della legge n. 121/1981, pure invocato dal ricorrente, prevede che assumano la denominazione di personale della Polizia di Stato solo quei dipendenti che esplicano funzioni di polizia od altre attività, tra cui non rientra quella propria degli agenti di custodia. A dimostrazione del proprio assunto, il ricorrente richiama l'art. 16 della stessa legge n. 121/1981 che qualifica come forze di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'Arma dei carabinieri) il Corpo della guardia di finanza, nonché il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

La norma, in realtà, dispone espressamente che sono fatte salve le attribuzioni e le normative riguardanti i diversi Corpi ivi indicati, pertanto la equiparazione cui si riferisce l'art. 16 riguarda esclusivamente gli aspetti di funzionalità organizzativa ma non elimina le differenze dei rispettivi ordinamenti.

La conferma della correttezza della interpretazione seguita dal collegio è fornita dallo stesso legislatore, attraverso un esame sistematico delle disposizioni che seguono, regolanti la materia. Ed infatti la norma che consente il trasferimento del dipendente invalido ad altro servizio è prevista, come si è detto, dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982, che riguarda appunto il personale della Polizia di Stato; si tratta di un decreto del Presidente della Repubblica emanato in applicazione dell'art. 36 della legge n. 121/1981, che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. In particolare, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982 da esecuzione alla previsione contenuta nel punto XX dell'art. 36 della legge n. 121/1981.

Che lo stesso legislatore non ritenesse applicabile tale disposizione anche agli agenti di custodia è dimostrato dalla circostanza che, quando, con la legge 15 dicembre 1990, n. 395, si è proceduto al riordino del personale di custodia ed è stato istituito il Corpo di polizia penitenziaria, all'art. 14 è stata prevista una delega al Governo di contenuto identico a quello di cui al citato art. 36 e, alla lett. g) di quella nuova disposizione, è stata espressamente prevista la norma che avrebbe consentito anche agli agenti della polizia penitenziaria il passaggio ad altro servizio in relazione a casi di inidoneità dovuti a particolari infermità. È evidente che, se il legislatore avesse ritenuto direttamente applicabile agli agenti di custodia — ora agenti di polizia penitenziaria — l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982, non avrebbe delegato il Governo ad emanare una norma di contenuto analogo riferita espressamente agli agenti di polizia penitenziaria. La delega è stata poi attuata dal Governo con d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare, l'art. 75 prevede appunto che il personale del Corpo di polizia penitenziaria giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute all'assolvimento dei compiti di Istituto può,

a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato. Tale disposizione però non è ovviamente applicabile al caso di specie in quanto è entrata in vigore molti anni dopo la vicenda portata all'esame del collegio.

Il collegio ritiene di dover farsi carico anche dell'esame del quarto comma dell'art. 1, della legge n. 395/1990, secondo cui al Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato, e quindi, in ipotesi, norme di contenuto analogo a quella di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982. Anche se la questione non è stata sollevata dal ricorrente, poiché riguarda un aspetto di mera interpretazione delle norme) può essere esaminata senza che possa parlarsi di ultrapetizione.

Comunque, nel caso di specie, le disposizioni soprarichiamate non possono trovare applicazione perché lo stesso quarto comma lo consente solo «per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente legge». Poiché, come si è visto, la legge in questione dispone espressamente sul punto, all'art. 14) lett. g), non può essere applicata agli agenti di polizia penitenziaria la normativa prevista per i dipendenti civili dello Stato.

In definitiva, risulta infondata la pretesa del ricorrente di vedersi applicata la normativa contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982 e, conseguentemente, il primo motivo del ricorso va rigettato.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che, qualora non fosse applicabile agli agenti di custodia l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982, la norma sarebbe incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, pertanto chiede che venga sollevato l'apposito incidente di legittimità costituzionale.

Torna utile richiamare il già citato art. 16 della legge n. 121/1981, che qualifica come forze di polizia, oltre a quelle della Polizia di Stato, anche tutti gli altri corpi al servizio della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tra cui è indicato il Corpo degli agenti di custodia.

Tale articolo, se pure — come si è visto — non consente di ritenere senz'altro applicabile agli agenti di custodia la particolare disposizione invocata dal ricorrente, sicuramente indica come il legislatore abbia ritenuto di considerare in maniera unitaria l'attività e la funzione di tutto il personale appartenente alle diverse specialità. Ciò è pure confermato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 395/1990, secondo cui, ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo di polizia penitenziaria fa parte delle forze di polizia. È pur vero che l'individuazione degli aspetti organizzativi di una entità pubblica è lasciata alle scelte discrezionali del legislatore, tuttavia, in presenza di strutture qualificate dallo stesso legislatore come facenti parte di un unico complesso finalizzato alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, non trova giustificazione il differente trattamento nei confronti dei dipendenti appartenenti ad una di tali strutture.

Conseguentemente, la disparità di trattamento riscontrata appare in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e, comportando anche una possibile disfunzione nell'assetto organizzativo degli uffici, può ledere i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Una ulteriore argomentazione è desumibile dalla circostanza che tali ipotizzate incostituzionalità sono state comunque superate dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 443/1992 che, all'art. 75, ha introdotto, per gli agenti di polizia penitenziaria, una norma di contenuto analogo a quella invocata dal ricorrente. Peraltro, il collegio ritiene che la questione sia ancora rilevante, quantomeno, con riferimento al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982 e quella del decreto legislativo n. 443/1992, che è appunto il periodo che interessa nel caso di specie. Oltre tutto, occorre rilevare che il decreto legislativo n. 443/1992 è stato emanato in attuazione dell'art. 14 della legge n. 395/1990, il quale aveva attribuito al governo la delega ad adottare vari decreti legislativi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Tale termine è stato prorogato dall'art. 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che ha indicato il nuovo termine del 31 ottobre 1991. Poiché il decreto legislativo n. 443/1992 è stato emanato oltre tale data e l'estensore della presente sentenza non ha rinvenuto alcuna altra norma che prorogasse il suddetto termine, si potrebbe anche dubitare della legittimità dell'intero decreto legislativo in questione, che risulta adottato oltre il termine consentito dal legislatore delegante. Ciò comporterebbe la mancanza nell'ordinamento di una norma quale quella pretesa dal ricorrente odierno.

In definitiva, considerata la rilevanza nel caso di specie, non resta che affidare alla Corte costituzionale il compito di dirimere il dubbio di costituzionalità, con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, nonché della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui non consentono di applicare anche al personale del corpo di polizia penitenziaria la disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1982.

Conseguentemente, con la presente ordinanza, dovrà essere sospesa ogni decisione sulla controversia e la questione dovrà essere demandata al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, nonché della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 22 ottobre 1997.

Il presidente ff.: SCOLA

Il cons. rel. est.: SILVESTRI

98C0273

N. 157

*Ordinanza emessa il 9 ottobre 1997 dal pretore di Pescara
nel procedimento penale a carico di Pincione Mario*

Ambiente (Tutela dell') - Rifiuti pericolosi - Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Lamentata depenalizzazione - Eccesso di delega - Incidenza sui principi di tutela dell'ambiente e della salute.

(D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 76).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti del processo nei confronti di Pincione Mario osserva quanto segue.

I reati oggetto del presente processo sono costituiti da omissioni relative alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali ed alle concessioni dei rifiuti speciali prodotti nell'anno 1994.

Il fatto al momento del rinvio a giudizio era previsto e sanzionato penalmente dagli artt. 3 e 9-*octies* della legge 9 novembre 1988, n. 475. Di recente è entrata tuttavia in vigore la normativa contenuta dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che all'art. 56 ha disposto esplicitamente l'abrogazione, fra le altre, delle citate disposizioni della legge n. 475/1988, mentre con gli artt. 11, 12 e 52 ne ha riformulato, con talune modificazioni, la disciplina. A parte le novità circa i presupposti e le modalità per l'adempimento degli obblighi di comunicazione al catasto dei rifiuti e di tenuta del registro di carico e scarico (artt. 11 e 12 del decreto legislativo), ciò che rileva particolarmente nel presente giudizio è l'avvenuta depenalizzazione delle fattispecie in questione. L'art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 22/1997, punisce infatti con sanzioni amministrative pecuniarie «chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma 3 (vale a dire la comunicazione annuale della quantità e qualità dei rifiuti prodotti recuperati e smaltiti, cui sono tenuti coloro che esercitano a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e... non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali, con esonero per i piccoli imprenditori artigiani che non abbiano più di tre

dipendenti e producano rifiuti non pericolosi e con trasferimento dell'obbligo di comunicazione in capo all'ente gestore del servizio pubblico di raccolta nel caso in cui i produttori di rifiuti li conferiscano al servizio pubblico) e chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1 (tale disposizione pone a carico dei medesimi soggetti che devono compiere la comunicazione annuale sopra indicata l'obbligo di tenere un registro su cui annotare almeno una volta alla settimana la qualità e quantità dei rifiuti, mentre i commi successivi dell'art. 12 pongono un'ulteriore disciplina, a seconda del tipo di soggetti, circa il contenuto e le modalità di tenuta dei registri), con incremento dell'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria e aggiunta di sanzione amministrativa accessoria quando si tratta di registri concernenti rifiuti pericolosi. L'art. 52, comma 4, prevede sanzione amministrativa pecuniaria ridotta per l'ipotesi di incompletezza o inesattezza meramente formale nelle comunicazioni e nella tenuta dei registri di cui ai commi 1 e 2.

Si ricava dunque che gli addebiti originariamente mossi all'imputato trovano piena continuità dal punto di vista della materialità del fatto nella normativa recentemente entrata in vigore, nel senso che le omissioni in questioni continuano a costituire violazione di obblighi previsti dalla legge. La differenza rispetto alla normativa previgente è rappresentata dal fatto che tali violazioni risultano ora punite con sanzione amministrativa. Codesto giudice dovrebbe dunque applicare al caso di specie la nuova disciplina, ai sensi del quanto stabilito dall'art. 2, secondo comma, c.p.

Si ha però motivo di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 52 decreto legislativo n. 22/1997.

La delega per l'emanazione del decreto legislativo n. 22/1997, contenuta nella legge 22 febbraio 1994, n. 146 (prorogata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52), conteneva infatti tra i criteri e principi direttivi, rilevanti ex art. 76 Cost., il seguente, enunciato nell'art. 2, lettera d), della legge: salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a... e non superiore a... sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sindacati... In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime.

La legge delega impone al Governo, quindi, a parere di questo giudice, nell'adempimento degli obblighi di recepimento della normativa comunitaria di rispettare il sistema sanzionatorio penale già esistente, disponendo anzitutto testualmente che sia fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti (al momento della delega) e solo subordinatamente, come è ben chiarito dall'inciso «ove necessario», il ricorso a nuove sanzioni penali o amministrative per la creazione di nuove e diverse fattispecie precedentemente non sanzionate.

Comunque, ribadisce il legislatore, con ulteriore limitazione della delega, ove non si possa fare riferimento a specifiche norme penali preesistenti per determinati comportamenti, «in ogni caso» in deroga ai limiti previsti per le sanzioni nuove da introdurre con il decreto legislativo, occorre adottare sanzioni identiche a quelle già comminate per violazioni omogenee e di pari offensività.

Va detto ancora che la legge delega integra queste prescrizioni generali con quelle specifiche [art. 36, lettere b) e c)] relative alla tutela ambientale, nelle quali è espressamente previsto «mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale ove più rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria»; il che è applicazione del principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza comunitaria, che prevede come possibilità di adozione o mantenimento da parte dei singoli Stati di norme sanzionatorie più rigorose rispetto alla disciplina comunitaria per la tutela della salute e dell'ambiente.

Vi è ancora sul punto lo specifico richiamo nell'art. 2 della legge delega all'applicazione di sanzioni penali per la difesa di interessi generali tutelati dagli artt. 34 e 35, legge n. 689/1981. Infatti, se si analizza il contenuto dell'art. 34 della legge n. 689/1981, si rileva che tra le fattispecie di reato sottratte all'epoca alla depenalizzazione figurano, fra le altre, quelle poste dalla legge n. 319/1976, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, quelle poste dalla legge n. 615/1966, sull'inquinamento atmosferico, nonché quelle previste da leggi in materia urbanistica ed edilizia. Il legislatore delegante del 1994 ha voluto dunque vincolare il Governo a presidiare con sanzione penale quelle fattispecie che, nell'ambito delle materie oggetto di legislazione delegata, dovevano considerarsi funzionali alla tutela di interessi dello stesso tipo di quelli tutelati dalla normativa sull'inquinamento delle acque e dell'aria

e sulla disciplina del territorio (oltre naturalmente agli altri interessi enucleabili dall'elenco contenuto nell'art. 34, legge n. 689/1981). È evidente che gli interessi di tutela ambientale protetti alla disciplina dei rifiuti sono esattamente dello stesso tipo di quelli tutelati dalle leggi sull'inquinamento idrico e atmosferico. Tant'è più ciò appare incontestabile se si considera che all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 689/1981 non sussisteva ancora la disciplina dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 (che dunque non fu «materialmente» possibile includere nell'elenco di cui al citato art. 34) e che la disciplina dei rifiuti — sia quella sino a poco tempo fa vigente, contenuta appunto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, sia quella recentissimamente introdotta dal decreto legislativo n. 22/1997 — si raccorda e collega in modo diretto ed esplicito con quella posta dalla legge sull'inquinamento delle acque [si vedano in proposito gli artt. 2, commi 6 e 7, lett. b), e 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e l'art. 8, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 22/1997]. Ma vi è di più: lo smaltimento incontrollato dei rifiuti incide sull'ambiente in tutte le sue componenti e frequentemente colpisce, in modo diretto o indiretto, l'integrità delle acque, sicché la normativa che disciplina lo smaltimento dei rifiuti è in certa misura rilevante anche con riguardo alla protezione dall'inquinamento idrico. Ne consegue che il richiamo alla normativa sull'inquinamento delle acque contenuto nell'art. 34, legge n. 689/1981 non poteva che valere, nella prospettiva della legge n. 146/1994, anche per la normativa sui rifiuti.

Né sembra fondato obiettare che, facendo riferimento l'art. 2, lettera d), della legge n. 146/1994 alle infrazioni che «ledano o esponano a pericolo» gli interessi generali del tipo di quelli di cui all'art. 34, legge n. 689/1976, dovevano essere munite di sanzione penale soltanto fattispecie di ordine sostanziale e non anche inadempimenti di carattere formale, come quelli della comunicazione annuale e della tenuta del registro dei rifiuti. Contro tale possibile obiezione occorre infatti osservare che l'attività di smaltimento dei rifiuti (intendendo in senso lato il termine smaltimento) non è un'attività di per sé illecita e contrastante con l'interesse alla tutela dell'ambiente e della salute della collettività, ma lo diventa ove venga svolta al di fuori dei criteri tecnici e della disciplina giuridica fissati dalle norme e dagli organi amministrativi. La tutela dell'interesse protetto si basa dunque sulle verifiche e sui controlli, preventivi e successivi, circa le modalità di «gestione» dei rifiuti e gli obblighi di comunicazione annuale e di tenuta dei registri di carico e scarico costituiscono uno dei momenti importanti di tali verifiche e controlli.

Vi è di più. L'art. 2, lett. d), legge n. 146/1994, enuncia un criterio direttivo valido per l'esercizio della delega non solo in materia di rifiuti, ma anche con riguardo ad altri ambiti. Se ne deduce che il «dosaggio» di sanzione amministrativa e sanzione penale non doveva necessariamente avvenire all'interno della disciplina dei rifiuti, bensì doveva essere operato dal Governo con riguardo esclusivo alla natura degli interessi tutelati nei diversi settori normativi. La legge n. 146/1994 non è stata dunque una delega diretta ad una parziale depenalizzazione delle fattispecie in tema di rifiuti. Vale anzi osservare, all'opposto, che lo stesso art. 2, lettera d), della legge in questione si chiude (come sopra è stato riportato) con l'enunciazione dell'obbligo per il legislatore delegato di stabilire, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti emanandi, «sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività». Questo forte richiamo all'omogeneità normativa sul piano sanzionatorio, quand'anche non si voglia o possa interpretarlo come diretto ad imporre il mantenimento integrale delle fattispecie penali già previste come tali nelle materie oggetto della delega e quindi anche nel campo dei rifiuti (tesi sostenuta in via principale da questo giudice), doveva chiaramente valere ad impedire — in combinazione con il richiamo all'art. 34, legge n. 698/1981 — alterazioni del quadro sanzionatorio per fattispecie riconducibili alla medesima *ratio* di altre contenute in materie «vicine», non interessate dall'esercizio della delega.

Ancora si deve osservare che l'art. 52, comma 4, decreto legislativo n. 22/1997 (cui si è fatto cenno già sopra) pone una sanzione amministrativa attenuata per i casi di incompletanze o inesattezze meramente formali dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Da ciò si desume che il legislatore delegato non ha attribuito in via generale una rilevanza esclusivamente formale alle violazioni della disciplina dei registri e che dunque per tali violazioni, a parte le suddette ipotesi attenuate, non doveva comunque prevedere una sanzione amministrativa, in ossequio a quanto previsto dal criterio direttivo di cui all'art. 2 della legge n. 146/1994. In mancanza di formulazione di ipotesi attenuata con riguardo alle omissioni concernenti l'obbligo di comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, si deve poi desumere che il legislatore delegato abbia valutato tali violazioni come aventi in ogni caso un disvalore non meramente formale e dunque anche per queste, in ossequio al pluricitato criterio direttivo, non doveva prevedere una sanzione amministrativa.

Occorre inoltre evidenziare che gli obblighi di comunicazione annuale e di tenuta dei registri sono disciplinati (come si è precedentemente visto) dagli artt. 11 e 12 del decreto legislativo n. 22/1997 tenendo conto delle dimensioni dell'attività di produzione e smaltimento dei rifiuti e della natura degli stessi, con esoneri o semplificazioni per i casi di minore rilevanza. Anche da questa prospettiva si evince dunque la rilevanza niente affatto formale

delle condotte illecite previste dall'art. 52 e la conseguente necessità per il legislatore delegato, sempre in relazione ai criteri della delega, di approntare per esse sanzioni penali, eventualmente fissando sanzioni amministrative per i soli casi di oggettiva minore rilevanza, individuabili sulla base del tipo di omissione, della dimensione dell'attività e della qualità dei rifiuti. Non può tacersi infatti che l'obbligo della comunicazione della qualità e quantità dei rifiuti prodotti e della tenuta dei registri di carico e scarico è depenalizzato anche per chi produce quantità rilevanti di rifiuti e svolge a titolo professionale le operazioni di recupero e smaltimento, compresi quindi incenerimento e discarica, per quantità maggiori di una tonnellata di rifiuti pericolosi all'anno (al di sotto di tale soglia è già prevista una procedura con termini semplificati — v. art. 12, comma 4 — con altra scelta rischiosa sotto il profilo del controllo).

È altresì evidente che l'obbligo di comunicazione dei rifiuti prodotti, trattati o smaltiti in discarica dal produttore, costituisce la necessaria premessa per qualunque controllo sul destino e sulla gestione dei rifiuti stessi, fatti, questi ultimi, penalmente sanzionati. Se si sforisce di sanzione penale l'obbligo di comunicazione, è illogico e contraddittorio ritenere di poter perseguire penalmente gli altri abusi e di poter regolarmente curare tutte le operazioni di censimento, catasto, pianificazione del flusso dei rifiuti. Infine, privando gli organi inquirenti dell'iniziale informazione sulla violazione delle fattispecie depenalizzate, si ostacola l'accertamento delle fattispecie conseguenti e tuttora penalmente sanzionate. Ciò in contrasto anche con i principi generali indicati dall'art. 2, decreto legislativo n. 22/1997, che sottolinea la necessità di «assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi». Vi è quindi un'irragionevole ed insanabile contraddizione tra queste finalità fondamentali del decreto e la depenalizzazione delle fattispecie che di questo controllo costituiscono imprescindibile premessa. Del resto, la stessa Unione europea prevede espressamente i controlli sulla vita dei rifiuti, soprattutto pericolosi, «dalla culla alla tomba», sottolineando quindi la rilevanza di un controllo approfondito sin dall'origine del rifiuto stesso.

La scelta di depenalizzazione qui censurata appare quindi in evidente contrasto con il principio di ragionevolezza, ma anche, nei suoi riflessi concreti, con l'effettiva tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'ambiente. E quanto ad irragionevolezza va ancora sottolineata la differenza di trattamento sanzionatorio fra le fattispecie di cui all'art. 52, commi 1 e 2, e quelle di cui all'art. 51, comma 1, con riferimento agli adempimenti previsti dagli artt. 30 e 33 dello stesso decreto legislativo. Non è infatti agevole giustificare la rilevanza esclusivamente amministrativa per le prime ed invece penale per le seconde, dal momento che si tratta, in tutti i casi, di violazioni concernenti obblighi di iscrizione, comunicazione, registrazione e che le prime fattispecie (quelle dell'art. 52, commi 1 e 2) non risultano certo di efficacia inferiore rispetto alle seconde al fine di consentire verifiche e controlli sulle modalità di gestione dei rifiuti da parte dei singoli operatori. Il tutto sempre tenendo conto dell'interesse generale protetto da tali norme, che è sempre e comunque la salvaguardia dell'ambiente e della salute.

Si osserva da ultimo, alla luce della costante giurisprudenza di codesta Corte, che la violazione dei criteri di delega integra la violazione dell'art. 76 Cost. e che questioni, come la presente, concernenti le c.d. «norme penali di favore» sono ammissibili (cfr. sentenza n. 25 del 1994, che richiama la n. 148 del 1983).

Sulla base di quanto sopra evidenziato appare a questo pretore non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, decreto legislativo n. 22/1997 per contrasto con gli artt. 76, 3, 9, secondo comma, 32, Cost. Ritenuta la rilevanza della questione per la definizione del procedimento in questione, in quanto l'applicazione dell'art. 52, decreto legislativo n. 22/1997 è determinante per la decisione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato e che il giudizio sul punto non può essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale innanzi prospettata, visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 1° marzo 1953, n. 87 sospende il processo a carico di Pincione Mario.

Dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza letta all'udienza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara, addì 9 ottobre 1997

Il pretore: CILLO

N: 158

*Ordinanza emessa il 27 giugno 1997 dal tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Ferraro Massimo ed altro e fall.to Cantine Giaffreda*

Processo civile - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Facoltà per il Presidente del tribunale di disporre supplenze ex art. 105, regio decreto n. 12 del 1941 - Conseguente possibilità che il collegio giudicante sia composto anche da un vice pretore onorario - Lesione del principio di eguaglianza e del divieto di istituire giudici straordinari o speciali, se non nei limiti imposti dalla Costituzione - Violazione del principio che consente la nomina di magistrati onorari solo per le funzioni attribuite ai giudici monocratici - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione per il consentito esercizio della libera professione nello stesso circondario in cui gli stessi svolgono funzioni giudicanti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 99/1964.

(Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 5, modificato dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 9, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, 97, 103 e 106, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 323/1990 del ruolo generale, promossa da Ferraro Michele, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Giuseppe Nico; contro fallimento Cantine Giaffreda, in persona del curatore *pro-tempore*, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Francesco D'Ambrosio.

All'udienza collegiale del 14 febbraio 1997, i procuratori delle parti, rilevato che il collegio era costituito con la partecipazione del dott. Giuseppe Martino, vice pretore onorario, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, come modificato dall'art. 9 d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534:

Tale norma prevede che:

per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'art. 105 del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (ord. giudiziario), anche in assenza delle condizioni ivi previste.

Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di due vice-pretori onorari ai sensi dell'art. 32 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

Il citato art. 105 stabilisce che se in una sezione manca o è impedito alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente del tribunale o chi ne fa le veci, quando non può provvedere a norma dell'art. 97 (cioè mediante il ricorso alla supplenza), delega un pretore o un vice-pretore della stessa sede.

L'art. 32 dell'ordinamento giudiziario come sopra richiamato attiene ai criteri di nomina dei vice-pretori onorari e alla durata dell'incarico e sancisce che non possono essere nominati più di due vice pretori in una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.

Premessi questi brevi richiami normativi, occorre fare riferimento all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui «nel caso di un giudizio dinanzi a un'autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) "le disposizioni della legge dello Stato o di una regione, viziata da illegittimità costituzionale"; b) "le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assume violate"».

«L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti, i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, attenendo la stessa alla composizione del collegio giudicante.

Detta questione, non può essere ritenuta manifestamente infondata per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 3 della Costituzione secondo cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

Gli utenti del servizio giustizia, se il giudizio è stato instaurato dopo il 30 aprile 1995 hanno la garanzia che la causa sarà trattata da un giudice togato. Altrettanto, invece, non è per le cause del vecchio rito, cioè, pendenti alla data del 30 aprile 1995, potendo in esse il collegio, risultare composto anche da un vice pretore onorario, il quale, nella maggior parte dei casi assumeva anche la veste di relatore-estensore, così sostituendo il precedente istruttore, destinato alla trattazione delle cause di nuovo rito.

In altri termini nel secondo caso, e solo in quest'ultimo, la decisione della causa potrà essere pronunciata da parte di un giudice collegiale composto da un membro il cui accesso non è stato sottoposto al vaglio di un pubblico concorso, allo svolgimento di un periodo di tirocinio e alla conseguente valutazione, reiterata periodicamente della idoneità al compimento e svolgimento delle funzioni giurisdizionali;

2) violazione dell'art. 103 della Costituzione secondo cui non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali, ma solo, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Nel caso di specie non ricorre il requisito della specialità della materia, che avrebbe consentito l'istituzione di una sezione specializzata (vedi ad es. la sezione specializzata agraria, ove l'organo collegiale è integrato con la partecipazione di due componenti non togati esperti nel settore agrario) ma si è provveduto ad istituire un giudice che può essere definito straordinario, sia perché diverso da quello ordinario (giudice istruttore in funzione di giudice unico ovvero tribunale nelle cause di cui all'art. 88, della legge 26 novembre 1990, n. 353), sia perché creato al solo fine di «sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti», come testualmente affermato dall'art. 9 d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, modificativo dell'originaria formulazione del comma 5 dell'art. 90, legge 26 novembre 1990, n. 533, del seguente testuale tenore: «il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge gli sono stati rimessi ai sensi dell'art. 189 c.p.c.

Trattasi in altri termini, di un giudice creato *ad hoc*, destinato, da un lato, ad occuparsi delle controversie caratterizzate dal solo dato temporale della loro instaurazione ad una certa data e, dall'altro, a cessare con l'esaurimento di dette controversie, istituito in violazione del principio di precostituzione.

Per molto tempo il divieto di istituzione di giudici straordinari è stato identificato con il principio di precostituzione e ciò fino a quando la giurisprudenza costituzionale e la dottrina formatasi su di essa hanno messo in rilievo la distinta funzione che è propria dell'art. 102 Cost. e dell'art. 25, primo comma Cost., che detta la garanzia del giudice naturale.

In considerazione di ciò ben si comprende come il divieto di istituzione di giudici straordinari abbia carattere assoluto in quanto viene a contraddire, al di là dello specifico precetto costituzionale che lo stabilisce esplicitamente, tutta una serie di precetti che stanno alla base della nostra civiltà giuridica, dal generale divieto di discriminazioni ad alcune delle principali regole specificamente proprie del processo giusto.

Mentre il divieto di istituzione di giudice straordinari si fonda sull'esigenza di assicurare il rispetto dei principi fondamentali del sistema democratico, il divieto di istituzione di giudici speciali è correlato soltanto al rispetto del principio dell'unità della giurisdizione, che la Costituzione accoglie come criterio direttivo suscettibile di subire una serie di deroghe che la stessa Costituzione introduce laddove prevede giurisdizioni della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

A differenza di quanto avviene per i giudici straordinari, quindi, nulla impedisce che si abbiano giudici speciali nel rispetto dei principi generali, compreso il principio di precostituzione, a condizione che sia la stessa costituzione ad autorizzarne l'istituzione e la conservazione;

3) violazione dell'art. 106 Cost., che indica nel concorso lo strumento ordinario per la nomina dei magistrati.

Come emerge dai lavori preparatori dell'assemblea costituente, la scelta del concorso ha costituito il punto d'arrivo di un complesso dibattito nel corso del quale sono state prospettate tutte le possibili modalità di assunzione dei magistrati, in rapporto alla scelta fondamentale, operata dall'art. 104, nel senso dell'autonomia ed indipendenza, rispettivamente, dell'ordine giudiziario e del giudice, quest'ultimo soggetto, ai sensi dell'art. 101, soltanto alla legge.

Infatti, attraverso il concorso risultano perseguiti due diversi obiettivi, entrambi essenziali nel sistema di garanzia delineato dalla costituzione per la magistratura e di cui l'art. 105 rappresenta la premessa: da una parte la possibilità di estendere l'accesso alla magistratura a tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni sociali,

ovvero di posizione politica o religiosa attraverso un meccanismo che, nella sua oggettività, è in grado di escludere qualsiasi discriminazione; dall'altro l'accertamento della qualificazione tecnico-professionale, condizione necessaria, anche se non sufficiente, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

In questo senso deve ritenersi che la scelta del concorso, come ordinario sistema di assunzione dei magistrati, si pone in rapporto di strumentalità con i principi posti dagli artt. 104 e 105 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

In conseguenza di quanto prevede deve affermarsi che i sistemi di nomina diversi dal concorso sono eccezionali, eventuali, ovvero, a tutto voler concedere, soltanto integrativi di quello previsto primario;

4) violazione dell'art. 106, secondo comma Cost. per il quale la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli.

Quindi è espressamente esclusa la possibilità che il legislatore possa consentire la nomina di magistrati onorari destinati a comporre i collegi giudicanti, né tale nomina può essere giustificata come già fatto dalla Corte costituzionale con pronuncia 17 dicembre 1964, n. 99, invocando la temporaneità dell'incarico, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 105 ord. giud. di mancanza o impedimento di uno dei giudici necessari per costituire il collegio giudicante e non contenendo la previsione di cui all'art. 90, comma 5, legge n. 353/1990 alcuna determinazione del termine di scadenza della disposta supplenza. Né detto termine può essere altrimenti desunto, non potendo assolutamente prevedersi il tempo occorrente per l'esaurimento delle controversie civili pendenti alla data del 30 aprile 1995.

Le competenze che possono essere attribuite a tali magistrati onorari sono limitate a quelle conferite ai giudici singoli. Ciò significa, tenuto presente il momento storico in cui la norma è stata prevista, nel quale la rilevanza del giudice singolo era certamente assai più limitata di quella attuale, che il legislatore costituente ha inteso attribuire una limitata rilevanza a siffatto sistema di nomina, riservando alla competenza del giudice onorario la trattazione della cosiddetta giustizia minore, nel presupposto che alla magistratura professionale dovessero essere affidate le questioni di maggior rilievo;

5) violazione dell'art. 97 Cost. secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.

Per i magistrati togati sono previste incompatibilità territoriali e familiari che non risultano sancite per i magistrati onorari in questione ai quali, inoltre, è consentito lo svolgimento della libera professione nello steso circondario in cui essi svolgono la funzione giudicante.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si notifichi il superiore provvedimento alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Il cancelliere curerà di comunicare l'ordinanza anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, addì 27 giugno 1997

Il presidente: TUCCARI

N. da 159 a 178

Ordinanze, di identico contenuto, emesse il 29 maggio, il 5, 12 e 26 giugno e il 3 luglio 1997, dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia sui ricorsi proposti dall'Istituto edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia contro i comuni di Collazzone (r.o. 159/1998), Deruta (r.o. 160/1998), Assisi (r.o. 161/1998), Spello (r.o. 162, 163/1998), Umbertide (r.o. 164, 166/1998), Bevagna (r.o. 165/1998), Bastia Umbra (r.o. 167/1998), Valfabbrica (r.o. 168/1998), Poggiodomo (r.o. 169, 171/1998), Magione (r.o. 170/1998), Tuoro sul Trasimeno (r.o. 172/1998), Gubbio (r.o. 173, 176/1998), Città di Castello (r.o. 174, 175/1998), Spoleto (r.o. 177, 178/1998).

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370/1993 e 113/1996.

[D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7, comma 1, lett. i), e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3).

L'Istituto per l'Edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) della provincia di Perugia ha proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto opposto dal comune di Collazzone ad istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1994.

Il ricorrente, in questa sede, ha chiesto accogliersi l'istanza silenziosamente reietta, fondando tale domanda sull'assunto della sua non assoggettabilità all'imposizione in esame, per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi a tal uopo normativamente pretesi.

Giusta le disposizioni di legge vigenti in materia, la domanda non potrebbe avere accoglimento.

La pronuncia auspicata dal ricorrente risulta inibita dal disposto dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Nell'estendere le detrazioni di imposta anche «agli alloggi regolarmente assegnati» dagli I.E.R.P., la disposizione in esame fa, ineludibilmente, ritenere che tali immobili non siano esenti dall'imposizione dell'I.C.I., restando esclusa, nei loro confronti, la previsione esonerativa contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. i), decreto legislativo citato.

La soggezione degli immobili degli I.E.R.P. al tributo in questione è stata, d'altronde, sia pure per la via indiretta, già — ancor prima del venire in essere della modifica dell'art. 8 del decreto legislativo citato — affermata dalla Corte costituzionale, mediante le sentenze n. 370 dell'11 giugno 1993 e n. 113 del 12 aprile 1996, che peraltro risultano avere affrontato il problema sotto profili affatto diversi da quelli che in questa sede si intendono segnalare.

Entrambe le disposizioni di legge citate si palesano sospette di devianza dai principi costituzionali, in particolare da quelli dettati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

L'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, esenta dall'imposta in esame «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali ...».

Non è dubitabile che gli I.E.R.P., attese le finalità di istituto, quali delineate dai disposti delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, e stanti le funzioni concretamente esplicitate, non abbiano per scopo esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Ed invero, tutte le attività cui gli I.E.R.P. sono preposti, vale a dire quelle di realizzazione e di recupero degli alloggi, di gestione degli stessi e di riscossione dei canoni locatizi sono connotabili siccome attività commerciali soltanto, e non sempre, per le forme, ma tali non sono qualificabili ove si abbia riguardo alla loro «sostanza», giacché palesemente finalizzate alla prestazione di un pubblico servizio (la fornitura di alloggi ai meno abbienti); atteso, inoltre, il regime giuridico di provvista dei mezzi occorrenti per le suddette realizzazioni (destinazione dei

«proventi» delle cessioni degli alloggi per finanziare — vincolativamente — ulteriori programmi di edilizia residenziale pubblica, etc.) quale risultante dai disposti degli artt. 61/2, legge 22 ottobre 1971 n. 865, 10/2, d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, 25/1, legge 8 agosto 1977, n. 513.

Non vi è dubbio che gli immobili in discorso siano destinati ad assolvere a finalità assistenziali o, più esattamente, di protezione sociale (nei cui ambiti concettuali, assai lati, deve includersi — siccome costituente un *minus* — la finalità assistenziale).

Trattasi, invero, di alloggi cui è impresso il destino di dare dimora, a canoni sociali, a coloro che dell'alloggio abbisognino e che non siano in grado di soddisfare autonomamente a tale bisogno.

Ciò nonostante, gli immobili assegnati dagli I.E.R.P. appaiono soggetti all'imposizione dell'I.C.I. in ragione del combinato disposto delle disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1992 sopra citate (la seconda, nella progressione numerica, qualificabile siccome norma di «interpretazione autentica» della prima), cui nessun strumento ermeneutico consente di dare significato diverso da quello ricordato in premessa.

Poiché la «qualità» degli alloggi in questione è *in toto* coincidente con quella di cui sono provvisti immobili il cui esonero dall'imposta è da ritenere pacifico (debbono citarsi, ad es., gli immobili degli istituti di ricovero, gli immobili destinati ad accogliere comunità terapeutiche *atque similia*), apparendo, gli uni e gli altri, destinati a realizzare finalità di protezione sociale, in assenza di attività commerciale, del tutto irragionevole deve ritenersi il differenziato trattamento «inflitto» ai primi (assoggettamento all'imposta, senza agevolazioni sino al 31 dicembre 1996, con mera riduzione a far tempo dal 1° gennaio 1997) rispetto a quello riservato ai secondi (esonero dall'imposta).

Né, inoltre, è dubitabile che, escludendo gli I.E.R.P. dalle previsioni esonerative dall'I.C.I., fiero colpo venga ad essere inferto ai valori della solidarietà che ognora debbono connotare l'azione di tutti i soggetti che nell'ordinamento sono chiamati a ricoprire funzioni di protezione sociale.

La questione, oltre che — per quanto detto — non manifestamente infondata, deve ritenersi rilevante, giacché, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in esame, nei termini proposti, la proposta domanda diverrebbe (o, comunque, potrebbe divenire) meritevole di accoglimento.

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. i), e 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nelle parti in cui escludono gli immobili degli I.E.R.P. dalle previsioni esonerative dall'I.C.I.;

Dispone sospendersi il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre, comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Perugia, il 5 giugno 1997

Il presidente: RESTIVO

N. 181

1

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 dalla pretura di Forlì, sezione distaccata di Cesena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Greco Eugenio ed altri, e Cassa di risparmio di Cesena S.p.a.

Previdenza e assistenza sociale - Omesso versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro - Previsione, limitatamente al periodo contributivo 1° settembre 1985-30 giugno 1991, del pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento - Deteriore trattamento del datore di lavoro che anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 166/1991 ha effettuato il versamento dei contributi rispetto al datore di lavoro che l'ha omesso - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti osserva.

Con ricorso presentato alla pretura del lavoro di Forlì, sezione di Cesena, da parte di 416 dipendenti della Cassa di risparmio di Cesena, in un secondo momento divenuti solo 17 ricorrenti per la conciliazione intervenuta tra le altre parti nel corso del giudizio, veniva richiesto l'ottenimento, tra le altre pretese, del riconoscimento del diritto al versamento dei contributi previdenziali da parte della Cassa sull'ammontare dei contributi erogati al fondo pensionistico integrativo, oltre al ricalcolo delle quote annuali di accantonamento di T.F.R. nonché dell'indennità di anzianità in misura corrispondente ai versamenti al Fondo precitato. Queste richieste scaturivano in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9-bis della legge n. 166/1991 nella parte in cui esonerava dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale il datore di lavoro non in regola con i versamenti anteriori.

Nel primo comma, dell'articolo citato il legislatore, prima dell'intervento della Corte, aveva disposto che l'art. 12, legge n. 153/1969 andasse interpretato nel senso che non rientrassero nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali: «le somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni previdenziali integrative». Si disponeva inoltre la non ripetibilità di eventuali versamenti intervenuti nelle more e, per il futuro, l'assoggettamento ad un contributo di solidarietà del 10%. La Corte costituzionale con la sentenza ricordata aveva riaffermato la natura retributiva dei versamenti effettuati e la sottoposizione alla contribuzione ordinaria, almeno fino al 1991, delle somme versate.

Sulla materia è intervenuto ancora il legislatore che al comma 193 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, modificando ancora l'art. 9-bis comma 1 citato, lo sostituisce in questo modo: «salvo quanto disposto dai commi seguenti dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12, legge n. 153/1969 sono escluse le contribuzioni e le somme versate ed accantonate... a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali... Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge... tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge». Che con la presente dizione ci siano delle differenze rispetto alla precedente disposizione del medesimo articolo dichiarata incostituzionale non ci sono dubbi, probabilmente con questa dichiarazione si riconosce effettivamente la natura retributiva dei versamenti che con la dizione originaria era contestata, ma rimane il potenziale contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel prevedere disparità di trattamento tra chi ha versato i contributi e chi non li ha versati per i quali il comma 194 dell'art. 1 della stessa legge n. 662/1996 dispone: «limitatamente al periodo contributivo, 1° settembre 1985-30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza e di assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, legge n. 166/1991, come sostituito dal comma 193 del presente articolo sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15% sui predetti contributi e somme da devolversi alla gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori».

Poiché parte del presente giudizio verte sull'individuazione dei versamenti da effettuare se si accogliesse la disposizione di legge appena ricordata si arriverebbe a dover prevedere il pagamento del quindici per cento rispetto al versamento della Cassa di risparmio di Cesena, per il periodo in esame, 1° settembre 1985-30 giugno 1991, a favore dei propri dipendenti presso il Fondo pensionistico aziendale.

Sulla natura di tale versamento, poi, si aprirebbero dispute consistenti, non potendosi negare da una parte l'esistenza di un contenuto solidaristico del predetto versamento e dall'altro non potendosi escludere comunque dato il contenuto retributivo non eliminato ma rafforzato con il nuovo disposto normativo, un contenuto contributivo puro.

Questa situazione di difficoltà e di evidente disparità di trattamento tra chi aveva in precedenza versato, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale ricordata, e chi non ha mai versato e si trova con una possibile sanatoria al 15% è palesemente in potenziale contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche perché il legislatore non ha evidenziato assolutamente i motivi alla base di un trattamento differente tra le due posizioni. Se avesse voluto essere coerente con la decisione n. 421/1995 della Corte costituzionale il legislatore avrebbe dovuto riscrivere l'art. 9-bis, legge n. 166/1991 in modo da riconoscere la natura retributiva dei versamenti alle casse, fondi e via dicendo e contemporaneamente prevederne logicamente il versamento della dovuta contribuzione ai fini previdenziali.

Le parti in causa hanno sollevato questione di costituzionalità dei commi 193 e 194 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 seppure per motivi evidentemente specularmente opposti e questo giudice ritiene che, in ogni modo, quale che possa essere la decisione della Corte costituzionale, la questione sia rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata per le ragioni esposte in precedenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui differenzia la posizione tra il datore di lavoro che ha già versato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 166/1991 i contributi sui versamenti a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali integrative e l'altro datore di lavoro che non ha effettuato tali versamenti, ponendo a carico di questi secondi il pagamento di una quota in percentuale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione del presente giudizio nella parte relativa il profilo richiamato con l'ordinanza e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale.

Cesena, addì 5 dicembre 1997

Il pretore: SORGI

98C0277

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccietelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunal, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 6
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 18
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 18
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallietti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 48/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **POLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 62
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 484.000 - semestrale L 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 396.000 - semestrale L 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 110.000 - semestrale L 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 102.000 - semestrale L 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 260.000 - semestrale L 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 101.000 - semestrale L 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 254.000 - semestrale L 138.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 1.045.000 - semestrale L 565.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 935.000 - semestrale L 485.000
--	--

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 451.000
Abbonamento semestrale	L 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 2 0 9 8 *

L. 9.000